




COMUNE DI MALESCO



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI MALESCO

# PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE n.1/2022 - ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

Elaborato:

VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA'  
A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PROGETTO PRELIMINARE  
DELIBERA COMUNALE

del \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ RESA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

PROGETTO DEFINITIVO  
DELIBERA COMUNALE

del \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ RESA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO  
Via Bonomelli n°16  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
tel. 0324 249322

Visti:

Elaborato:

# VAS

Data: GIUGNO 2022  
Agg.:

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento



**COMUNE DI MALESCO**  
**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**Variante parziale n. 1/2022 al PRGC**

**Ai sensi art. 17, comma 5, L.R. n. 56/77 e s. m. e i.**

**RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA  
VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DELLA**

**Variante parziale n. 1/2022 al PRGC**

**Giugno 2022**

**Delibera di C.C. n. .... Del .....**

**Il Progettista**

**Dott. Ing. Franco Falciola**

## 1. INDICE

1.	INDICE .....	2
2.	PREMESSA.....	4
3.	INTRODUZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE .....	6
4.	INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	7
4.1.	Normativa comunitaria – Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) .....	7
4.2.	Normativa nazionale – Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. ....	7
4.3.	Inquadramento normativo regionale .....	9
4.4.	I soggetti coinvolti nella fase di verifica.....	10
5.	MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA URBANISTICA.....	12
5.1.	Interventi della Variante Parziale n. 1/2022 .....	12
5.2.	Estratti tavola GEO 21 – Tav. 11 – “Tavola di sovrapposizione della zonizzazione geomorfologica ed urbanistica in scala 1:2000”.....	15
5.3.	Estratti Piano di Zonizzazione Acustica Vigente: .....	19
5.4.	Verifica dei parametri di cui all’art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.....	24
5.5.	Variazione C.I.R.T.:.....	24
5.6.	Variazione aree a standard: .....	26
5.7.	Variazione Superfici territoriali relative ad attività produttive, direzionali e turistico ricettive.....	26
5.8.	Sintesi Verifica dei parametri di cui all’art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. ....	27
5.9.	Attestazione circa la presunta interferenza con progetti di interesse sovra comunale.....	28
6.	INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE .....	29
6.1.	Estratto aerofotogrammetrico.....	29
6.2.	Vincoli presenti sul territorio.....	32
6.3.	Verifica rispetto agli articoli 4.1.11 e 4.1.16 delle NTA del PRGC Vigente .....	33
6.4.	Documentazione Fotografica .....	35
7.	CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO – AMBIENTALE DEL TERRITORIO .....	38
7.1.	Inquadramento geografico .....	38
7.2.	Cenni geologici regionali.....	38
7.3.	Inquadramento geologico e strutturale locale .....	39
7.4.	Inquadramento geomorfologico .....	40
8.	CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBIENTE BIOTICO .....	42
8.1.	Ecomosaico vegetazionale .....	42
8.2.	Fauna .....	46
8.3.	Ecosistemi .....	50
9.	ANALISI DI CONGRUITA’ DELLE AREE IN VARIANTE RISPETTO ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	52

<b>10. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE DI PIANO (allegato I, punto 1 del D. lgs n. 4/2008) .....</b>	<b>53</b>
10.1. Definizione ambiti di influenza della variante .....	53
10.2. Rapporto con altri piani o programmi .....	53
10.3. RAPPORTO CON P.T.R. ....	53
10.3.1 Verifica rispetto ai contenuti dell'art. 31 del PTR – Consumo di Suolo .....	58
10.4. RAPPORTO CON P.P.R. ....	60
10.5. RAPPORTO CON P.A.I. ....	83
10.6. Rapporto con P.T.P. ....	83
10.7. Rapporto con altri piani e programmi e problemi ambientali pertinenti al piano .....	84
10.8. SINTESI RISPETTO AI CONTENUTI DEL PUNTO 1, ALLEGATO I AL D.lgs 4/2008 .....	85
<b>11. VERIFICA ED ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE .....</b>	<b>87</b>
11.1. PREMESSA .....	87
11.2. Biodiversità e Rete ecologica .....	88
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI .....	88
11.3. Aria .....	90
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI .....	92
11.4. Acqua - Elementi idrografici .....	93
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI .....	95
11.5. Suolo .....	96
1.1.1 CONSUMO DI SUOLO .....	97
1.1.2 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI .....	98
11.6. Salute Umana .....	100
1.1.3 RUMORE .....	100
1.1.4 ELETTROMAGNETISMO .....	100
1.1.4.1 CAMPI A BASSA FREQUENZA (ELETTRICITÀ) .....	101
1.1.4.2 RADIOFREQUENZE (RF) .....	101
1.1.5 INDUSTRIE E RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE .....	102
1.1.6 AMIANTO .....	102
1.1.7 RADON .....	102
1.1.8 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI .....	103
11.7. Rifiuti .....	105
1.1.9 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI .....	105
11.8. Energia .....	107
1.1.10 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI .....	108
11.9. Paesaggio .....	109
1.1.11 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI .....	109
11.10. Sintesi degli impatti .....	110
11.11. Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi - sintesi rispetto ai contenuti dell' Allegato 1 al D.lgs 4/2008 .....	112
<b>12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....</b>	<b>114</b>
<b>13. ALLEGATI: .....</b>	<b>115</b>
13.1. ESTRATTO N.T.A. ....	115



## 2. PREMESSA

Il quadro urbanistico del Comune di Malesco viene di seguito riportato nelle varie fasi che hanno caratterizzato la pianificazione territoriale a seguito dell'entrata in vigore della Legge 56/77 e s.m.i.

Il Comune di Malesco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 33-19208 del 19 maggio 1997; successivamente sono state apportate alcune varianti parziali ai sensi del 7° comma dell'art. 17 L.R. 56777 s.m.e i.

E' stata recentemente approvata, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-1065 del 16 febbraio 2015, la Variante Strutturale 2009 del Piano Regolatore Comunale, in adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Successivamente sono state approvate due varianti ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge Reg. 56/77:

- Variante parziale n 1/2015 per l'inserimento nel PRGC del tracciato della circonvallazione di Malesco capoluogo.
- Variante parziale n 1/2016 per la modifica della destinazione del sito individuabile nell'elaborato di PRGC da "Aree boscate" a "Cave".
- Variante parziale n. 1/2017 relativa all'accoglimento di alcune istanze presentate al Comune di Malesco.
- Variante Parziale L.R. 2/2009 di adeguamento alla normativa relativa alle aree sciabili e di sviluppo montano.

Vista la volontà dell'amministrazione di avviare una nuova variante al PRGC, è stato emanato avviso per presentazione di dichiarazione di intenti il 16.06.2017, a seguito del quale sono pervenute 15 richieste, di cui due presentate dall'ufficio tecnico.

L'amministrazione, accogliendo le richieste coerenti all'assetto territoriale e ad quadro di dissesto geo – morfologico, intende procedere alla redazione della presente variante, **denominata variante Parziale n. 1/2022.**

*Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione Comunale ha conferito al sottoscritto Falciola Ing. Franco, dello Studio Tecnico Falciola, incarico per redigere una variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 L. R. 56/77, denominata **Variante parziale n. 1/2022.***

Si riporta per completezza di trattazione l'estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i.:

<p style="text-align: center;"><b>Art. 17 - L.R. 3/13 art. 34</b> (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)</p> <p>(...)</p> <p>5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;</p> <p>b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;</p> <p>c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;</p> <p>d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;</p> <p>e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità</p>
--

insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

(...)

### 3. INTRODUZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente Rapporto Preliminare è stato redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della presente Variante ex art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), che demanda alla regione la regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare o meno il piano (o programma) a VAS.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime l'esito della fase di verifica.

La nuova L.R. 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, coordina ulteriormente la procedura di VAS con quella urbanistica, stabilendo casistiche precise di assoggettamento ed esclusione ed approfondendo gli iter procedurali dei vari strumenti pianificatori ed urbanistici.

La fase di verifica di assoggettabilità è contestuale all'iter di approvazione della variante, il procedimento è quindi integrato, così come da capitolo "j.1" dell'allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29.02.2016.

E' stato quindi elaborato un documento contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I del D.lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006.

Il Comune di Malesco, con propria Determinazione di Giunta Comunale ha provveduto ad individuare l'Organo Tecnico di supporto all'Autorità Competente e Procedente, ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98.

## 4. INQUADRAMENTO NORMATIVO

### 4.1. Normativa comunitaria – Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS)

La Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente sancisce la necessità di sottoporre a valutazione ambientale non solo i progetti ma anche gli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione territoriale. Nata concettualmente negli Anni '80, la Valutazione Ambientale Strategica è una procedura decisionale atta a valutare le conseguenze di una proposta pianificatoria oltre che a valutarne la rispondenza agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'esercizio di valutazione ambientale stabilito con la Direttiva VAS può essere definito come un *“processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulla qualità dell'ambiente delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”*.

Gli aspetti preponderanti della procedura VAS così come stabiliti dalla Direttiva riguardano:

- la promozione dello sviluppo sostenibile e la garanzia di un elevato livello di protezione dell'ambiente;
- la valutazione dei probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente;
- la promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità;
- l'individuazione di elementi pertinenti, in materia ambientale, per contribuire alla scelta di soluzioni più sostenibili;
- la trasparenza dell'iter decisionale mediante anche la consultazione del pubblico ed il recepimento dei pareri espressi.

La Direttiva stabilisce alcuni obblighi generali per la sua applicazione:

- la valutazione ambientale deve essere effettuata nel corso della preparazione del programma ed anteriormente alla sua adozione;
- deve essere predisposto un Rapporto Ambientale circa gli effetti generati dall'attuazione del programma e sulle alternative considerate;
- deve essere assicurata la consultazione del pubblico e delle autorità interessate sulla proposta di programma e sul Rapporto Ambientale;
- in fase di preparazione del programma e prima della sua adozione devono essere considerati i contenuti del Rapporto Ambientale, i pareri espressi ed i risultati delle consultazioni.

### 4.2. Normativa nazionale – Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. 4/2008, disciplina nella Parte Seconda le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. In particolare l'articolo 6 “Oggetto della Disciplina” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua per quali piani o programmi deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica:

**Art. 6.**  
**Oggetto della disciplina**

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

*a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

4. *Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*

*a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;*

*b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*

*c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.*

**Art. 12.**  
**Verifica di assoggettabilità**

1. *Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*

2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*

3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.*

Inoltre, si riporta di seguito, l'Allegato I citato all'interno dell'art. 12 che integra e modifica gli Allegati alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006:

### **Allegato I**

#### ***“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12”***

- *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
  - *In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
  - *In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
  - *La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
  - *Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
  - *Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*
- *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
  - *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
  - *Carattere cumulativo degli impatti;*
  - *Natura transfrontaliera degli impatti;*
  - *Rischi per la salute umana e per l'ambiente;*
  - *Entità ed estensione dello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
  - *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata;*
  - *Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

#### **4.3. Inquadramento normativo regionale**

A livello regionale l'articolo 20 della L.R. 40/98 prevede l'obbligatorietà di effettuare procedure di “Compatibilità ambientale di piani e programmi” per “*gli strumenti di programmazione e pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione*”.

Si riporta di seguito il testo dell'allegato F "Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi" contenente le modalità di approfondimento ed integrazione della matrice ambiente all'interno dello specifico piano o programma.

#### **ALLEGATO F**

##### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI, CONTENUTE ALL'INTERNO DELLA RELAZIONE GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2**

*L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:*

- i. il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;*
- ii. le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;*
- iii. qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;*
- iv. gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;*
- v. i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;*
- vi. le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;*
- vii. le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.*

La nuova Legge Regionale 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, inserisce la V.A.S. anche all'interno delle procedure di approvazione delle varianti parziali ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., nello specifico al comma 9 riporta quanto segue:

*"9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS."*

La presente Verifica fa riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I del D.lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006 e contiene le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla variante parziale.

#### **4.4. I soggetti coinvolti nella fase di verifica**

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 – Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai

sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) stabilisce che sono Soggetti con competenza ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dovuti all'attuazione dei piani.

Al cap. 1.3 sono individuati per le Varianti parziali e gli strumenti urbanistici esecutivi non in variante:

- in ogni caso: Regione, Provincia, Città metropolitana, comuni limitrofi o loro forme associative, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti;
- a seconda dei casi, quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche competenze e responsabilità: comuni limitrofi o loro forme associative, singoli settori regionali con responsabilità amministrativa specifica per materia (nel caso di ricadute su aree della Rete Natura 2000, il Settore regionale competente in materia di valutazione d'incidenza o il soggetto gestore del sito qualora venga ad esso delegata la competenza allo svolgimento della valutazione d'incidenza dei piani), Enti di gestione delle Aree protette, ASL, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Ambiti territoriali ottimali competenti in materia di reti idriche e rifiuti (ATO), altri soggetti.

<b>SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO DI VAS</b>		
<b>FUNZIONE</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>NOMINATIVO</b>
Soggetto Proponente	Comune di MALESCO	---
Autorità Procedente	Comune di MALESCO	Responsabile del Servizio tecnico del Comune di MALESCO
Autorità Competente per la VAS	Comune di MALESCO	Consiglio Comunale di MALESCO
Organo Tecnico Comunale (OTC)	Tecnico incaricato	---
Soggetti competenti in materia ambientale	Provincia ARPA ASL Regione	Provincia del Verbano Cusio Ossola ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est Regione Piemonte, settori interessati <u>Eventuali altri soggetti individuati dall'autorità procedente, così come stabilito al Cap. 1.2 della DGR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016</u>



## 5. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA URBANISTICA

Con la presente variante parziale l'Amministrazione Comunale intende rispondere agli intenti presentati dai cittadini a seguito di pubblico avviso ed alle necessità della Pubblica Amministrazione.

### 5.1. Interventi della Variante Parziale n. 1/2022

Le modifiche previste dalla presente variante parziale, a seguito di attenta valutazione delle istanze pervenute, sono le seguenti:

1. **Intento 1** (Loc. Cottredo): si procede come richiesto ad un ampliamento dell'area D2-4 (*Art. 3.3.2. - D2 - Aree artigianali e industriali di nuovo impianto e/o completamento*), stralciando una porzione di viabilità in progetto (*Art. 3.1.3. - Aree per la viabilità*) per una superficie di circa 230 mq (per i dettagli si richiama l'Elaborato E: Modifiche a integrazioni SCHEDE All. 2-3 Circ. Regionale n. 16/URE-1989 – Aggiornamento V.P. 1/2022). Tale intento è peraltro coerente con la volontà dell'amministrazione di stralciare la previsione di viabilità sul rio Melezzo, come si vedrà al punto 8.
2. **Intento 2** (Loc. Zornasco): si procede allo stralcio dell'area di completamento C4 (*Art. 3.2.3 – C – Aree di Completamento*), edificata in parte e i cui terreni rimanenti fungono da pertinenze al nuovo edificio, inserendola all'interno delle aree di cui all'art. 3.2.2 – B – *Tessuti edilizi saturi* (per i dettagli quantitativi si richiama l'Elaborato E: Modifiche a integrazioni SCHEDE All. 2-3 Circ. Regionale n. 16/URE-1989 – Aggiornamento V.P. 1/2022).
3. **Intento 3**: al fine di risolvere alcune problematiche puntuali legate alla ristrutturazione di alcuni edifici rurali (edifici rurali addossati a versanti montani o a strade, questi ultimi costituendone restringimento), all'interno dell'art. 3.5.6 – *Edifici rurali sparsi*, è stata inserita la possibilità, una tantum e previa valutazione della commissione edilizia, di traslare l'impronta planimetrica dell'edificio esistente, per una porzione massima di un terzo;
4. **Intento 4** (Finero): l'edificio agricolo esistente, attualmente inserito all'interno delle aree di cui all'art. 3.2.2 – B – *Tessuti edilizi saturi*, si chiede che venga individuato come D di cui all'Art. "3.3.1. - D - Aree artigianali e Industriali – confermate", al fine di convertirne la destinazione d'uso in laboratorio artigianale (si richiama l'Elaborato E: Modifiche a integrazioni SCHEDE All. 2-3 Circ. Regionale n. 16/URE-1989 – Aggiornamento V.P. 1/2022), che verrà individuata come area denominata D1-10.
5. **Intento 5** (Finero): con riferimento all'area di proprietà individuata dal PRGC in parte come gricola ed in parte come area residenziale satura di cui all'art. 3.2.2 – B – *Tessuti edilizi saturi*, si chiede l'inserimento di una nuova area di completamento residenziale, il terreno è idoneo dal punto di vista geologico (Classe II, si rimanda alla scheda a firma del Dott. Francesco D'Elia) ed è dotata di tutte le opere di urbanizzazione, l'area verrà denominata C67 e avrà una superficie di 1.170 mq (per i dettagli quantitativi si richiama l'Elaborato E: Modifiche a integrazioni SCHEDE All. 2-3 Circ. Regionale n. 16/URE-1989 – Aggiornamento V.P. 1/2022).
6. **Intento 6** (Cottredo): l'istanza è rivolta da un agricoltore che utilizza tali terreni per la coltivazione di piante a piccoli frutti, attualmente l'area è individuata come E2 – *Aree boscate* (art. 3.5.3 delle N.T.A.) ma da una indagine agronomica i boschi individuati sono risultati perlopiù costituiti da boscaglia invasiva. Sono state rilasciate le autorizzazioni per la installazione delle serre e la lavorazione dei campi. Si chiede che vengano convertiti in aree agricole E1 – *Terreni ad elevata produttività* (art. 3.5.1 delle N.T.A.).
7. **Intenti 7 - 8 - 9** (Finero): su istanza dell'amministrazione comunale si prevede la realizzazione di due piccoli parcheggi lungo strada, nella frazione Finero, ad uso dei residenti, utili peraltro a facilitare la percorrenza della viabilità esistente, in cui stentano a passare due auto, migliorando la possibilità di manovra. Un altro parcheggio, sempre a Finero, è previsto in un area satura nei pressi del centro

storico, contestualmente alla realizzazione di una piccola viabilità di accesso. Si rimanda alla relazione geologica del Dott. Geol D'Elia ed al capitolo relativo alla modifica delle aree a standard.

8. **Intento 10** (Cottredo): si procede allo stralcio della previsione di ponte sul Melezzo, alla luce dei costi, degli impatti e dello stato della viabilità vigente.
9. **Intento 11** (Malesco): su iniziativa dell'Amministrazione comunale, sempre nell'ottica di migliorare la viabilità esistente, senza prevede però opere eccessive, è prevista la realizzazione di un piccolo tratto di strada, di collegamento al cimitero da Via Rio Pisei mediante la strada in previsione vigente, così da avere un doppio asse di accesso al cimitero ed al parcheggio antistante ad esso.
10. Infine, al fine di aggiornare lo strumento urbanistico vigente, vengono convertite in aree di cui all'art. 3.2.2 – B – Tessuti Edilizi saturi, tutte quelle aree di completamento ed ampliamento C (Art. 3.2.3 – C – Aree di Completamento) o CA (Art. 3.2.4. - CA - Aree di completamento con ampliamento) per le quali sono stati rilasciati i Permessi di costruire, completamento i lavori. In alcuni casi la volumetria è stata saturata ed in altri invece la volumetria non fruita verrà recuperata ed utilizzata per l'istanza n. 5 sopra vista (per i dettagli si richiama l'Elaborato E: Modifiche a integrazioni SCHEDE All. 2-3 Circ. Regionale n. 16/URE-1989 – Aggiornamento V.P. 1/2022 e il successivo capitolo di verifica delle modifiche apportate alla capacità insediativa). Si tratta delle seguenti aree, individuate in cartografia con un perimetro azzurro1:
  - C55
  - C39
  - C42
  - CA20
  - CA21
  - CA14
11. **Intento 12** (Malesco): su iniziativa dell'Amministrazione comunale, al fine di rendere coerente la cartografia di P.R.G.C., viene individuato l'edificio esistente (art. 3.2.2 – B – Tessuti edilizi saturi) e le sue pertinenze in Loc. Finero, attualmente inserito all'interno delle aree agricole E1 – Terreni ad elevata produttività (art. 3.5.1 delle N.T.A.).

Infine, al fine di individuare mediante apposita normativa, la realizzazione tettoie, pergole e gazebo, vengono inseriti due commi appositi all'interno dell'art. 2.1.8.

Al fine di illustrare le modifiche apportate si richiama l'*Elaborato B: Estratto Norme tecniche di attuazione: Artt. 2.1.8 – 3.1.1 – 3.1.3 – 3.1.4 – 3.2.2 – 3.2.3 – 3.2.4 – 3.2.5 – 3.3.1 – 3.3.2 – 3.5.1 – 3.5.3 – 3.5.6 – 5.3.1.*


Si riportano ora gli estratti delle tavola P2a e P2b "Zonizzazione" alla scala 1:2000, per ognuno è riportata la zonizzazione Vigente (relativa all'ultima variante approvata) con l'individuazione dell'area oggetto di istanza/modifica e la tavola delle modifiche apportate con la Variante Parziale 1/2022:

- Estratto 1 – Loc. Finero - Carta di PRGC Vigente
- Estratto 1 – Loc. Finero - Carta di PRGC Variante Parziale 1/2022
- Estratto 2 – Loc. Cottredo - Carta di PRGC Vigente
- Estratto 2 – Loc. Cottredo - Carta di PRGC Variante Parziale 1/2022
- Estratto 3 – Malesco Estratto 1 - Carta di PRGC Vigente
- Estratto 3 – Malesco Estratto 1 - Carta di PRGC Variante Parziale 1/2022
- Estratto 4 – Malesco Estratto 2 - Carta di PRGC Vigente
- Estratto 4 – Malesco Estratto 2 - Carta di PRGC Variante Parziale 1/2022
- Estratto 5 – Loc. Zornasco - Carta di PRGC Vigente
- Estratto 5 – Loc. Zornasco - Carta di PRGC Variante Parziale 1/2022


Sulle tavole del P.R.G.C. vigente le aree in variante vengono individuate con un perimetro ed una campitura rossa, oltre che il riferimento numerico al numero di istanza. Gli aggiornamenti delle aree di completamento/ampliamento hanno invece una campitura ed una linea azzurre.

Sugli estratti in variante le linee sono continue e non è presente campitura.

Tutti gli estratti, coerentemente al P.R.G.C. vigente, sono estratti con la seguente rotazione rispetto al nord geografico:




USI		AREE	ATTREZZATURE PUBBLICHE	
PUBBLICI	VIABILITA'	esistente	PROG.	ESIST.
		in progetto	PROG.	ESIST.
		area di pertinenza circonvallazione		
		Ferrovia	PROG.	ESIST.
		Interesse comune	PROG.	ESIST.
		Istruzione	PROG.	ESIST.
		Verde	PROG.	ESIST.
			PROG.	ESIST.
			PROG.	ESIST.
			PROG.	ESIST.
RESIDENZIALI		Nuclei-antichi (art. 3.2.1. NA)	PROG.	ESIST.
		Tessuti edilizi saturi (art. 3.2.2. NA)	PROG.	ESIST.
		Completamento (art. 3.2.3. NA)		
		Completamento-Ampliamento (art. 3.2.4. NA)		
		Nuovo-Insediamento (art. 3.2.5. NA)		
		Ville con Parco (art. 3.2.6. NA)		
PRODUTTIVI		Artigianali e Industriali - confermate (art. 3.3.1. NA)		
		Artigianali e Industriali di nuovo impianto (art. 3.3.2. NA)		
TERZIARI		Turistico-ricettive (art. 3.4.2. NA)		
		Colonie e case di vacanza collettive (art. 3.4.3. NA)		
		Impianti di interesse generale per i trasporti (art. 3.4.4. NA)		
AGRICOLI		Terreni ad elevata produttività (art. 3.5.1. NA)		
		Aree boscate (art. 3.5.3. NA)		
			FASCIA RISPETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (art. 4.1.8. NA)	
			FASCIA RISPETTO SORGENTI/POZZI (art. 4.1.8. NA)	
			ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE (art. 4.1.2. NA)	
			FASCIA DI RISPETTO "CHIESA DEL GABBIO" (art. 4.1.12. NA)	
			DELIMITAZIONE CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA	
			DELIMITAZIONE P.E.C.	
			EMERGENZE ARCHITETTONICHE PUNTUALI (art. 4.1.13. NA)	
			VED. art 3.5.1. punto 6) NA	
			Attrezzature per insediamenti produttivi (art. 3.1.1. NA)	
			Impianti-urbani (art. 3.1.2. NA)	
			Area per sport invernali e attività ludiche estive (art. 3.5.7. NA)	
			Aree vincolate a verde privato di salvaguardia (art. 4.1.15 NA)	
			Riferimento tavola 1:10.000	



COMUNE DI CURSOL

FINERO  
P.R.G.C. VIGENTE - TAV. P2b  
SCALA 1:2000







COMUNE DI CURSOLLO

INTERVENTI FINERO  
P.R.G.C. VARIANTE - TAV. P2b  
SCALA 1:2000















**MALESCO - ESTRATTO 1**  
**P.R.G.C. VIGENTE - TAV. P2a**  
SCALA 1:2000






MALESCO - ESTRATTO 1  
P.R.G.C. VARIANTE - TAV. P2a  
SCALA 1:2000





**MALESCO - ESTRATTO 2**  
**P.R.G.C. VIGENTE - TAV. P2a**  
SCALA 1:2000





Torrente

Melezzo

Orientale

Loana

Rio

Loana

Loana

Malesco


MALESCO - ESTRATTO 2

P.R.G.C. VARIANTE - TAV. P2a

SCALA 1:2000



EGGIA



ZORNASCO

P.R.G.C. VIGENTE - TAV. P2a








SCALA 1:2000




EGGIA




**5.2. Estratti tavola GEO 21 – Tav. 11 – “Tavola di sovrapposizione della zonizzazione geomorfologica ed urbanistica in scala 1:2000”:**

	CLASSE I	Settori in cui non sussistono condizioni di pericolosità geomorfologica
	IIa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Settori ad acclività media (Sottoclasse IIa)</li> <li>• Settori ubicati al piede di versanti (IIa)</li> <li>• Settori di conoide (IIa)</li> </ul>
	IIb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio (Sottoclasse IIa e IIb)</li> </ul>
	IIIa	Grado di pericolosità da medio-moderato a molto elevato. Alvei attivi dei corsi d'acqua e fasce spondali soggette a dinamica idraulica; porzioni di conoidi ad elevata pericolosità da esondazione; aree di fondovalle soggette a possibile esondazione fluviale; versanti soggetti a dinamica gravitativa o ad elevata acclività
	IIIb2	Grado di pericolosità medio-moderato. Versanti caratterizzati da pendenza medio-elevata potenzialmente soggetti a dinamica gravitativa e torrentizia a medio e bassa energia; settori in conoide alluvionale; settori nella piana alluvionale.
	IIIb3	<p>Grado di pericolosità medio-elevato od elevato.</p> <p>Porzioni di territorio caratterizzate da acclività elevata, potenzialmente soggette ad attività gravitativa; fasce spondali dei corsi d'acqua soggette ad attività idraulica; settori in conoide alluvionale; settori nella piana alluvionale.</p> <p>* Area lungo il Rio Pisei, con Norme specifiche aggiuntive</p>
	IIIb4	<p>Grado di pericolosità elevato o molto elevato.</p> <p>Porzioni di conoide; fasce spondali dei corsi d'acqua soggette a dinamica idraulica; versanti potenzialmente soggetti ad attività gravitativa</p>






**Estratto tav. Tav. Geo21 Finero – “Carta della sovrapposizione della zonizzazione geomorfologica ed urbanistica in scala 1:2.000” – Intenti 7 e 8 (Classe Geologica IIIa), Intenti 12 e 4 (Classe Geologica IIa)**




**Estratto tav. Tav. Geo21 Finero – “Carta della sovrapposizione della zonizzazione geomorfologica ed urbanistica in scala 1:2.000” – Intenti 5 e 9 (Classe Geologica IIa)**





**Estratto tav. Tav. Geo21 Malesco – “Carta della sovrapposizione della zonizzazione geomorfologica ed urbanistica in scala 1:2.000” – Intento 1 (Classe Geologica IIa), Intenti 10 e 6 (Classe Geologica IIa)**



**Estratto tav. Tav. Geo21 Malesco – “Carta della sovrapposizione della zonizzazione geomorfologica ed urbanistica in scala 1:2.000” – Intento 11 (Classe Geologica in parte IIIa e in parte IIa)**

Per l'intervento 2, che è lo stralcio di un'area di completamento, o per le attuazioni di aree di completamento vigenti e la loro conversione in aree sature non si sono riportati gli stralci.

Le aree oggetto di variante ricadono per la quasi totalità in Classe Geologica IIa, per quanto riguarda le aree a standard ricadenti in Classe IIIa o le aree agricole si demanda alle valutazioni di dettaglio contenute all'interno della relazione geologica e geologico – tecnica a firma del Dott. Geol Francesco D'Elia.



### 5.3. Estratti Piano di Zonizzazione Acustica Vigente:



Classe I: aree particolarmente protette



Classe II: aree prevalentemente residenziali



Classe III: aree di tipo misto



Classe IV: aree di intensa attività umana



Classe V: aree prevalentemente industriali



Classe VI: aree esclusivamente industriali



Aree sciistiche (L.R. 26/01/09, N.2)



Fascia A (100 m) – Fascia di pertinenza acustica (L.R. 26/01/09, n. 2)



Fascia B (50 m) – Fascia di pertinenza acustica (L.R. 26/01/09, n. 2)



Fascia A (100 m.) di pertinenza della ferrovia




Fascia B (150 m.) di pertinenza della ferrovia


#### Estratto Legenda Tav. Piano di Zonizzazione Acustica Scala 1:5000

Tutti gli stralci del Piano di Zonizzazione Acustica sono orientati a Nord.


In rosso sono individuati gli intenti con relativa numerazione, come elencati nel capitolo precedente. In azzurro, invece, sono individuate le aree di completamento o ampliamento attuate, che verranno convertite in “B - Aree residenziali saturate”.




Estratto Finero tav. PZA Territorio comunale – Piano di Zonizzazione acustica comunale – Intenti 7, 8, 12 e 4  
(Classe Acustica III)



Estratto tav. Finero tav. PZA Territorio comunale – Piano di Zonizzazione acustica comunale – Intenti 5 e 9  
(Classe Acustica III e II)



Estratto tav. Tav. PZA – Piano di Zonizzazione acustica comunale – Intento 1 (Classe Acustica VI), Intento 6 (classe acustica III) e intento 10 (Classi acustiche III, IV e V e VI)




Estratto tav. Tav. 01-V19 – Piano di Zonizzazione acustica comunale – Intento 11 e attuazione aree di ampliamento CA21 e 22





Estratto tav. Tav. 01-V19 – Piano di Zonizzazione acustica comunale – Attuazione area di completamento C39 e C42, entrambe in classe acustica III



Estratto tav. Tav. PZA – Piano di Zonizzazione acustica comunale – Intento 2 (stralcio area di completamento C4) e attuazione area di completamento C55, entrambi in classe III

Le aree oggetto di modifica ricadono prevalentemente in classe acustica III, ad eccezione del nuovo parcheggio (intento n. 9), in classe II, dell'ampliamento dell'area produttiva D-4, che ricade in Classe VI e dello stralcio del viadotto in previsione, che ricade in diverse classi acustiche.

L'area artigianale D2-10 è individuata in Classe III, secondo il Decreto G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802, in classe acustica III è concessa la limitata presenza di attività artigianali, è quindi coerente con i disposti normativi vigenti.

Si rimanda alla lettura del documento a firma del Dott. Paolo Marangon di compatibilità della variante con la Zonizzazione Acustica vigente.

.

#### **5.4. Verifica dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.**

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge per le varianti parziali si richiama l'art. 17, 5° comma della l.r. 56/77 e s.m.i., che recita “sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”.

La variante Parziale 1/2021 prevede lo stralcio di una porzione di “area residenziale di completamento” di cui all'art. 65 della N.T.A. di Piano.

La superficie territoriale stralciata corrisponde a 2.250,00 mq, applicando l'indice di utilizzazione fondiaria desumibile dalle “Schede di normativa” pari a 0,4 mq/mq si ricava una superficie fondiaria di 900 mq. Considerando una densità fondiaria pari a 1,2 mc/mq la volumetria realizzabile è di 1.080 mc, pari quindi a 9 unità di CIRT (considerando 120 mc/abitante).

#### **5.5. Variazione C.I.R.T.:**

Dalla lettura della Relazione Illustrativa della Variante 2009 e dell'elaborato contenente le Schede All. 2-3 Circ. Regionale n. 16/URE-1989 si evince che i P.R.G.C. del Comune di Malesco è stato dimensionato considerando 90 mc/abitante.

Gli interventi che incidono sulla CIRT Vigente sono i seguenti:

- 1. *Intento 5 (Finero): con riferimento all'area di proprietà individuata dal PRGC in parte come agricola ed in parte come area residenziale satura di cui all'art. 3.2.2 – B – Tessuti edilizi saturi, si chiede l'inserimento di una nuova area di completamento residenziale, il terreno è idoneo dal punto di vista geologico (Classe II, si rimanda alla scheda a firma del Dott. Francesco D'Elia) ed è dotata di tutte le opere di urbanizzazione, l'area verrà denominata C67 e avrà una superficie di 1.170 mq (per i***



dettagli quantitativi si richiama l'Elaborato **E: Modifiche a integrazioni SCHEDE All. 2-3 Circ. Regionale n. 16/URE-1989 – Aggiornamento V.P. 1/2022**).

Come visto in premessa con la presenta variante si procede alla conversione in aree sature degli intenti che sono stati attuati, in alcuni casi la potenzialità edificatoria rimanente è piuttosto consistente, viene quindi stralciata e riutilizzata in parte per l'intento 5 a Finero.

Si riporta estratto della tabella dell'Elaborato H, con l'individuazione delle aree di completamento attuate o in parte stralciate e la volumetria utilizzata, individuata sulla base dei Permessi di Costruire rilasciati dal Comune di Malesco:

Aree Normative	1.superficie territoriale	2. superficie fondiaria libera	3. densità fondiaria massima consentita	4. volumi e vani residenziali		Avanzo di volumetria
				esistenti	Previsti	
	mq	mq	mc /mq	mc	mc	
C4	1550		0,8		1240	0
	Stralciata o edificata				(1240)*	
C39	2664		0,8		2129	1444
	Stralciata o edificata				(685)*	
C42	1234		0,8		985	0
	Stralciata o edificata				(985)*	
C55	2024		0,8		1200**	171
	Stralciata o edificata				(1029)*	
					Tot.	1615

**\* VOLUMETRIA PREVISTA DAL PRGC VIGENTE REALIZZATA O STRALCIATA**

Per ogni area di completamento è individuato il volume previsto e quello effettivamente realizzato a seguito di rilascio del Permesso di Costruire (valore tra parentesi con \*). E' stata quindi inserita una colonna in cui è stata calcolata la differenza tra la volumetria prevista dal PRGC e la volumetria effettivamente realizzata, ne deriva un avanzo di circa 1.515 mc, derivanti perlopiù dallo stralcio della porzione non edificata dell'area di completamento C39.

Tale volumetria viene in parte ridistribuita ed utilizzata per la nuova area C67, per la quale si prevede un edificio uni-familiare e si stabilisce una volumetria massima attuabile per il lotto.

Avanzo di volumetria derivante dall'attuazione delle aree di completamento C39 e C55 = 1.615 mc

Volumetria attribuita all'area di completamento C67 = 700 mc

Avanzo di volumetria da attribuire al PRGC Vigente = 915 mc

## 5.6. Variazione aree a standard:

Con la Variante Parziale n. 1/2017 si era proceduto allo stralcio di una porzione di area individuata a Parcheggio pubblico ai sensi dell'art. 3.1.4, inserita per mero errore cartografico, per una superficie di 134 mq.

Con la presente variante le modifiche alle aree a standard sono le seguenti:

Numero intento	Destinazione prevista	Superficie Variante Parziale n. 1/2022 (mq)
7	Parcheggio pubblico	175,00
8	Parcheggio pubblico	120,00
9	Parcheggio pubblico	390,00
	<b>TOT</b>	<b>685,00</b>

Verifica sup. aree a standard V.S. 2009

Totale CIRT = 1998 + 4775 = 6.773 abitanti

Incremento/riduzione max = **± 3.386,5 mq**

**Totale modifiche apportate: - 134,00 mq (Variante Parziale n. 1/2017) + 685,00 mq (Variante Parziale n. 1/2022) = 551,00 mq < 3886,5 mq VERIFICATO**

## 5.7. Variazione Superfici territoriali relative ad attività produttive, direzionali e turistico ricettive

Conseguentemente all'approvazione della Variante Parziale n. 1/2017 era stata stralciata una porzione dell'area D2-7 (Art. 3.3.2. - D2 - Aree artigianali e industriali di nuovo impianto e/o completamento) per una superficie di circa 814 mq.

Riduzione superficie Intento 1 D2-7 V.P. 1/2017 = 814 mq

Per quanto riguarda la presente variante n. 1/2022 le modifiche sono le seguenti:

Conseguentemente all'**Intento 1** (Loc. Cottredo) ed allo stralcio della previsione di viabilità si provvede all'incremento dell'area D2-4 (Art. 3.3.2. - D2 - Aree artigianali e industriali di nuovo impianto e/o completamento) per una superficie di circa 720 mq.

Con l'**intento 4** (Loc. Finero) si prevede l'individuazione della nuova area D1-10 (Art. 3.3.1 – D1 – Aree artigianali confermate), di superficie pari a 500 mq.

L'incremento totale sarà quindi pari a: 720,00 mq (Area D2-4) + 500,00 mq (Area D1-10) = 1.220,00 mq

Superfici produttive ELAB. H V.S. 2009 PRGC Vigente = Sup. D1 + D2 = 43.392 + 35.257 = 78.649 mq <6% = **4.718 mq** (massimo incremento concesso)

**Riduzione attuata con Variante Parziale n. 1/2017 + Incremento previsto con Variante Parziale n. 1/2022 = - 814,00 mq + 1.120,00 mq = 306,00 mq < 4.718,00 mq VERIFICATO**

Per i dettagli si richiama l'*Elaborato E: Modifiche a integrazioni SCHEDE All. 2-3 Circ. Regionale n. 16/URE-1989 – Aggiornamento V.P. 1/2022.*

**5.8. Sintesi Verifica dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.**

Parametri LUR	Parametri	PRGC Variante 1/2022	Verifica
Art. 17 comma 5, lett. a)	Non modifica l'impianto strutturale del PRGC, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione	<b>Nessuna modifica strutturale</b>	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. b)	Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. c) e d) Quantità globale di aree per servizi di cui agli artt. 20 e 21	Limite riduzione fino a 0,5 mq/ab  Limite incremento fino a 0,5 mq/ab	<u><b>Verifica sup. aree a standard V.S. 2009</b></u>  <b>Aree a parcheggio = 1998 + 4775 = 6.773 abitanti</b>  <b>Incremento/riduzione max = ± 3.386,5</b>  <b>VP 1/2022 = + 551,00 mq &lt; 3386,5</b>	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. e) Capacità Insediativa residenziale	Limite incremento < 4%, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa	<u><b>C.I.R.T. V.S. 2009</b></u> <b>N° abitanti/vani residenza stabile: 1.998 unità</b>  <b>VP 1/2022 = nessuna modifica alla CIRT</b>	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. f) Superfici territoriali relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive	Limite incremento < al 6 % nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti	<u><b>ELAB. H V.S. 2009</b></u> <b>Sup. D1 + D2 = 43.392 + 35.257 = 78.649</b>  <b>&lt;6% = 4.718 mq (massimo incremento concesso)</b>  <b>Riduzione superficie D2-7 V.P. 1/2017 = 814 mq + Incremento superficie D2-4 e D1-10 = 1.220 mq TOT. + 306 mq VERIFICATO</b>	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. g) Classificazione geologica ed aree di dissesto	Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione	-	Coerente

	dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente		
Art. 17 comma 5, lett. h) Ambiti art. 24	Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti	-	Coerente

**5.9. Attestazione circa la presunta interferenza con progetti di interesse sovra comunale**

SETTORE	SI	SPECIFICAZIONE DEI PROGETTI	NO
1. Parchi e riserve naturali			X
2. Opere idrauliche e navigazione			X
3. Acquedotti			X
4. Centrali idroelettriche			X
5. Elettrodotti			X
6. Metanodotti			X
7. Strade Statali e Provinciali			X
8. Depurazione acque			X
9. Impianti smaltimento rifiuti			X
10. Attrezzature e Istruzione Superiore			X
11. Aree Produttive Attrezzate			X
12. Altri			X

## 6. INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE

### 6.1. Estratto aerofotogrammetrico




Estratto Ortifoto Intenti n. 7 e 8, 12 e 4






**Estratto Ortofoto – Intenti 5 e 9**



**Estratto Ortofoto – Intento 1, 67 e 10**





**Estratto Ortofoto – Intento 11 e attuazione aree di ampliamento CA21 e 22**



**Estratto Ortofoto – Attuazione area di completamento C39 e C42**





**Estratto Ortofoto – Intento 2 e attuazione Area di Completamento C55**

## **6.2. Vincoli presenti sul territorio**

Le aree oggetto di modifica della Variante Parziale 1/2022 sono sottoposte in alcuni casi a vincolo paesaggistico, si rimanda al capitolo di valutazione di compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale, che nella Tavola P2 censisce ed individua tutti i vincoli in atto:

- **Intento 1** (Loc. Cottredo): Art. 142, lettera g) D.Lgs 42/2004 (territori coperti da boschi)
- **Intento 2** (Loc. Zornasco): Art. 142, lettera c) D.Lgs 42/2004 (fascia di 150 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua)
- **Intento 4** (Finero): -
- **Intento 5** (Finero): Art. 142, lettera c) D.Lgs 42/2004 (fascia di 150 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua)
- **Intento 6** (Cottredo): -
- **Intento 7** (Finero): Art. 142, lettera c) D.Lgs 42/2004 (fascia di 150 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua) - Art. 142, lettera g) D.Lgs 42/2004 (territori coperti da boschi)
- **Intento 8** (Finero): -
- **Intento 9** (Finero): -
- **Intento 10** (Cottredo): Art. 142, lettera c) D.Lgs 42/2004 (fascia di 150 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua) - Art. 142, lettera g) D.Lgs 42/2004 (territori coperti da boschi)
- **Intento 11** (Malesco): -
- **Intento 12** (Malesco): Art. 142, lettera c) D.Lgs 42/2004 (fascia di 150 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua)

La nuova area di completamento di cui all'intervento n. 5 non è interessata da fascia di rispetto cimiteriale. Ricade, invece, all'interno della fascia cimiteriale il nuovo tratto di collegamento stradale di cui all'intervento 11, la cui realizzazione è comunque coerente ai disposti normativi vigenti.



**Nelle aree in variante non sono presenti fasce di rispetto delle captazioni idropotabili ex 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.**

### 6.3. Verifica rispetto agli articoli 4.1.11 e 4.1.16 delle NTA del PRGC Vigente

Con riferimento al P.R.G.C. Vigente sono state individuate alcune zone di valenza storico – archeologica, così come esplicitato nei seguenti articoli:

**Art. 4.1.11. - Fascia di rispetto “Val Loana”**

Nella zona individuata nella planimetria del P.R.G.C. (tav. P1 in scala 1:10.000) quale “zona archeologica in Val Loana” non è ammesso alcun intervento che modifichi lo stato dei luoghi, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RC1 e RC2) sui manufatti esistenti nonché interventi finalizzati alla salvaguardia idrogeologica.


Sono inoltre vietate attività edilizie e/o modifiche agricole che comportino aggressioni alle rocce in posto, apertura di strade, cave, ecc.

**Art. 4.1.16. - Aree a rischio archeologico**

Per le aree ricomprese all'interno della planimetria allegata (*allegato A*), tutti gli interventi che prevedono attività di scavo e di manutenzione del suolo devono essere sottoposti, con trasmissione di elaborati progettuali, al parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, da inserire tra le prescrizioni in fase autorizzativa.

Al fine di verificare la possibile incidenza della aree in variante rispetto ai vincoli sopra riportati si riportano gli stralci della citata Tavola P1 con individuazione della zona archeologica Val Loana ed estratto dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 30-1065 di approvazione della Variante Strutturale 2009, a seguito della quale è stato inserito l'art. 4.1.16 (modifiche ex officio)

### Estratto Tavola P1



ZONA ARCHEOLOGICA VAL LOANA



Tutte le aree oggetto della presente Variante 1/2022 sono esterne a tali perimetrazioni.



#### **6.4. Documentazione Fotografica**

Relativamente alle aree interessate dalla variante, si riportano alcune immagini utili ad inquadrare le aree sulla quali si prevedono gli interventi della Variante Parziale 1/2022:



**Vista dell'area sulla quale si prevede lo spostamento dell'area di completamento dell'intento 5**



**Vista dell'edificio e del garage esistente oggetto dell'istanza n. 12**





**Vista dell'area su cui si prevede la realizzazione del parcheggio di cui all'istanza n.7**



**Vista dell'edificio oggetto dell'istanza n. 4 – Area D1-10**





**Vista dell'area su cui si prevede la realizzazione del collegamento stradale di cui all'istanza n. 11**



**Vista dell'area su cui si prevede l'ampliamento dell'area artigianale D-4**

## **7. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO – AMBIENTALE DEL TERRITORIO**

### **7.1. Inquadramento geografico**

Il territorio comunale di Malesco ha un'estensione di 43.24 kmq ed è ubicato in posizione intermedia nella Val Vigizzo (Alpi Lepontine), allungato in direzione Nord Est – Sud Ovest e confinante con i Comuni di Craveggia, Villette e Re, a Nord, S. Maria Maggiore e Trontano, ad Ovest, Cossogno, a Sud e Cursolo-Orasso, a Sud Est.

Le estreme propaggini meridionali del territorio comunale confinano con Cossogno attraverso l'allineamento Cima di Cortechiuro (2183 m s.l.m.), Cima della Laurasca (2192 m s.l.m.), Bocchetta di Scaredi (2091 m s.l.m.) e Cima Pedum (2053 m s.l.m.).

Ad Ovest, il confine con il Comune di Trontano coincide con una tratta del Rio Val Grande, mentre quello con S. Maria Maggiore corrisponde, in parte, al tracciato del T. Loana ed in parte all'allineamento dei rilievi Moncucco (1961 m s.l.m.), Pizzo Stagno (2182 m s.l.m.) e Pizzo dei Diosi (2163 m s.l.m.).

A Sud Est, il confine con Cursolo-Orasso coincide quasi interamente con la parte alta dell'alveo del T. Cannobino e poi con il Rio di Creves.

Nel settore settentrionale, il confine comunale con Re si sviluppa lungo la Costa della Colmine (1318 m s.l.m.), mentre con il territorio comunale di Villette, il confine si sviluppa lungo l'incisione del Rio Piasca e lungo il Rio Roggia dei Mulini, rispettivamente a Sud ed a Nord della valle del T. Melezzo Orientale.

Infine, all'estremità settentrionale del territorio comunale, è l'incisione del T. Isornino a segnare buona parte del confine con Craveggia.

Su base cartografica il territorio è rappresentato Tavolette IGM della Carta d'Italia, Fogli n° 15, II S.E. "Premosello Chiovenda", n° 16 III N.O. "Santa Maria Maggiore" e n° 16 III S.O. "Monte Zeda" in scala 1:25.000; è inoltre rappresentato nella Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10000, Sezioni n° 052060 – 052070 – 052100 – 052110 – 052140.

### **7.2. Cenni geologici regionali**

L'orogenesi alpina ha portato alla formazione di una catena a falde, risultato diretto della collisione tra due paleocontinenti, africano ed europeo, e della conseguente subduzione della crosta oceanica interclusa.

L'arco montuoso costituito dalle Alpi può essere suddiviso in quattro domini strutturali composti a loro volta da unità tettoniche minori, rappresentati dalle falde di ricoprimento. Seguendo la successione dalle zone interne meridionali a quelle esterne settentrionali, si incontrano:

Dominio Sudalpino - costituito dalle zone meno deformate del margine continentale Adriatico e caratterizzato da due unità principali (Serie dei Laghi e Zona Ivrea-Verbanò) che formano il basamento cristallino delle Alpi Meridionali;

Dominio Austroalpino - composto da elementi crostali paleoafricani e rappresentato dalla "Zona Sesia - Lanzo"; la linea del Canavese lo separa dal dominio precedente, linea che segna il passaggio tra catena a vergenza africana o sud-vergente (Sudalpino) e catena a vergenza europea (Austroalpino, Pennidico ed Elvetico - Delfinese); una fascia modesta e discontinua di ofioliti piemontesi mesozoiche lo separa dal Dominio Pennidico;

Dominio Pennidico - costituito dai resti del prisma di accrezione formatosi nel Cretaceo e da lembi della crosta oceanica della Tetide; è suddivisibile in Dominio Pennidico Superiore, rappresentato dalla "Zona Monte Rosa" e costituito, insieme al Pennidico Medio, da elementi crostali paleoeuropei; Dominio Pennidico Medio, che decorre con andamento sub-parallelo alla linea tettonica Centovalli - Sempione e al fondovalle della Val Vigizzo, è separato dal Pennidico Superiore per mezzo di ofioliti mesozoiche ed è costituito dalla



“Serie Moncucco - Orselina”, localmente chiamata “Serie Orselina”; Dominio Pennidico Inferiore, affiorante al di sotto della linea del Sempione, è costituito dalle falde della “Pioda di Crana” e del “Monte Leone”; Dominio Elvetico - rappresenta il margine continentale paleoeuropeo con i rispettivi sedimenti permomesozoici sradicati.

Dal punto di vista geodinamico, l'evoluzione pre-alpina è segnata da una iniziale orogenesi paleozoica (?-450÷300 Ma) dovuta alla subduzione della litosfera oceanica per attivazione di un margine convergente: diretta conseguenza è la formazione, in corrispondenza dell'Europa centrale, della Catena Ercinica, successivamente ridotta dall'erosione.

Il periodo Permo-Mesozoico è caratterizzato da distensione litosferica (290-150 Ma), con conseguente smembramento del megacontinente Pangea da parte di un ampio ma poco profondo bacino, la Neo-Tetide, che ricopre una crosta continentale continua. Spostamenti relativi dell'attuale Africa rispetto all'Eurasia culminano con un rifting continentale: la Pangea viene articolata in più placche, progressivamente separate da bacini che assumono progressivamente le caratteristiche di veri fondi oceanici. In particolare la storia evolutiva delle Alpi si sviluppa attorno all'oceano Ligure-Piemontese ed al suo prolungamento nord-orientale. Alla fine del Giurassico, variazioni nelle velocità di spostamento delle placche in concomitanza a movimenti rotazionali, comportano l'innescare di fasi di compressione tra i due blocchi continentali, che iniziano il loro avvicinamento: la crosta oceanica interclusa scorre verso Sud sotto il blocco africano, instaurando un processo di subduzione.

Queste condizioni convergenti coincidono con l'orogenesi alpina, che viene comunemente suddivisa in tre stadi principali.

Fase eo-alpina (130-70 Ma): consumato per subduzione il fondo oceanico e chiuso quindi l'oceano Ligure-Piemontese, la collisione della placca europea con quella africana porta alla subduzione della prima sotto la seconda; si formano così falde a vergenza europea e si generano le unità ofiolitiche.

Fase meso-alpina (45-35 Ma): dopo un periodo di stasi, i movimenti subiscono un nuovo forte impulso. Si verifica l'ispessimento e l'espansione sul piano orizzontale della catena, dovuta all'aggregazione, alla pila delle falde eoalpine, di porzioni sempre più estese del margine passivo della placca europea. Il processo produce deformazioni duttili nei settori più caldi e metamorfici della pila delle falde, le prime grandi rotture dell'avampaese europeo ed il distacco delle coperture sedimentarie dal basamento in scorrimento al di sotto della parte frontale della catena, con deformazioni di sottili falde di scollamento. Nell'Oligocene superiore (33-29 Ma) si assiste ad una nuova fase di rilassamento, che permette l'intrusione di dicchi e corpi plutonici.

Fase neo-alpina (29-10 Ma): riprendono ad agire vigorosamente le azioni compressive. Si sviluppa in modo dominante la struttura a doppia vergenza: la catena alpina s.s. continua a propagarsi verso l'avampaese europeo, con formazione di nuove rotture litosferiche e di ulteriori sistemi di falde sempre più esterne e recenti. Il sistema Sud-vergente delle Alpi Meridionali, invece, si sviluppa sul versante interno, svincolato dalla catena a vergenza europea con l'attivazione del lineamento Periadriatico. La storia successiva delle Alpi è rappresentata dalla sua ulteriore frammentazione, dal suo sollevamento alla velocità media di circa un millimetro all'anno e dalla sua erosione.

### **7.3. Inquadramento geologico e strutturale locale**

Il territorio comunale di Malesco è interessato da due linee tettoniche di importanza regionale: la Linea del Canavese e la Linea Centovalli: la prima separa il sistema delle Alpi Meridionali (Sudalpino), a vergenza meridionale, dal sistema Austroalpino, a vergenza europea; la seconda, prolungamento verso Est della Linea del Sempione, è costituita da un sistema di faglie, distensivo, che ricade all'interno della Serie Orselina-Isorno (Zona delle “Radici” – Pennidico Medio) e che separa l'unità Pioda di Crana (Pennidico Inferiore), a Nord, dalla Zona Monte Rosa (Pennidico Superiore).

Da Sud a Nord, nel territorio comunale di Malesco, affiorano le seguenti unità strutturali, con i rispettivi litotipi:

Zona Ivrea-Verbania (Sudalpino): complesso kinzigitico costituito da un'associazione di metapeliti, tra cui predominano le kinzigiti (paragneiss a biotite, granato e sillimanite) e metabasiti (metagabbri ed anfiboliti), con presenza di micascisti e marmi pre-triassici. All'estremità settentrionale della Zona Ivrea-Verbania affiora il corpo ultrafemico di Finero, formato dall'associazione ed alternanza di gabbri e peridotiti.

Scisti di Fobello e Rimella (Austroalpino): si tratta di prevalenti filladi e filloniti che derivano da lembi di copertura mesozoica metamorfosati in facies scisti verdi nella zona di shear legata alla Linea del Canavese. Intercalazioni di marmi e rocce carbonatiche mesozoiche.

Zona Sesia-Lanzo (Austroalpino): si tratta di un complesso articolato composto da parascisti (paragneiss e micascisti) che hanno subito più processi metamorfici (varisco ed alpino), alternati a corpi ignei intrusivi, a loro volta metamorfosati (ortogneiss) e migmatiti gneissiche, con limitate intrusioni di serpentiniti, anfiboliti, dioriti e metadioriti.

Gli affioramenti del sistema Austroalpino (Scisti di Fobello-Rimella e Zona Sesia-Lanzo) si riducono gradualmente verso Est, tendendo a chiudersi nella zona fra Malesco e Finero.

Zona Monte Rosa (Pennidico Sup.): gneiss granitoidi, generalmente a tessitura occhiadina, a metamorfismo alpino e derivati da graniti del Carbonifero, associati a subordinati parascisti (paragneiss e micascisti) polimetamorfici; una sottile fascia di ofioliti mesozoiche (definite come "Zona di Antrona" e non affioranti nel territorio comunale) separa la Zona Monte Rosa dall'unità strutturale seguente.

Serie Orselina-Isorno (Pennidico Medio): rappresenta la cosiddetta "zona delle radici" o "steep belt", tagliata alla base dalla Linea del Sempione e caratterizzata da giaciture subverticali. Nel settore settentrionale del territorio comunale affiorano micascisti e paragneiss appartenenti a tale unità strutturale.

#### **7.4. Inquadramento geomorfologico**

La Valle Vigizzo costituisce un corridoio naturale di collegamento tra l'Ossola ed il Verbania, rappresentando dunque una facile e diretta via di comunicazione tra le due valli.

Dal punto di vista morfologico la Valle Vigizzo è una valle di tipo conseguente rispetto al tracciato della Valle Ossola e sospesa rispetto ad essa, denunciando la sua chiara origine glaciale. Caratteristica è infatti la soglia di Masera, alla confluenza tra il T. Melezza occidentale con il F. Toce, solo minimamente mascherata dagli ampi conoidi di deiezione del Melezza stesso e del T. Isorno.

Il tracciato vallivo è impostato lungo il lineamento tettonico regionale Centovalli – Sempione che, con direzione approssimativa Ovest-Est, disseca la valle sino all'altezza di S. Maria Maggiore, insinuandosi quindi lungo il corso del T. Isornino. Le valli secondarie sono anch'esse di tipo conseguente, con prevalente andamento ortogonale rispetto all'asse vallivo principale: fa eccezione evidente il tracciato dell'Isornino, controllato tettonicamente.

La morfologia della valle è tipicamente glaciale, con "spalle" ben visibili lungo i versanti ed un profilo concavo, in parte regolarizzato al fondovalle dall'accumulo dei sedimenti di facies fluvioglaciale e di conoide. La confluenza tra i numerosi corsi d'acqua del reticolo idrografico e l'asse vallivo è caratterizzata infatti da numerosi e ampi conoidi di deiezione, sovente reincisi, coalescenti e terrazzati dai corsi d'acqua principali. Morfologie di origine glaciale si riscontrano inoltre alla testata dei principali corsi d'acqua, che reincidono gli antichi circhi glaciali: ben evidenti sono quelli del T. Melezza orientale e del T. Loana sul versante meridionale.

Altra caratteristica della Valle Vigizzo è data dalla presenza di due sbarramenti di ablazione glaciale in corrispondenza degli abitati di Re e di Gagnone che hanno dato luogo alla sedimentazione di depositi fini, con abbondanti resti vegetali, attribuiti a facies lacustri interglaciali. Infine, a livello morfologico generale, si evidenzia come la forma valliva sia influenzata nettamente dalla presenza di un displuvio di fondovalle, posto al confine tra gli abitati di S. Maria Maggiore e Druogno, dando origine ai due corsi d'acqua principali, con opposta direzione di scorrimento, costituiti dai Torrenti Melezza Occidentale ed Orientale.

Il reticolato idrografico minore è caratterizzato in genere da pattern subdendritici o subparalleli, per quanto riguarda i corsi d'acqua che scorrono lungo il versante meridionale (esposto dunque a nord) mentre appare più ramificato per i corsi d'acqua del versante opposto, vergente a sud. Entrambi i reticoli possiedono comunque aste principali con tratte rettilinee, chiaramente influenzate dai lineamenti tettonici locali.

In funzione delle caratteristiche litologiche e tessiturali dei depositi presenti, è possibile definire complessi litologici omogenei dal punto di vista geoidrologico, considerando che il flusso idrico sotterraneo avviene con modalità ed intensità estremamente variabili, in base al tipo ed al grado di permeabilità.

In particolare, le formazioni litoidi hanno una permeabilità di tipo secondario, dipendente dal grado di fratturazione della roccia; la permeabilità del substrato roccioso è generalmente caratterizzata da valori bassi o molto bassi, mentre valori relativamente più elevati si hanno in corrispondenza delle zone intensamente fratturate.

I materiali di copertura sono invece caratterizzati da una permeabilità di tipo primario, dovuta alla porosità efficace del deposito; la composizione granulometrica ed il grado di addensamento dei depositi sono gli elementi che, in prima approssimazione, permettono di distinguere corpi con diversa permeabilità.

- Depositi alluvionali e di conoide: si tratta di depositi caratterizzati in genere da una permeabilità da buona ad alta ( $1 \div 10^{-3}$  cm/s), in funzione della granulometria prevalentemente grossolana che li contraddistingue. Interessano tutti i conoidi presenti sul territorio, i terrazzi fluviali e fluvioglaciali ed i depositi degli alvei attivi
- Depositi detritici a tessitura grossolana: possiedono valori di permeabilità alti ( $10 \div 10^{-2}$  cm/s), in funzione della loro pezzatura prevalentemente grossolana, unitamente alla scarsità di matrice fine interclusa.
- Depositi glaciali: caratterizzati in genere da una permeabilità bassa ( $10^{-3} \div 10^{-6}$  cm/s) e comunque estremamente variabile a causa della disomogeneità tessiturale e della maggiore o minore presenza della matrice limo-argillosa. Ad essi sono assimilabili anche i depositi di origine colluviale, costituiti prevalentemente da frazioni granulometricamente fini di suolo con scarso scheletro litico.

Infine, per quanto riguarda i processi morfogenetici tuttora attivi, questi sono da riferire principalmente alla forte energia di rilievo che caratterizza la valle, con corsi d'acqua che non hanno ancora raggiunto il profilo di equilibrio, elevata acclività dei versanti con coperture di diamicton o colluvi a matrice fine, intensa fratturazione del substrato roccioso. Tali fattori sono predisponenti di violenta attività torrentizia, con elevato trasporto solido dovuto sia ad erosione diretta che a frane per scalzamento e per degradazione, e di dissesti coinvolgenti prevalentemente la coltre superficiale, pur non mancando crolli variamente diffusi.

## 8. CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBIENTE BIOTICO

In questo capitolo verrà descritto lo stato attuale delle componenti biotiche relative all'intero territorio comunale ovvero: vegetazione, fauna ed ecosistemi.

### 8.1. Ecomosaico vegetazionale

Attraverso una riclassificazione dell'uso del suolo su dati IPLA (Piano Forestale Territoriale - Area Forestale 16 – Valle Vigizzo) è possibile evidenziare per l'area in studio (Comune di Malesco) la seguente suddivisione in tipi di occupazione del suolo:

#### Superfici forestali

#### Superfici a prevalente valenza pastorale:

- ❖ Pascoli
- ❖ Prato – Pascoli
- ❖ Praterie /Praterie rupicole
- ❖ Cespuglieti

#### Aree urbanizzate e infrastrutture:

- ❖ Aree urbane

#### Acque e greti

#### Rocce e macereti

Le superfici forestali rappresentano per l'area la classe di maggior occupazione del suolo. Tali aree risultano caratterizzate dalla presenza di differenti categorie costituite da latifoglie, in prevalenza faggete.

Le principali caratteristiche selvicolturali delle formazioni censite sono costituite da:

Mesofile, caratterizzate dalla presenza delle seguenti specie: Castagno (*Castanea sativa*), Rovere (*Quercus petraea*); Acero (*Acer campestre*), Tiglio (*Tilia platyphyllos*), Frassino (*Fraxinus Excelsior*), Abete rosso (*Picea abies*), Abete bianco (*Abies alba*), Larice (*Larix decidua*) ma anche dalla robina (*Robinia pseudoacacia*).

Igrofile, site principalmente in prossimità delle ripe, presentano per lo più il Pioppo bianco (*Populus alba*) il Tasso (*Taxus baccata*), l'Ontano nero (*Alnus glutinosa*) e l'Ontano verde (*Alnus viridis*).

Le componenti arbustive potenzialmente presenti sono rappresentate da: Nocciolo (*Corylus avellana*), Frangola (*Frangulas alnus*), Sambuco (*Sambucus nigra*), Biacospino (*Crataegus monogyna*), Rovo (*Rubus fruticosus*), Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*), Rododendro (*Rhododendron*), Mirtillo (*Vaccinium myrtillus*) e Felce aquilina (*Pteridium aquilinum*)

Le superfici a prevalente valenza pastorale sono costituite in prevalente da praterie e prati stabili.

I prati stabili sono costituiti da superfici a colture erbacee foraggere permanenti, attualmente utilizzati con almeno uno sfalcio annuo. Sono costituiti dai prati stabili di fondovalle e di pendice. Nel territorio in esame la loro diffusione è favorita dalla presenza di un fondovalle ampio e a pendici anche con modesta pendenza.

Le essenze più diffuse appartengono alla famiglia delle Graminacee quali il loglio e la gramigna e delle Leguminose quali il Trifoglio pratense

Le praterie e le praterie rupicole sono superfici a copertura prevalentemente erbacea normalmente pascolate da ungulati domestici, risultano diffuse in prevalenza nelle aree di pendice o in alta quota.

Sono costituite da cotiche stabili, spontanee o modificate nella composizione dalle pratiche alpicolturali e impiegate per il pascolamento più o meno intensivo degli ungulati domestici.

La copertura erbacea è normalmente la componente predominante ma può essere presente anche una componente minoritaria basso arbustiva o cespugliosa ad ericacee, ginepri striscianti, rosacee ecc.

Sono costituiti soprattutto da Nardo (*Nardus stricta*) associato a Carice (*Carex sempervirens*), *Trifolium alpinum*, *Arnica montana*, *Potentilla erecta* ed altre specie che arricchiscono le qualità alimentari della cotica



erbosa e le qualità paesaggistica e naturalistica (fiori alpini). A quote più elevate oltre i 2.000 m assumono caratteri di maggiore naturalità, tipica dei pascoli di altitudine.

Le aree urbanizzate e infrastrutture hanno un'incidenza minima sul territorio comunale interessando di preferenza nelle aree di fondovalle.


Le acque e i greti interessano principalmente le aree di fondovalle dove scorre il Torrente Melezzo.


Infine le rocce e macereti interessano soprattutto le aree poste alle quote più elevate spesso caratterizzate da pendenze estreme.

La distribuzione delle diverse categorie del suolo sull'area sono riportate nell'estratto cartografico sotto riportato (Estratto "*Carta forestale e delle altre coperture del territorio*" (IPLA- Regione Piemonte).

**Estratto PTF (IPLA) – “Carta forestale e delle altre coperture del territorio”**

**- Area forestale 16 – Comune di Malesco**





## 8.2. Fauna

Scopo della presente analisi è quello di fornire un quadro faunistico dell'area interessata dalla variante di PRGC.

E' noto che l'interazione tra gli habitat e la fauna che vi insiste è molto stretta, infatti, la presenza della fauna selvatica, nei suoi diversi aspetti e livelli, è relazionata alle caratteristiche vegetazionali dell'area andando a caratterizzare i diversi ecosistemi, terrestri, acquatici e aerei.

Da quanto detto in precedenza e dalla bibliografia consultata (Cartografia tematica dell'Istituto per le Pianta da Legno e l'Ambiente – IPLA), è emerso che nell'area in studio è presente una situazione articolata, con diverse tipologie di boschi, arbusteti e zone aperte, alcuni dei quali anche ascrivibili ad habitat di interesse comunitario.

Per la determinazione delle specie è stata analizzata la distribuzione degli habitat vocazionali unita allo studio della bibliografica specializzata disponibile.

In particolare si è fatto riferimento all'“Atlante degli uccelli nidificanti del Verbano Cusio Ossola” (2006), al Piano faunistico venatorio Provinciale, alla check-list dei vertebrati del Verbano Cusio Ossola.

In relazione alla mobilità degli Uccelli e di buona parte dei Mammiferi, le segnalazioni di presenza delle specie sono da riferirsi, nella maggior parte dei casi, ad un ambito territoriale più vasto di quello relativo alla zona esaminata.

L'area in studio costituisce un ambito di buon pregio faunistico in ragione della varietà e della qualità ambientale.

In generale, la fauna dell'area indagata presenta caratteristiche peculiari tipiche delle zone Alpine con presenza di specie ben adattate alla sopravvivenza in ambienti caratterizzati da temperature rigide per buona parte dell'anno, elevate precipitazione e morfologia aspra e accidentata.

Per quanto riguarda i **mammiferi** sono gli ungulati ad assumere un particolare interesse a testimonianza di un'elevata qualità degli ambienti naturali.

In tale categoria troviamo numerose specie a interesse venatorio quali il cervo (*Cervo elaphes*), il capriolo, (*Capreolus capreolus ssp capreolus*), il camoscio, (*Rupicapra rupicapra*) e la lepre comune (*Lepus capensis*).

Il Capriolo è molto diffuso e il suo numero è aumentato soprattutto negli ultimi anni. Occupa ampie zone spingendosi fino al limite dei boschi, popola tutta la pendice.

Il Camoscio occupa soprattutto la fascia di confine con la vicina Svizzera, tuttavia è facile anche trovarlo nella bassa valle soprattutto in inverno.

Altro mammifero che occupa le quote più elevate è la marmotta soprattutto nei pascoli alti.

Nei boschi e al limitare dei centri abitati è spesso presente la volpe i cui avvistamenti sono più frequenti la notte, momento ideale per le sue incursioni.

Tra gli altri mammiferi presenti troviamo: la faina, il tasso, la lepre variabile. A questi se ne aggiungono altri di dimensioni più modeste quali: l'arvicola delle nevi, il riccio e lo scoiattolo.

Le specie di mammiferi potenzialmente presenti nell'area in studio, vengono riportate nella tabella seguente.



NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	ORDINE
Riccio	<i>Erinaceus europaeus</i>	Insectivora
Toporagno	<i>Sorex araneus</i>	
Talpa	<i>Talpa europea</i>	
Faina	<i>Martes faina</i>	Carnivora
Martora	<i>Martes martes</i>	
Tasso	<i>Meles meles</i>	
Donnola	<i>Mustela nivalis</i>	
Ermellino	<i>Mustela erminea</i>	
Volpe	<i>Vulpes vulpes</i>	
Arvicola delle nevi	<i>Microtus nivali</i>	Rodentia
Arvicola rossastra	<i>Clethrionomys glareolus</i>	
Marmotta	<i>Marmota marmota</i>	
Scoiattolo	<i>Sciurus vulgaris</i>	
Lepre comune	<i>Lepus europaeus</i>	Lagomorpha
Lepre bianca	<i>Lepus timidus</i>	
Cervo	<i>Cervus elaphus</i>	Artiodactyla
Camoscio	<i>Rupicapra rupicapra</i>	
Capriolo	<i>Capreolus capreolus</i>	
Cinghiale	<i>Sus scrofa</i>	
Stambecco	<i>Capra ibex</i>	

**L'Avifauna** rappresenta un elemento caratterizzante l'area, in quanto i boschi offrono rifugio sia alle specie stabili che quelle migratorie.

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	All I 79/409	SPEC
Allocco	<i>Strix aluco</i>		
Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	X	3
Astore	<i>Accipiter gentilis</i>		
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	X	3
Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>		
Beccafico	<i>Sylvia borin</i>		
Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>		
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>		
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>		

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	All I 79/409	SPEC
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>		
Cincia alpestre	<i>Parus montanus</i>		
Cincia dal ciuffo	<i>Parus cristatus</i>		2
Cinciallegra	<i>Parus major</i>		
Cincia Bigia	<i>Parus palustris</i>		3
Cincia mora	<i>Parus ater</i>		
Cinciarella	<i>Parus caeruleus</i>		
Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>		
Codiroso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		2
Codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>		
Cornacchia	<i>Corvus corone</i>		
Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>		
Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>		2
Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>		
Cuculo	<i>Cuculus canorusl.</i>		
Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	X	3
Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	X	
Fringuello	<i>Fringilla coelebs.</i>		
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	X	3
Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>		
Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>		
Lucherino	<i>Carduelis spinus</i>		
Lui' bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>		2
Lui' piccolo	<i>Phylloscopus collydita</i>		
Merlo	<i>Turdus merula</i>		
Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>		
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>		3
Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>		
Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>		
Picchio muratore	<i>Sitta europea</i>		
Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	X	
Picchio rosso maggiore	<i>Picoides major</i>		
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>		2
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>		3
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	X	
Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>		

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	All I 79/409	SPEC
Rampichino alpestre	<i>Cercthia familiaris</i>		
Regolo	<i>Regulus regulus</i>		
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>		3
Rondone comune	<i>Apus apus</i>		
Scricciolo	<i>Troglodytes Troglodytes</i>		
Sordone	<i>Prunella collaris</i>		
Sparviere	<i>Acipiter nisus</i>	X	
Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>		
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>		
Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>		
Storno	<i>Storno vulgaris</i>		3
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>		
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>		
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>		
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>		
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>		3

Tra le specie indicate dal *BirdLife International*, 2004 come categorie SPEC, ovvero specie per le quali risulta di particolare importanza per l'Europa il loro stato di conservazione, si segnala nell'area la presenza potenziale di "specie con stato di conservazione sfavorevole" distinguibili tra quelle con popolazioni concentrate in Europa (priorità 2) e quelle con popolazioni non concentrate in Europa (priorità 3).

Tra le prime (priorità 2) abbiamo :

Cincia dal ciuffo	<i>Parus cirstatus</i>
Codiroso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>
Lui' bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>

Tra le seconde (priorità 3) abbiamo :

Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>
Cincia Bigia	<i>Parus palustris</i>
Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>
Storno	<i>Storno vulgaris</i>
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>

Non risultano presenti specie indicate come "globalmente minacciate" (priorità 1).



Per quanto riguarda gli **anfibi e i rettili**, dall'Atlante degli anfibi e dei rettili" del Piemonte e della Valle d'Aosta (1998), è possibile proporre il seguente elenco di specie potenzialmente presenti.

RETTILI	
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Lucertola vivipara	<i>Lacerta vivipara</i>
Ramarro occidentale	<i>Lacerta bilineata</i>
Biscia dal collare	<i>Natrix natrix</i>
Milordo o Biacco	<i>Coluber viridiflavus</i>
Vipera comune	<i>Vipera aspis</i>
Marasso	<i>Vipera berus</i>

ANFIBI	
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Salamandra pezzata	<i>Salamandra salamandra</i>
Rospo comune	<i>Bufo bufo</i>
Rana temporaria	<i>Rana temporaria</i>

Tutte e 3 le specie di anfibi indicate risultano inserite nell'allegato III della Convenzione di Berna.

L'**ittiofauna** che popola quasi tutte le acque dei rii e torrenti presenti sono riconducibili alle seguenti specie:

- Trota fario (Salmo trutta)
- Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
- Temolo (Thymallus thymassul)

### 8.3. Ecosistemi

In termini semplicistici, un ecosistema può essere definito come un sistema interagente formato da organismi viventi e dal loro ambiente abiotico e capace di autoregolarsi entro certi limiti.

Ai fini della presente applicazione, la ricerca delle componenti dominanti è stata ristretta alla vegetazione ed in particolare, dove presente, alla parte arborea. Ciò è giustificato dal fatto che, possedendo quest'ultima una biomassa di gran lunga superiore a quella delle altre componenti autotrofe ed eterotrofe, essa condiziona, con il proprio metabolismo totale, i flussi energetici ed i cicli propri dell'ecosistema stesso.

Si deve infatti considerare che, in virtù della catena trofica, la biomassa vegetale si identifica come elemento primario da cui dipendono i successivi livelli energetici; ne consegue che l'individuazione e la descrizione degli ecosistemi verrà in primo luogo espressa attraverso una classificazione di tipo vegetazionale.

#### Unità ecosistemiche rilevate

Per l'area in studio sono stati individuate diverse unità ecosistemiche, di queste alcune risultano più o meno condizionate dalla presenza antropica altre invece risultano classificabili come naturali. Di queste ultime, alcune presentano carattere oligotrofico ovvero risultano povere di elementi biotici (es: rocce affioranti con

limitata vegetazione rupicola) mentre altre sono risultano caratterizzate da elementi vegetali ben sviluppati (es: le aree boscate a sua volta diversificate per composizione).

Le unità ecosistemiche principali individuate che vanno a costituire l'ecomosaico dell'area esaminata sono:

- ecosistema antropico (aree urbanizzate);
- aree vegetate a utilizzo antropico (prati, pascoli, boschi coltivati);
- aree naturali (boschi di protezione, incolti improduttivi, zone rocciose etc.);
- il sistema idrico superficiale.

- **Ecosistema antropico:** Sotto tale voce si intendono tutti quegli elementi ecosistemici propri di quello che è definito come habitat umano, comprendenti pertanto le aree urbane e rurali e le infrastrutture. Nel territorio in esame queste risultano concentrate soprattutto nel fondovalle e nel medio o basso versante. Dal punto di vista funzionale si tratta di ecosistemi instabili, la cui funzionalità è legata agli apporti antropici sia in termini energetici che strutturali, in funzione della presenza dell'uomo stesso. Si tratta inoltre di ecosistemi in cui il fabbisogno energetico è elevato, con un livello di omeostasi minimo, al raggiungimento del quale concorrono i pochi elementi "autotrofi" di tale ecosistema, ovvero il verde urbano, flora urbana spontanea ecc..

- **Aree vegetate a utilizzo antropico:** sono costituite da tutte quelle aree spesso prossime ai nuclei abitati e costituiti da prati, pascoli e boschi coltivati.

L'equilibrio e la loro stessa esistenza è legata alla presenza dell'uomo che con i suoi interventi impedisce l'avanzare del bosco da un lato e la conservazione della cenosi artificiale dall'altro.

Si tratta di un ambiente semi-naturale anche se da un punto di vista ecosistemico molto semplificato. Anch'esso però di estrema importanza per le numerose specie della fauna selvatica presenti sia come luogo di rifugio che di sostentamento.

- **Aree naturali:** sono quelle costituite dai boschi, dalle aree rupicole e comunque non facilmente raggiungibili e non utilizzate dall'uomo, dagli incolti improduttivi e dalle aree rocciose.

In generale si tratta di cenosi che si avvicinano di molto a quelle naturali o in evoluzione verso di esse, la cui componente fitocenetica è caratterizzata da una certa stabilità.

Da un punto di vista faunistico tale ecosistema, è di importanza fondamentale in quanto habitat di numerose specie della fauna selvatica.

L'evoluzione di queste cenosi è così lenta che possono essere definite stabili, sebbene pioniere, poiché, date le scarse potenzialità del suolo, difficilmente riusciranno ad evolvere verso tipi più evoluti.

- **Sistema idrico superficiale:** nell'ambito in studio queste superfici sono rappresentate dalle aree occupate dai numerosi corsi d'acqua presenti (rii e torrenti).

In generale si tratta di corsi d'acqua che presentano una dinamica torrentizia con portate massime in corrispondenza di eventi meteorici di significativa intensità.

## **9. ANALISI DI CONGRUITA' DELLE AREE IN VARIANTE RISPETTO ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Il Comune di Malesco ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera del C.C. n. 37 del 29.04.2004.

Le aree oggetto di modifica ricadono prevalentemente in classe acustica III, ad eccezione del nuovo parcheggio (intento n. 9), in classe II, dell'ampliamento dell'area produttiva D-4, che ricade in Classe VI e dello stralcio del viadotto in previsione, che ricade in diverse classi acustiche.

L'area artigianale D2-10 è individuata in Classe III, secondo il Decreto G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802, in classe acustica III è concessa la limitata presenza di attività artigianali, è quindi coerente con i disposti normativi vigenti.

Si rimanda alla lettura del documento a firma del Dott. Paolo Marangon di compatibilità della variante con la Zonizzazione Acustica vigente.



## **10. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE DI PIANO (allegato I, punto 1 del D. lgs n. 4/2008)**

### **10.1. Definizione ambiti di influenza della variante**

Con la presente variante si procede a recepire all'interno del piano le richieste presentate da alcuni cittadini in sede di manifestazioni di intenti ad edificare, lo stralcio di alcune aree per le quali non sussiste interesse edificatorio e della previsione di viabilità sul Melezzo, vengono inoltre inserite alcune aree a standard pubblico.

### **10.2. Rapporto con altri piani o programmi**

La pianificazione locale influenza il territorio in maniera diretta e non può perdere i riferimenti alle strategie a scala intercomunale, provinciale, regionale e nazionale. Gli strumenti di pianificazione influenzano infatti, direttamente o indirettamente, le trasformazioni del campo biotico, abiotico e antropico.

Il piano deve quindi rendere le proprie azioni locali compatibili e coordinate alle strategie a scala più vasta.

Nel complesso quadro dei riferimenti programmatici si possono individuare:

- Un primo livello di carattere regionale costituito dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R), dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R) e dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- Un secondo livello di carattere provinciale costituito dal Piano Territoriale Provinciale

In particolare gli strumenti regionali vanno a definire il nuovo "Quadro di Governo del Territorio", finalizzato a definire ed aggiornare gli strumenti di pianificazione regionale, adeguandoli alle nuove normative in materia ambientale e paesaggistica.

### **10.3. RAPPORTO CON P.T.R.**

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali.

In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di provincie, comunità montane e comuni.

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008), redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 e definitivamente approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.


La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il territorio è stato articolato in AIT (Ambiti di Integrazione Territoriale) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.

Il Comune di Malesco fa parte dell'AIT 1 Domodossola. Per tale AIT sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:

- Valorizzazione del territorio: Conservazione e gestione dell'ingente patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate naturali). Controllo dell'uso e dello stato ambientale delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico, industriale e da incendi. Contenimento dell'uso del suolo e riordino del sistema insediativo di fondovalle, con recupero dei siti da bonificare e delle vaste aree industriali e terziarie dismesse o sottoutilizzate e valorizzazione del sistema insediativo tradizionale (case walser). Interventi in funzione della riconversione dei settori manifatturieri maturi e dell'attrazione/incubazione di imprese e servizi capaci di differenziare le attività e frenare la riduzione del presidio umano nella montagna interna e il degrado del patrimonio architettonico tradizionale delle borgate. Particolare attenzione ai servizi formativi per la riqualificazione dell'offerta di lavoro. Realizzazione del "Parco agricolo del Toce". Attivazione di APEA in riferimento al progetto Domo 2.
- Turismo: Valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali (comprese produzioni tipiche agricole e artigianali) e dei bacini sciistici per un turismo di qualità, diversificato, diffuso e sostenibile, integrato nel circuito dei laghi e inserito nelle relazioni transfontaliere con il Vallese.
- Risorse e produzioni primarie: Aumento della produzione energetica attraverso l'uso sostenibile del potenziale idroelettrico inutilizzato delle biomasse forestali integrate nella filiera ovra comunale- energia, estesa all'AIT Verbania-Laghi.
- Ricerca, tecnologie, produzioni industriali: In connessione con il Tecnoparco del lago Maggiore: localizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e sulla prevenzione e il monitoraggio dei rischi ambientali. Sostegno alla riqualificazione del settore estrattivo lapideo, attraverso lo sviluppo di servizi tecnologici, commerciali, di design e formativi.
- Trasporti e logistica: Rilancio della vocazione trasportistica e logistica di Domodossola sull'asse del Corridoio 24: - adeguamento della ferrovia del Sempione in relazione all'aumento di traffico conseguente l'apertura del Loetschberg; riuso dello scalo ferroviario e delle aree industriali vicine come insediamento inserito nella filiera logistica del quadrante regionale N-E (progetto Domo 2).

I contenuti del piano sono riassunti nella Tavola di progetto che descrive le principali componenti del territorio e definisce, sotto l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico.






## SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE


Livelli di gerarchia urbana



## INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO



## TEMATICHE SETTORIALI DI RILEVANZA TERRITORIALE




Verbano Cusio Ossola: energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica

## INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'



## BASE CARTOGRAFICA



Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).

Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. **Dalla loro analisi non sono emersi contrasti evidenti tra i contenuti della presente variante e le indicazioni di carattere regionale.**

Si segnalano le seguenti linee di indirizzo:

art. 20 – Aree urbane esterne ai centri storici – (...) *la pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica. (...)*

Art. 23 – Reti turistiche integrate – (...) *La pianificazione locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, definisce azioni volte a:*

- a) valorizzare le risorse locali individuando nel patrimonio naturalistico e storico culturale le aree con maggiori potenzialità di sviluppo;*
- b) valorizzare i nuclei edificati che hanno mantenuto le loro caratteristiche e valenze ambientali;*
- c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali promuovendo la connessione tra le strutture museali, artistiche e architettoniche esistenti;*
- d) incentivare gli investimenti coerenti con gli obiettivi di diversificazione turistica, ampliamento della stagionalità, potenziamento e articolazione dell'offerta ricettiva;*
- e) recuperare e valorizzare i percorsi escursionistici legati alla storia locale;*
- f) valorizzare l'agriturismo come fonte di reddito integrativo di quello agricolo;*
- g) valorizzare il turismo naturalistico tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, favorendo la biodiversità.*

Art. 29 – Territori montani – (...) *la pianificazione locale (...) definisce azioni volte a garantire:*

- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;*
- b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;*
- c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;*
- d) il potenziamento attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;*
- e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;*
- f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. (...)*

art. 31 – Contenimento uso del suolo – (...) *la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:*

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;*
  - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;*
  - c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (...)*
- (...) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.*

Art. 32 – La difesa del suolo – (...) *I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.*

*La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.*

*I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree. (...)*

### **10.3.1 Verifica rispetto ai contenuti dell'art. 31 del PTR – Consumo di Suolo**

In merito al consumo di suolo, è stato quantificato l'incremento determinato dalle scelte introdotte dalla variante in esame.

In particolare, è stata effettuata un'analisi finalizzata a verificare l'incremento del consumo di suolo determinato dalle nuove previsioni della variante 1/2016 rispetto allo stato di fatto, quest'ultimo quantificato sulla base degli unici dati a disposizione, rappresentati dal "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015", approvato con D.G.R. n 34 - 1915 del 27.07.2015.

Il "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 34-1915 del 27 luglio 2015, per il comune di Malesco individua i seguenti dati:

Sup. ha 4318

CSU = 100 ha (3% = 3 ha = 30.000 mq)

CSI = 14 ha


CSR = 0 ha

CSC = 114 ha

Nel seguito:

- Viene riportato uno stralcio cartografico che evidenzia il dato relativo al Consumo di Suolo per l'anno 2013 e la distribuzione delle nuove previsioni a Finero, la C67 e i nuovi parcheggi di cui agli interventi 7 e 8 sono posti fuori dalle aree già inserite in contesti urbani consolidati, la D1-10 e il nuovo parcheggio di cui all'intento 9 sono invece all'interno di contesti urbani.





**Estratto Loc. Finero**

- Viene riportato uno stralcio cartografico che evidenzia il dato relativo al Consumo di Suolo per l'anno 2013 e la distribuzione delle nuove previsioni a Cottredo, l'area ad uso agricolo non costituisce consumo di suolo urbano, mentre l'ampliamento dell'area artigianale D2-4 è posta fuori dalle aree già inserite in contesti urbani consolidati. Lo stralcio della porzione di viabilità non viene considerato.



**Estratto Loc. Cottredo**

Per quanto riguarda gli interventi a Malesco o a Zornasco, trattandosi di stralci, riconoscimento di attuazione o di inserimento di un collegamento viabilistico essi non costituiscono nuovo consumo di suolo urbano.

Considerando i contenuti della variante 1/2022 ed evidenziando le superfici in variante previste, le aree che costituiscono potenziale consumo di suolo sono quindi le seguenti:

D2-4 (ampliamento)	720 mq
C67	1.170 mq
Parcheggio Intento 7	175 mq
Parcheggio Intento 8	120 mq
<b>TOTALE</b>	<b>2.185 mq</b>

Riprendendo i contenuti della Variante Parziale n. 1/2017 il consumo di suolo era stato conteggiato come segue:

NI15	3.002 mq
C66	3.118 mq
<b>TOTALE</b>	<b>6.120 mq</b>

La superficie totale delle suddette aree in variante n. 1/2022, sommata a quelle precedentemente individuate con la Variante Parziale n. 1/2017 **è quindi pari a circa 8.305 mq, ovvero il 0,88% del CSU** contenuto all'interno dell'Elaborato Regionale. Le previsioni lasciano comunque spazio per eventuali future necessità cogenti all'interno del prossimo quinquennio di riferimento.

#### **10.4. RAPPORTO CON P.P.R.**

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerosi osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntuale riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune esigenze contingenti, l'integrazione delle prescrizioni dell'articolo 13 delle Norme di Attuazione, demandando a una fase successiva l'intera revisione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all'articolo 13 delle Norme di Attuazione).

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare d'attuazione del Protocollo di intesa dell'11 luglio 2008, ed è proseguita dopo l'adozione, con specifico riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della loro

disciplina normativa. L'insieme dei contributi pervenuti ha portato a un processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a predisporre uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace. E' stato infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, esso rappresenta lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina attraverso le presenti norme la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr), definisce gli indirizzi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio del Piemonte.

Come enunciato all'art. 3 comma 4 delle NTA:

*“Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal Ppr, attraverso:*


- a) la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e delle attività connesse;*
- b) la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate;*
- c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali;*
- d) il contenimento dell'edificato frammentato e disperso, al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali”*

Il PPR enuncia quanto segue all'art 6 Valutazione ambientale strategica

- [1]. La Valutazione ambientale strategica (Vas) è uno strumento atto a valutare, a priori, gli effetti ambientali indotti dall'attuazione di un piano o di un programma, garantendo l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo decisionale fin dalla fase di elaborazione di tali piani o programmi.*
- [2]. La Vas costituisce un'azione fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del Ppr; a tal fine, l'attività di valutazione si avvale di tutti gli elementi e informazioni in possesso della Regione e del Ministero, nonché delle altre amministrazioni pubbliche.*
- [3]. Ciascun piano territoriale e settoriale, alle diverse scale, misura la sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie previsioni in rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Ppr e del Ptr, così come espressi nelle rispettive Vas.*

Il Comune di Malesco appartiene per la parte edificata all'ambito 5 – Valle Vigizzo, per la parte alta montana appartiene all'ambito 10, così come riportato nella cartografia sotto riportata.






Il piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Norme di attuazione
- Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (Prima parte e Seconda parte);
- Schede degli ambiti di paesaggio
- Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio
- Tavole di Piano
  - o **P1 Quadro strutturale 1:250.000**
  - o P2 Beni paesaggistici
  - o **Quadro d'unione** (scala 1:250.000);
  - o 6 Tavole (scala 1:100.000):
  - o **P2.1 – P2.2 – P2.3 – P2.4 – P2.5 – P2.6**
  - o **P3 Ambiti e unità di paesaggio** (scala 1:250.000)
  - o P4 Componenti paesaggistiche\_
  - o **Quadro di unione 1:250.000**
  - o 22 Tavole (scala 1:50.000):
  - o **P4.1 – P4.2 – P4.3 – P4.4 – P4.5 – P4.6 – P4.7 – P4.8 – P4.9 – P4.10 – P4.11 – P4.12 – P4.13 – P4.14 – P4.15 – P4.16 – P4.17 – P4.18 – P4.19 – P4.20 – P4.21 – P4.22**
  - o **P5 Rete di connessione paesaggistica** (scala 1:250.000)
  - o **P6: Strategie e politiche per il paesaggio** (scala 1:250.000)
- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica
- Piano di monitoraggio

Consultate le schede contenute nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, altro strumento fondamentale nell'applicazione della tutela del P.P.R., non esistono particolari prescrizioni per le aree oggetto di variante.

Si riportano estratti delle tavole P 2 – Beni paesaggistici e P 4 – Componenti paesaggio.



**Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004**

- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141



### **Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 \***



Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)



Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)



Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)



Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)



Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)



Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)



Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)

Dall'estratto della tavola P2: Beni paesaggistici, scala 1:100.000 stampata alla scala 1:25000 si rileva che le aree in variante ricadono nei seguenti beni:

- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. L.gs n. 42/2004.

Dall'estratto della tavola P3: Ambiti e unità di paesaggio, si rileva che il comune di Malesco ricade nei due ambiti 5 Val Vigizzo e 10 Val Grande, le aree in variante ricadono prevalentemente nell'ambito 5, ad eccezione degli interventi conseguenti agli intenti n. 7 e 13 posti a Finero, che ricadono all'interno dell'Ambito 10.

## **AMBITO 5 VAL VIGIZZO**

### **STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE**

- *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni antistanti al piazzale della Chiesa di Toceno nel Comune di Craveggia (DD.MM. 04/04/1932);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel Comune di Malesco (D.M. 01/08/1985).*

### **INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI**

*La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico e del contesto paesaggistico a esso connesso e la valorizzazione delle attività caratterizzanti la vallata costituiscono gli obiettivi strategici principali. Perciò sono necessari alcuni interventi settoriali o puntuali:*

- *promuovere i centri vicini a Santa Maria Maggiore, al fine di favorire la decongestione di quest'ultima: azioni di salvaguardia e recupero del patrimonio storico esistente anche in relazione alla valorizzazione turistica dei luoghi;*
- *contenere le aree di espansione a favore della riqualificazione dei centri minori;*
- *regolamentare l'attività edilizia e il mantenimento d'uso dei materiali tradizionali e delle lavorazioni artigianali (legno, pietra, intonaco), con norme specifiche nei piani regolatori;*
- *regolamentare e limitare la demolizione e sostituzione edilizia nei nuclei insediativi storici, anche minori (frazioni), in particolare di strutture collettive antiche come forni, lavatoi, torchi, ecc.;*
- *recuperare il sistema degli alpeggi sia di alta sia di bassa quota, recuperando le funzioni originali;*
- *porre attenzione nei confronti dell'insediamento di nuove attività di servizio e loisir; - mitigare e ridurre gli impatti e il consumo di suolo;*
- *regolamentare con piani specifici l'installazione di antenne per telefonia mobile e tralicci per linee elettriche ad alta tensione;*
- *regolamentare l'installazione dei pannelli solari con norme specifiche nei piani regolatori;*
- *limitare i nuovi elementi infrastrutturali puntuali (parcheggi, roatorie, svincoli);*
- *regolamentare con specifici piani il numero e le caratteristiche delle nuove strade carrabili (agrosilvopastorali, per turismo, trasfrontaliere), l'allargamento delle sedi stradali, le caratteristiche dei manti stradali e in particolare i guard-rails e barriere, da studiare in modo che non risultino antiestetici e non ostruiscano visuali e conservando elementi e manufatti storici;*
- *introdurre modalità di gestione sostenibile dei flussi veicolari;*
- *regolamentare lo sfruttamento idroelettrico, in particolare quello di privati e con piccole portate, nel rispetto di ecosistemi e paesaggio, mediante piani compatibili concertati tra gli enti a tutti i livelli;*
- *tutelare adeguatamente le pozze e cascatelle lungo il torrente Loana in località Camini di Santa Maria Maggiore e perseguire la relativa valorizzazione turistica;*
- *recuperare i villaggi semi-abbandonati sul versante destro orografico, in particolare il nucleo di Marone;*
- *recuperare, riattivare e tutelare dal punto di vista paesaggistico le terme di Craveggia con nuovo collegamento alla Valle Vigizzo, evitando il ricorso a infrastrutture a elevato impatto sul paesaggio e l'ambiente.*

*Per quanto riguarda gli aspetti rurali e silvocolturali:*

- *incentivare prioritariamente la conservazione delle praterie alpine più vocate al pascolo e il mantenimento delle radure nel piano montano, anche per valorizzare le produzioni d'alpeggio tipiche;*
- *incentivare la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle diverse razze e categorie, per non causare il progressivo depauperamento della risorsa, innescando fenomeni erosivi e di degrado delle cotiche pastorali;*
- *sviluppare la pianificazione forestale per una gestione sostenibile almeno per le principali proprietà comunali;*
- *conservare e rispettare le torbiere e le zone umide di alta quota (costituenti habitat di interesse comunitario), prevenendo danni da calpestio di mandrie, turisti, veicoli.*

*Per gli aspetti insediativi è importante:*

- *evitare la saturazione del fondovalle da parte del costruito, in particolare a valle di Druogno;*
- *evitare la saldatura con edificato a carattere dispersivo dei centri di Druogno, Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia e Malesco; favorire, nei medesimi centri, il ricompattamento e il riordino del costruito di carattere suburbano.*

## **AMBITO 10 VAL GRANDE**

UNITA' DI PAESAGGIO 1002 - Versanti esterni della Val Grande

### **STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE**

- Parco Nazionale della Val Grande;
- SIC: Val Grande (IT1140011);
- ZPS: Val Grande (IT1140011);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e dei dintorni del comune di Mergozzo (D.M. 25/02/1974);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Mergozzo, S. Bernardino Verbano e Verbania (D.M. 21/06/1977);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel comune di Malesco (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Val Grande e Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e San Bernardino Verbano (D.M. 01/08/1985).

### **INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI**

*L'alto valore naturalistico dovuto all'attuale assenza di attività antropica è il principale aspetto da porre in evidenza e che deve guidare qualsiasi pianificazione strategica dell'area.*

*Un potenziamento delle strutture ricettive per turismo naturalistico ed escursionistico e una maggiore comunicazione e informazione diffusa e in loco possono aumentare gli accessi in valle, ma devono essere sempre accompagnati da regolamentazione previa valutazione caso per caso del carico di fruizione ammissibile. La viabilità, anche sentieristica, quasi del tutto assente o compromessa concorre a mantenere l'inaccessibilità: risultano opportuni interventi di miglioramento e manutenzione dei sentieri.*

*Analogamente, il recupero di aree aperte presso insediamenti rurali e alpeggi è auspicabile sia in termini paesaggistici sia come conservazione della memoria storica dei luoghi e delle attività a essi collegate.*

*Sono necessarie infine azioni per la conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, anche prevedendo funzioni di servizio e di ricettività.*

*Per gli aspetti forestali è necessario:*


- *guidare l'evoluzione del bosco in alcune porzioni accessibili, avviando a fustaia le faggete e diradando le neoformazioni, altrimenti vi è un rischio concreto di mantenere popolamenti tendenzialmente coetanei e quindi di invecchiare omogeneamente;*
- *stimolare la potenzialità della gestione forestale polifunzionale fuori parco in Val Loana, con avviamento a fustaia delle faggete in mescolanza con abete bianco e rosso.*

*Per gli aspetti insediativi è importante:*

- *incentivare i processi di salvaguardia e recupero dei villaggi e borgate di alta quota.*



Tav. PPR P4 Componenti paesaggistiche –   Localizzazione area




**Componenti naturalistico-ambientali**


- Aree di montagna (art. 13)
- Vette (art. 13)
- Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
- Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
- Zona Fluviale Allargata (art. 14)
- Zona Fluviale Interna (art. 14)
- Laghi (art. 15)
- Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
- Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
- Praterie rupicole (art. 19)
- Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
- Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
- Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15



Per quanto riguarda la Tav. P4, vista la scala di visualizzazione della Tav. rispetto alla quantità di elementi individuati cartograficamente, si riporta estratto effettuato tramite consultazione WebGis, al fine di verificare la presenza di vincoli dettati dal P.P.R., intervento per intervento, mediante l'interrogazione dei dati cartografici:




**Estratto Tavola P4 - Intenti n. 7 e 8, 12 e 4**




**Estratto Ortofoto - Intenti 5 e 9**





**Estratto Tav.P4 – Intento 1, 67 e 10**




**Estratto Ortofoto – Intento 11 e attuazione aree di ampliamento CA21 e 22**














**Estratto Ortofoto – Attuazione area di completamento C39 e C42**



**Estratto Ortofoto – Intento 2 e attuazione Area di Completamento C55**

	Aree di montagna (art. 13)
	Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
	Zona Fluviale Interna (art. 14)
	Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
	Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
	Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
	Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
	Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
	Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)



Le aree oggetto di variante sono interessate dalle seguenti componenti paesaggistiche:

- “Aree di montagna” - art. 13
- “Fasce fluviali interne” - art. 14
- “Territori a prevalente copertura boscata” – art. 16
- “Praterie, prato – pascoli, cespuglieti” – art. 19
- “aree urbane consolidate” m.i. 2 – art. 35
- “Tessuti discontinui suburbani” m.i. 4 - art. 36
- “Aree di dispersione insediativa” (m.i. 6,7) – art. 38
- “Luoghi di villeggiatura e centri del loisir” – art. 26

<b>1. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<b>Articolo 13. Aree di montagna</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);</li> <li>- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana</li> <li>- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali);</li> <li>- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.</i></p>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 10</i></p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>• reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;</li> <li>• garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.</li> </ul>	<p><b><u>All'interno delle aree normative di cui all'art. 13 ricadono tutti gli interventi previsti dalla Variante n. 1/2022.</u></b></p> <p><b><u>Gli interventi di cui agli intenti 7, 8, 9 e 11 sono in linea con il potenziamento delle funzioni residenziali, in quanto volte a migliorare i servizi o i collegamenti.</u></b></p> <p><b><u>La compatibilità di tali interventi all'assetto geomorfologico è regolamentata dalle schede geologiche allegate, alcune di esse dovranno inoltre essere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.</u></b></p> <p><b><u>Gli stralci non sono in contrasto con le direttive.</u></b></p>
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <p>a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di</p>	<p><b><u>Nessuno dei suddetti interventi rientra tra quelli normati dal comma 11 o ricade tra le aree individuate</u></b></p>



esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;

- b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

*comma 12*

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;
- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per

dai commi 12 e 13.

<p>contenere il numero dei relativi sostegni.</p> <p>Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</p> <p><b>comma 13</b></p> <p>Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;</li> <li>alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;</li> <li>alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.</li> </ol>	
<p align="center"><b>Articolo 14. Sistema idrografico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);</li> <li>- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);</li> <li>- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").</i></p>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><b>comma 7</b></p> <p>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;</li> <li>assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione</li> </ol>	<p><b><u>All'interno delle aree normative di cui all'art. 14 sono previsti i seguenti interventi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Intento 5: nuova area di completamento</u></b></li> <li>• <b><u>Intenti 7-9: nuove aree parcheggio</u></b></li> <li>• <b><u>Intento 12: riconoscimento area satura esistente</u></b></li> <li>• <b><u>Intento 10: stralcio previsione viadotto</u></b></li> </ul> <p><b><u>Tutti gli interventi si pongono ad una distanza dai corsi d'acqua tale per cui non esistono interazioni con il corso stesso o gli ecosistemi dello stesso.</u></b></p> <p><b><u>L'unico intervento oggetto della normativa era quello relativo al nuovo viadotto, che viene però</u></b></p>

<p>del PAI;</p> <p>c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</p> <p>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	<p><u>stralciato.</u></p>
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 8</i>  <i>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</i></p> <p>a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <p>I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;</p> <p>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;</p> <p>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</p> <p>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</p> <p>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</p> <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p>	<p><u>Si richiama quanto visto sopra, tutti gli interventi di nuovo insediamento o ampliamenti sono normati da apposita scheda geologica. Gli indici fondiari sono piuttosto bassi ed il rapporto di copertura massimo al 30% garantisce che vengano mantenute ampie aree a verde.</u></p>



<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><u>comma 11</u>  <i>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</i></p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	<p><b><u>Si richiama quanto visto sopra per quanto riguarda</u></b></p> <p><b><u>gli interventi trasformativi e si precisa che non sono</u></b></p> <p><b><u>previsti interventi di produzione idroelettrica.</u></b></p>
<p align="center"><b><u>Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</u></b></p> <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i>  - <i>territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p> <p><u>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.</u></p>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><u>comma 6</u>  Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p> <p>a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;</p> <p>b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;</p> <p>c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;</p> <p>d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;</p> <p>e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</p> <p>f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</p> <p><u>comma 7</u>  Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p>	<p><b><u>All'interno delle aree normative di cui all'art. 16 sono</u></b></p> <p><b><u>previsti i seguenti interventi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Intento 6: individuazione di area agricola produttiva</u></b></li> <li>• <b><u>Intento 7: realizzazione nuovo parcheggio</u></b></li> </ul> <p><b><u>Tali interventi lambiscono solo alcune porzioni</u></b></p> <p><b><u>marginali delle aree boscate individuate, saranno</u></b></p> <p><b><u>oggetto di specifica autoirizzazione paesaggistica.</u></b></p> <p><b><u>Non sono presenti castagneti da frutto o aree di cui</u></b></p> <p><b><u>al comma 7 lettera b.</u></b></p>

<p>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</p> <p>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervissibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</p>	
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><b>comma 11</b> I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><b>Comma 12</b> Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><b>Comma 13</b> Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	<p><b><u>Come detto sopra gli interventi lambiscono gli eventuali boschi in maniera marginale, non sono presenti habitat d'interesse comunitario e, se dovesse occorrere, in fase di rilascio delle autorizzazioni sarà vincolato al rispetto della L.R. 4/2009</u></b></p>
<p align="center"><b><u>Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</u></b></p>	
<p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</li> <li>- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</li> <li>- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura);</li> </ul>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><b>comma 10</b> Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	<p><b><u>All'interno delle aree normative di cui all'art. 19 sono previsti i seguenti interventi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Intento 5: nuova area di completamento</u></b></li> <li>• <b><u>Intento 8: nuove aree parcheggio</u></b></li> <li>• <b><u>Intento 12: riconoscimento area saturata esistente</u></b></li> <li>• <b><u>Intento 10: stralcio previsione viadotto</u></b></li> </ul> <p><b><u>Gli stralci di cui all'intento 10 relativi alle modifiche di previsione viabilistica sono coerenti con le direttive</u></b></p>

	<p><u>di cui al comma 10.</u></p> <p><u>La nuova area a parcheggio di cui all'intento 8 è volto</u></p> <p><u>alla ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio</u></p> <p><u>esistente.</u></p> <p><u>L'intervento n. 5 è conseguente a specifiche</u></p> <p><u>manifestazioni di interesse ad edificare, individuate</u></p> <p><u>in zone geo-morfologicamente idonee e connesse</u></p> <p><u>all'edificato esistente, in un'ottica di valorizzazione</u></p> <p><u>delle porzioni nelle quali esiste un edificio</u></p> <p><u>consolidato.</u></p>
<p><b>Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo</b></p>	
<p><b>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi, concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);</li> <li>- luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);</li> <li>- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).</li> </ul> <p>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.</p>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p>comma 3</p> <p>I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:</p> <p>a. tutela e valorizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;</li> <li>dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;</li> <li>dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.</li> </ol> <p>a. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;</p> <p>b. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;</p> <p>c. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;</p> <p>d. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gli allineamenti e i profili altimetrici;</li> <li>gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di</li> </ol>	<p><b>All'interno di questa norma ricade l'intento 2 relativo allo stralcio di un'area di completamento in quanto attuata e la previsione di collegamento viabilistico a servizio del cimitero esistente (Intenti n. 11), oltre che la conversione di alcune aree di completamento o ampliamento già attuate.</b></p> <p><b>Queste tipologie di intervento non sono in contrasto con l'articolato normativo.</b></p>



<p>finitura e del colore;</p> <p>III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;</p> <p>IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;</p> <p>V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;</p> <p>VI. le recinzioni.</p>	
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:</p> <p>a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;</p> <p>b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.</p> <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	<p><b>Non sono presenti gli elementi di cui al comma 4.</b></p>
<p><b>Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)</b></p> <p>m.i. 1: morfologie insediative urbane consolidate dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</p> <p>m.i. 2: morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</p> <p>m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o 2.)</p>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p>comma 3</p> <p><u>I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo</u></p> <p><u>24, comma 5:</u></p> <p>a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</p> <p>b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p> <p>comma 4</p> <p>I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	<p><b>All'interno delle aree di cui alla morfologia insediativa 4 sono previsti i seguenti interventi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intento 11 – nuova previsione viabilistica</b></li> <li>• <b>Intento 9 – nuovo parcheggio pubblico</b></li> <li>• <b>Intento 4 – conversione in area produttiva</b></li> </ul> <p><b>Gli interventi non sembrano in contrasto con i disposti dell'articolo, la realizzazione del nuovo parcheggio è anzi coerente con i disposti della lettera b).</b></p>

<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p>comma 5</p> <p>I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. Inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:</p> <p>a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;</p> <p>b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;</p> <p>c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.</p>	<p>-</p>
<p align="center"><b>Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)</b></p> <p><i>Tessuti discontinui suburbani ( zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane).</i></p>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p>comma 3</p> <p>I piani locali garantiscono:</p> <p>a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;</p> <p>b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;</p> <p>c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.</p>	<p><b>All'interno delle aree di cui alla morfologia insediativa 4 sono previsti i seguenti interventi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intento 11 – nuova previsione viabilistica</b></li> </ul> <p><b>L'intervento non sembra in contrasto con i disposti dell'articolo.</b></p>
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p>comma 5</p> <p><i>Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</i></p> <p>a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.</p> <p>b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;</p>	<p><b>La previsione di viabilità è volta a migliorare la fruibilità del cimitero e del parcheggio ad esso antistante.</b></p>

<p>c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;</p> <p>d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;</p> <p>f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)</b></p>	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i>  <i>m.i.6:prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i>  <i>m.i.7:prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i></p>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><b>comma 3</b>  I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><b>comma 4</b>  Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <p>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</p> <p>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</p> <p>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</p> <p>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</p>	<p><b>All'interno delle aree di cui alla morfologia insediativa 4 sono previsti i seguenti interventi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intento 1 – nuova area artigianale</b></li> <li>• <b>Intento 2 – stralcio di porzione di area di completamento</b></li> </ul> <p><b>Lo stralcio della porzione di area di completamento è coerente con il disposto normativo, l'intento 1 relativo all'area artigianale è posto in un'area interstiziale, in buona parte già edificata ad uso produttivo, l'intervento è quindi coerente con la lettera b del comma 4.</b></p>



2. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<u>Prescrizioni specifiche</u>	<u>Riscontro</u>
<u>Non sono previsti interventi all'interno dell'area</u> <u>individuata sul territorio comunale ai sensi dell'art. 136</u> <u>del Codice</u>	

#### 10.5. RAPPORTO CON P.A.I.

La legge 183/89, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità d'azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo. Le finalità della legge sono quelle di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi".

Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione è costituito dal Piano di Bacino, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato".

Il processo di formazione del Piano, dovendo affrontare una realtà complessa come quella del bacino del Fiume Po, avviene per Piani stralcio, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più urgenti.

Il P.A.I. è stato adottato definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po nel corso di una riunione svoltasi a Roma il 26 aprile 2001; primo Piano a livello nazionale predisposto ai sensi delle leggi 183/89 sulla difesa del suolo e 365/2000 sull'alluvione dell'autunno 2000, disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po ed estende la delimitazione delle fasce fluviali (già individuata con il relativo Piano Stralcio vigente) ai restanti corsi d'acqua principali del bacino.

Tre i tipi di interventi previsti: sulle aste fluviali, sui versanti e per le manutenzioni.

Il P.A.I. ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico.

**Per quanto riguarda il territorio di Malesco il Piano regolatore generale comunale è stato adeguato ai disposti del PAI.**

#### 10.6. Rapporto con P.T.P.

Secondo l'articolo 15, comma 2 del D.lgs 142/1990 *“La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:*

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;*
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;*
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;*
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.”*

Il PTP del VCO è stato presentato in una prima versione di “Proposta preliminare” nell'ottobre del 2000, successivamente, oggetto di emendamenti e revisione, è stato adottato con delibera del Consiglio n. 27 il 29/03/2004.

Successivamente è stato attuato un processo di revisione, integrazione e aggiornamento degli elaborati del PTP secondo le linee di indirizzo contenute nel: *“Documento di indirizzi per la scelta di piano”* del 2006 approvato dal Consiglio Provinciale.

Il nuovo Piano Territoriale Provinciale è stato predisposto con delibera della Giunta Provinciale n. 94 del 02.05.2008 e adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02.03.2009.

Il PTP è strutturato in un quadro conoscitivo e in un quadro di progetto, le norme tecniche di attuazione sono suddivise in indirizzi, direttive e prescrizioni, che saranno in vigore dal momento in cui il piano verrà approvato:

- indirizzi: criteri di compatibilità e orientamenti per l'attuazione del P.T.P. attraverso gli strumenti di governo locale del territorio e la pianificazione di settore;
- direttive: disposizioni che richiedono ricezione nella pianificazione locale e attuativa;
- prescrizioni: disposizioni prevalenti sugli strumenti di pianificazione locale, vincolanti e cogenti (operanti nei confronti di chiunque)

**La DCP n. 25 ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 56/1977 ha posto la salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/1977 sugli articoli 2.2.3 e 2.2.8 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Territoriale, tuttavia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 la salvaguardia non può protrarsi oltre i 3 anni, quindi è scaduta a marzo 2012.**

#### **10.7. Rapporto con altri piani e programmi e problemi ambientali pertinenti al piano**

La variante non influenza in via diretta altri piani o programmi, non sono previsti interventi che interessino anche i comuni limitrofi e che generino effetti indotti dalle trasformazioni sui territori confinanti.

Per comprendere l'ambito di influenza della variante è utile riferirsi al quadro normativo in cui essa si inserisce, trattandosi di variante parziale vengono rispettati i criteri previsti dal comma 5:

5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Per quanto riguarda i "problemi ambientali pertinenti al piano", come visto nei paragrafi precedenti, sul territorio interessato dalla variante non sono previsti particolari vincoli di protezione ambientale, a tal fine si ricorda anche che la variante, per i contenuti propri, non costituisce quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA.

Le implicazioni ambientali risultano limitate e si rimanda al paragrafo successivo riguardante la definizione delle caratteristiche degli impatti generati dalla variante.

Ad ulteriore precisazione si riporta quanto segue:

- **non vi sono aree con presenza di amianto o con tassi sensibili di radon;**
- **le aree oggetto di Variante non rientrano nelle fasce di rispetto degli impianti di depurazione né in quelle di tutela delle fonti idropotabili;**

#### **10.8. SINTESI RISPETTO AI CONTENUTI DEL PUNTO 1, ALLEGATO I AL D.lgs 4/2008**

Conseguentemente a quanto analizzato nei paragrafi seguenti si sintetizza quanto segue:

*In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

La variante di piano non ha conseguenze dirette rispetto a progetti ed altre attività, essa costituisce riferimento esclusivamente rispetto agli interventi disciplinati dal PRGC, in questo caso nei soli ambiti interessati dagli interventi operati dalla Variante stessa.

*In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*

Nei paragrafi precedenti è stata verificata la coerenza della variante rispetto a obiettivi e indicazioni dei piani e programmi sovraordinati regionali e provinciali. Il piano non influenza altri piani o programmi e la sua portata è limitata al territorio comunale di Malesco, nel quale il PRGC è l'unico strumento di programmazione e riferimento. Gli interventi sono volti ad adeguare il piano alla attualità delle richieste insediative attuali.



La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

L'ambito d'influenza della variante è limitato al contesto locale, essa è tesa al miglioramento dell'esistente. Tale approccio deriva dalla consapevolezza di dover definire un quadro di riferimento dello sviluppo urbanistico comunale che promuova lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse del territorio, adeguando il piano alla effettiva domanda insediativa attuale.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

I problemi ambientali della variante di piano possono essere legati all'aumento di utilizzo di suolo legato ai nuovi insediamenti, seppur normati e legati ad un indice di copertura piuttosto basso. Gli ampliamenti si riferiscono ad edifici esistenti e la loro entità sarà piuttosto limitata (300 mc). Si procede allo stralcio ed alla corretta individuazione di aree da tutelare come agricole o come verde privato vincolato, garantendo in questo modo un utilizzo appropriato e la cura delle aree a verde.

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Nessuna rilevanza

## **11. VERIFICA ED ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE**

### **11.1. PREMESSA**

La variante Parziale 1/2022 riguarda il recepimento di alcune richieste di intenti. Essa è inserita nei parametri stabiliti dalla L.R. 56/77 e non implica previsioni di aumento della popolazione insediata, in quanto la nuova area di completamento è in compensazione di alcuni stralci effettuati su aree vigenti in parte attuate. Si procede poi allo stralcio di una previsione viabilistica. All'inserimento di un piccolo tratto di collegamento a servizio del cimitero esistente e dell'inserimento di alcune aree a parcheggio pubblico. Si procede poi all'ampliamento di un'area produttiva esistente ed alla individuazione di una nuova area da convertire da agricola a laboratorio artigianale.

Il comune è ampiamente dotato di aree a standard e servizi pubblici ben dimensionati, la viabilità è funzionale e la superficie territoriale occupata da edificazione rappresenta una percentuale minima rispetto alle aree a verde o boscate. Gli interventi infine vengono inseriti in contesti edificati consolidati.

L'incidenza ambientale delle modifiche previste viene valutata in modo circoscritto alle seguenti matrici ambientali:


1. Biodiversità e rete ecologica;
2. Aria;
3. Acqua – elementi idrografici;
4. Suolo;
5. Salute umana;
6. Rifiuti;
7. Energia;
8. Paesaggio

Alla descrizione dell'impatto seguono (ove necessario) le misure per la limitazione o mitigazione dello stesso. Come si può prevedere gli impatti maggiormente problematici saranno quelli legati alle fasi di cantiere conseguenti alla realizzazione degli interventi. Si tratta comunque di problematiche temporanee e reversibili mitigabili dalla stessa applicazione delle normative di settore vigenti. Le problematiche riguardanti il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione, la perdita di aree agricole e gli impatti sulla vegetazione e la fauna sono minimi/inesistenti.

**Le componenti da considerare nella valutazione degli impatti sono le seguenti:**

### **11.2. Biodiversità e Rete ecologica**

Il documento prodotto nell'ambito del Progetto "PARCHI IN RETE - Definizione di una Rete Ecologica nel Verbano Cusio Ossola basata su Parchi, Riserve e Siti Rete Natura 2000" indica il sistema di Siti Natura 2000 e di Aree protette che si sviluppa lungo il confine occidentale e settentrionale della provincia come connesso da aree/corridoi primari e da corridoi secondari che attraversano il fondovalle delle valli laterali dell'Ossola. Queste aree sono inoltre connesse con l'ampia fascia riparia del fiume Toce attraverso altre aree/corridoi che attraversano il fondovalle ossolano. L'asta del fiume Toce rappresenta idealmente l'ossatura principale della proposta di rete ecologica.



*Stralcio della carta della connessione ecologica tra Aree protette, SIC e ZPS del VCO – Indagini naturalistiche. In rosso sono evidenziati gli assi delle aree a matrice permeabile diffusa e dei corridoi primari e secondari (delimitati in blu).*

La rete ecologica è composta di elementi differenti, aventi diverse caratteristiche e diversi ruoli all'interno del disegno di rete. Le aree sorgente, le aree di matrice permeabile diffusa e i corridoi primari ne costituiscono l'ossatura principale.

Gli interventi della variante Parziale 1/2021 si collocano esternamente alle suddette aree, come visto nel precedente estratto della Tavola P5 del P.P.R..

E' invece previsto il vincolo di area boscata per l'unico intervento di completamento edilizio. Tale vincolo verrà verificato in fase di rilascio del permesso a costruire in quanto l'area è già in parte trasformata e su di essa sono presenti delle autorimesse. L'intervento di completamento avverrà sfruttando tali strutture.

## **VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI**






Nessun effetto negativo, la vegetazione esistente nei pressi delle aree di variante non presenta caratteristiche di pregio. Lo stralcio della previsione di viadotto elimina i potenziali impatti di tale opera sulla vegetazione riparia.

Non si prevedono infatti potenziali effetti negativi quali:

- a) mutamento di equilibri ecologici
- b) bio - accumulo di sostanze pericolose
- c) modifiche significative dell'habitat

d) riduzione del patrimonio faunistico

Si evidenzia che le aree in variante non interessano superfici inserite nella Rete Natura 2000.

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
Nessun impatto		Nessun impatto
<b>legenda</b>  impatto negativo  impatto poco negativo  impatto nullo o trascurabile  impatto positivo		
Conclusioni		
	Impatto nullo o trascurabile	



### 11.3. Aria

L'inquinamento atmosferico è definito dalla normativa come "ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità o con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli usi legittimi dell'ambiente; da alterare le risorse biologiche ed i beni materiali pubblici e privati".

La nuova legislazione Europea, in materia di inquinamento atmosferico, è basata sulla Direttiva Quadro 96/62 "Qualità dell'Aria Ambiente", recepita già nella legislazione italiana con DL 4/8/1999 n. 351.

A questa Direttiva Quadro, hanno fatto seguito due Direttive specifiche ed esattamente una prima Direttiva Derivata 1999/30 per SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> (PM<sub>2,5</sub>) e Piombo ed una seconda Direttiva Derivata 2000/69 per Benzene e CO. Tali direttive sono state recentemente recepite dall'Italia con D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

La principale norma vigente in materia di qualità dell'aria è il Decreto Legislativo n° 155 del 13/08/2010 che detta limiti per il Monossido di Carbonio, Biossido di Azoto, Biossido di Zolfo, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, Ozono, Benzene, Benzo[a]Pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio e Nichel.

Inquinante	Valore Limite	Periodo di Mediazione	Legislazione
<b>Monossido di Carbonio (CO)</b>	Valore limite protezione salute umana, <b>10 mg/m<sup>3</sup></b>	Max media giornaliera calcolata su 8 ore	D.L. 155/2010 Allegato XI
<b>Biossido di Azoto (NO<sub>2</sub>)</b>	Valore limite protezione salute umana, da non superare più di 18 volte per anno civile, <b>200 µg/m<sup>3</sup></b>	1 ora	D.L. 155/2010 Allegato XI
	Valore limite protezione salute umana, <b>40 µg/m<sup>3</sup></b>	Anno civile	D.L. 155/2010 Allegato XI
	Soglia di allarme <b>400 µg/m<sup>3</sup></b>	1 ora (rilevati su 3 ore consecutive)	D.L. 155/2010 Allegato XII
<b>Biossido di Zolfo (SO<sub>2</sub>)</b>	Valore limite protezione salute umana da non superare più di 24 volte per anno civile, <b>350 µg/m<sup>3</sup></b>	1 ora	D.L. 155/2010 Allegato XI
	Valore limite protezione salute umana da non superare più di 3 volte per anno civile, <b>125 µg/m<sup>3</sup></b>	24 ore	D.L. 155/2010 Allegato XI
	Soglia di allarme <b>500 µg/m<sup>3</sup></b>	1 ora (rilevati su 3 ore consecutive)	D.L. 155/2010 Allegato XII
<b>Particolato Fine (PM<sub>10</sub>)</b>	Valore limite protezione salute umana, da non superare più di 35 volte per anno civile, <b>50 µg/m<sup>3</sup></b>	24 ore	D.L. 155/2010 Allegato XI
	Valore limite protezione salute umana, <b>40 µg/m<sup>3</sup></b>	Anno civile	D.L. 155/2010 Allegato XI
<b>Particolato Fine (PM<sub>2,5</sub>) FASE I</b>	Valore limite, da raggiungere entro il 1° gennaio 2015, <b>25 µg/m<sup>3</sup></b>	Anno civile	D.L. 155/2010 Allegato XI
<b>Particolato Fine (PM<sub>2,5</sub>) FASE II</b>	Valore limite, da raggiungere entro il 1° gennaio 2020, valore indicativo <b>20 µg/m<sup>3</sup></b>	Anno civile	D.L. 155/2010 Allegato XI
<b>Ozono (O<sub>3</sub>)</b>	Valore obiettivo per la protezione della salute umana, da non superare più di 25 volte per anno civile come media su tre anni, <b>120 µg/m<sup>3</sup></b>	Max media 8 ore	D.L. 155/2010 Allegato VII
	Soglia di informazione, <b>180 µg/m<sup>3</sup></b>	1 ora	D.L. 155/2010 Allegato XII

Inquinante	Valore Limite	Periodo di Mediazione	Legislazione
	Soglia di allarme, <b>240 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	1 ora	D.L. 155/2010 Allegato XII
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana, nell'arco di un anno civile.	Max media 8 ore	D.L. 155/2010 Allegato VII
	Valore obiettivo per la protezione della vegetazione, AOT40 (valori orari) come media su 5 anni: <b>18.000 (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{h}</math>)</b>	Da maggio a luglio	D.L. 155/2010 Allegato VII
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione, AOT40 (valori orari): <b>6.000 (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{h}</math>)</b>	Da maggio a luglio	D.L. 155/2010 Allegato VII
<b>Benzene (<math>\text{C}_6\text{H}_6</math>)</b>	Valore limite protezione salute umana, 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Anno civile	D.L. 155/2010 Allegato XI
<b>Benzo[a]pirene (<math>\text{C}_{20}\text{H}_{12}</math>)</b>	Valore obiettivo, 1 $\text{ng}/\text{m}^3$	Anno civile	D.L. 155/2010 Allegato XIII

### Valori limite per la Qualità dell'Aria ai sensi del il Decreto Legislativo n° 155 del 13/08/2010

A livello Regionale va ricordata la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria. In essa sono contenuti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (PRQA) nonché le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria, l'inventario delle emissioni IREA.

La valutazione dello stato della qualità dell'aria è quindi annualmente prevista a cura della Regione e viene realizzata attraverso l'utilizzo di misurazioni prodotte dal sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, con campagne di misurazione effettuate sul territorio.

Importante è ricordare la DGR 13-5132 del 05.06.2017 integrativa dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano oltre che la DGR 57-7628 del 28.09.2018 quale integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017 "Attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che fissa le misure emergenziali antismog in Regione Piemonte con limitazioni alla circolazione, al riscaldamento domestico con legna e pellet. Tale delibera è comunque rivolta al solo agglomerato di Torino e ai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (tra gli allegati anche misure antismog).

I dati delle emissioni aggregati per macrosettore (vedere tabella sottostante), evidenziano come valori siano tutti al disotto delle soglie individuate dalla normativa vigente.

Di seguito le tabelle con i dati di emissione:

### Report sulle emissioni aggregate per singolo comune

#### Comune: MALESCO

	SO2	NH3	CO2equiv	CO2	NMVOC	CH4	CO	NOx	PM10	PM2.5
Comune										
<b>MALESCO</b>	0,88044	5,71119	5,62106	-18,74939	335,94591	16,00430	123,19937	20,19786	12,42452	11,49657

	N2O
Comune	
<b>MALESCO</b>	1,67608

**Emissioni del Comune di Malesco aggregate per singolo comune**  
(Fonte: IREA, anno 2015 – <http://www.sistemapiemonte.it/fedwinemar/viewer>)

Non risultano criticità o fenomeni di rilievo relativi alla componente per l'area di intervento e più in generale. Il quadro emissivo risulta compreso entro parametri accettabili.

## VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

L'analisi condotta evidenzia che i possibili effetti ambientali correlabili all'attuazione della Variante sono riconducibili sia alla fase di realizzazione delle opere e degli interventi (cantiere), sia agli impatti propri della trasformazione del paesaggio.

Le possibili problematiche prettamente temporanee sono le seguenti:

- e) immissione di inquinanti da combustione da traffico per l'introduzione di veicoli derivanti dalla matrice antropica che si insedierà nell'area e per i mezzi pesanti presenti per la durata del cantiere;
- f) sollevamento polveri e incremento delle fonti di rumore in fase di cantiere.

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
nessuno		Incremento limitato delle emissioni e per il traffico veicolare durante le fasi di cantiere.
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☹ impatto nullo o trascurabile		
☺ impatto positivo		
Conclusioni		
	Impatto nullo o trascurabile	☹

#### 11.4. Acqua - Elementi idrografici

##### **Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)**

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) persegue la protezione e la valorizzazione delle acque superficiali e sotterranee del nostro territorio nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità e per il pieno raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva quadro acque 2000/60/CE. È, inoltre, strumento fondamentale per rafforzare la resilienza degli ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi e per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto.

Il 20 luglio 2018 con D.G.R. n. 28-7253 la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), comprensivo dei documenti di supporto per l'avvio della fase di Valutazione Ambientale Strategica.

La revisione del PTA è in continuità con la strategia delineata nel PTA 2007 e specifica ed integra, a scala regionale, i contenuti del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

La Regione, nell'ambito delle sue attività di pianificazione, intende orientare la sua azione a promuovere la diffusione di comportamenti virtuosi per una gestione sostenibile della risorsa idrica, bene prezioso ora più che mai da tutelare, in un'ottica di sostenibilità dell'azione umana sul territorio.

Il 26 luglio 2018, a seguito dell'adozione del Progetto di Piano da parte della Giunta Regionale, è stata avviata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS); al termine della fase di partecipazione e consultazione, con D.G.R. n. 41-7889 del 16 novembre 2018, è stato approvato il Parere Motivato predisposto dall'Autorità Regionale competente per la procedura di VAS. Successivamente si è provveduto alle opportune revisioni dei documenti di Piano sulla base degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni riportate nello stesso Parere Motivato. Le modifiche apportate al Progetto di Revisione del PTA sono rappresentate nella Dichiarazione di Sintesi redatta ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006.

Con D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha, infine, approvato la proposta al Consiglio Regionale di Piano di Tutela delle Acque e la proposta di Dichiarazione di Sintesi, ai fini dell'approvazione definitiva.

***Fino all'approvazione del nuovo PTA da parte del Consiglio Regionale resta vigente il Piano approvato nel 2007; sono inoltre immediatamente vigenti le norme di salvaguardia previste nel nuovo PTA.***

Le informazioni ambientali della proposta di PTA sono consultabili attraverso il servizio Monitoraggio della qualità delle acque superficiali in Piemonte realizzato da ARPA Piemonte, al seguente link [http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio\\_qualita\\_acque\\_mapseries/monitoraggio\\_qualita\\_acque\\_webapp/](http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/).

il PTA costituisce il documento di pianificazione generale contenente gli interventi volti a:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

1. Stato complessivo
2. Stato chimico
3. Stato ecologico
4. Macrobenthos - indice STAR\_ICMI
5. ICMI - Diatomee
6. Macrofite - indice IBMR
7. LIMeco
8. Qualità morfologica - indice IQM
9. IDRAIM - Indice idromorfologico
10. IARI - Indice idrologico
11. Inquinanti specifici

La sezione "Fiumi" del portale, comprende le mappe degli indici annuali calcolati per la valutazione dello **Stato Ecologico (SE)** e dello **Stato Chimico (SC)** secondo le modalità previste dal Decreto 260/2010 di cui alla sopra riportata premessa.

I parametri che si possono consultare sono quelli indicati qui di fianco.

**Per ogni corpo idrico selezionato è possibile accedere ai parametri misurati e agli indici dell'ultimo anno in cui è stato effettuato il monitoraggio. L'aggiornamento dati risulta ad oggi il 2017 ma per alcuni corpi idrici il riferimento dati si riferisce a trienni quali 2012-2014 e 2014-2016.**

Per il Comune di Malesco e le aree in variante è censito il Torrente Melezzo, rispetto al quale però non sono individuate informazioni/attenzioni in merito allo Stato Ecologico o allo stato Chimico.







Figura.1 Stralcio di mappa rappresentante il Torrente Melezza

Fonte: Webgis Arpa Piemonte

[http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio\\_qualita\\_acque\\_mapseries/monitoraggio\\_qualita\\_acque\\_webapp/](http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/)

Per quanto riguarda lo stato delle acque sotterranee non sono presenti indicazioni in merito a quelle superficiali o profonde.



Non sono, infine, previste misure di tutela del corpo idrico di cui alla D.G.R. n. 64-8118.

## VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

I contenuti della presente variante non comportano un significativo incremento dei consumi e della produzione di reflui. Inoltre non comportano un grande incremento dei volumi di acque meteoriche da smaltire.

La nuova previsione interessano di fatto aree già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua e dalla rete fognaria, non sono previsti incrementi rispetto alla situazione del PRGC Vigente.

Si può quindi affermare che l'attuale approvvigionamento risulterà sufficiente a soddisfare il modesto aumento delle necessità idriche prevedibili e ai fini della valutazione, la variazione causata dalle previsioni di Piano, determina impatti negativi decisamente contenuti per aumento delle pressioni (consumo e produzione di reflui).

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
Nessuna		Limitato incremento dei consumi per uso umano
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☺ impatto nullo o trascurabile		
😊 impatto positivo		
Conclusioni		
	Impatto nullo o trascurabile	☺




## 11.5. Suolo

### Capacità d'uso del suolo

Per capacità d'uso dei suoli si intende il potenziale delle terre per utilizzazioni agricole, forestali e naturalistiche secondo specifiche modalità e pratiche di gestione. Questo potenziale viene valutato in funzione di tre fattori fondamentali:

- la capacità di produrre biomassa vegetale;
- la possibilità di riferirsi a un largo spettro culturale;
- la sicurezza che non intervenga la degradazione del suolo.

Il Piemonte, al pari di molte altre Regioni italiane, ha realizzato e pubblicato la Carta dei suoli a scala 1:250.000 (Ipla-Regione Piemonte, 2007. Selca, Firenze e successivi aggiornamenti); un documento di sintesi che racchiude le conoscenze acquisite sino ad ora, derivate da rilevamenti, analisi, valutazioni e confronti che hanno avuto inizio alla fine degli anni 1960. Per la classificazione della capacità d'uso è stato utilizzato il sistema elaborato nel 1961 dal Soil Conservation Service del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti d'America e adottato dalla FAO nel 1974. Tale sistema prevede la suddivisione dei suoli in otto classi di capacità che presentano limitazioni crescenti per i principali tipi di utilizzazione. Dalle otto classi considerate, le prime quattro fanno riferimento a suoli adatti per l'agricoltura, prati pascoli e boschi, dalla quinta alla settima classe le utilizzazioni si restringono, salvo eccezioni, al prato e/o pascolo e al bosco, mentre nell'ottava classe non si prevede nessun intervento culturale.



Fonte: Geoportale regionale – Mappa uso di suolo Comune di Malesco

Fonte: <http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=mappa>

La cartografia della capacità d'uso differenzia i suoli a seconda delle potenzialità produttive in ambito agro-silvo pastorale. Le classi sono otto e si suddividono in due raggruppamenti principali. Il primo comprende le classi 1, 2, 3 e 4 ed è rappresentato dai suoli adatti alla coltivazione e ad altri usi. Il secondo comprende le classi 5, 6, 7 e 8, suoli che sono diffusi in aree non adatte alla coltivazione; fa eccezione in parte la classe 5 dove, in determinate condizioni e non per tutti gli anni, sono possibili alcuni utilizzi agrari.

Per quanto riguarda le aree oggetto di intervento ricadono all'interno delle classi 4, 6 e 7. Nello specifico lo stralcio dell'area di nuovo intervento è l'unico in classe 4, quindi la sua conversione in area agricola risulta coerente.

## 1.1.1 CONSUMO DI SUOLO

### Consumo di suolo

Relativamente alla componente suolo risulta utile riportare gli esiti del monitoraggio del consumo di suolo che la regione Piemonte ha pubblicato nel rapporto "Monitoraggio del consumo di suolo" approvato con D.G.R. n. 34-1915 del 27 luglio 2015.

Prima di esaminare la situazione del consumo di suolo per il Comune di Malesco, si riportano i principali "indici" che sono finalizzati alla misurazione del consumo di suolo e dei processi ad esso correlati, per consentire, attraverso un'informazione quantificata, il monitoraggio delle dinamiche di tale fenomeno nello spazio e nel tempo. Ciascun indice è definito attraverso una formula, una descrizione, l'unità di misura ed è accompagnato da un commento esplicativo sulla finalità del suo utilizzo. Tali indici sono indicati al Cap. 4 della pubblicazione regionale di cui sopra.

1 - Indice di consumo di suolo da superficie infrastrutturata (CSI)	
$CSI = \frac{Si}{Str} \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalle infrastrutture all'interno di un dato territorio

2 - Indice di consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU)	
$CSU = \frac{Su}{Str} \times 100$	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

3 - Indice di consumo di suolo reversibile (CSR)	
$CSR = \frac{Scr}{Str} \times 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.) all'interno di un dato territorio

4 - Indice di consumo di suolo irreversibile (CSCI)	
$CSCI = CSI + CSU$	CSI = Consumo di suolo da superficie infrastrutturata (%) CSU = Consumo di suolo da superficie urbanizzata (%)
Descrizione	Consumo dato dalla somma del consumo di suolo da superficie infrastrutturata e del consumo di suolo da superficie urbanizzata
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo irreversibile all'interno di un dato territorio

5 - Indice di consumo di suolo complessivo (CSC)	
$CSC = CSCI + CSR$	CSCI = Consumo di suolo irreversibile (%) CSR = Consumo di suolo reversibile (%)
Descrizione	Consumo dato dalla somma del consumo di suolo reversibile e del consumo di suolo irreversibile
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare il consumo di suolo complessivo all'interno di un dato territorio



Il “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 34-1915 del 27 luglio 2015, per il comune di Malesco individua i seguenti dati:

Sup. ha 4318


CSU = 94 ha

CSI = 6 ha

CSR = 2 ha

CSC = 102 ha

Di seguito mappa dell'impronta consumo di suolo del Comune di **Malesco** tratta da Geoportale regionale.



le – Mappa consumo di suolo Comune di Malesco

Fonte: <http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=mappa>

### 1.1.2 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Le possibili problematiche prettamente temporanee sono le seguenti:

g) fase di cantiere: non sono comunque tali da dover prevedere interventi di mitigazione, se non legati alle vigenti normative in materia di cantiere e lavori edili. Si specifica inoltre che la terra derivante da scavi verrà riutilizzata in loco per i riporti necessari alle varie opere edilizie e stradali, non verrà quindi utilizzata terra proveniente dall'esterno e non sarà necessario smaltire quella derivante dagli scavi, che saranno comunque piuttosto limitati.

Relativamente alla componente suolo, gli interventi previsti prevedono un incremento di consumo di suolo limitato. Gli unici interventi che costituiscono nuovo consumo di suolo nuovo consumo di suolo, e che ricadono esternamente alle porzioni di territorio già individuate dalla Regione come “Consumo di suolo urbanizzato” sono il numero 5 (nuova area di completamento), i numeri 7 e 8 (nuove aree a parcheggio pubblico) e l'ampliamento dell'area artigianale D2-4. Come visto nel capitolo apposito di verifica rispetto ai disposti del P.T.R. il 3 % di 100 ha (CSU) è pari quindi a 30.000 mq, le nuove previsioni sono coerenti con i disposti dell'art. 31 del P.T.R.: 8.305 mq < 30.000. Si precisa inoltre che le nuove aree di completamento residenziale e artigianale si inseriscono in aree già parzialmente trasformate.

Relativamente alla componente sottosuolo, non si riscontrano interventi che possano peggiorare l'attuale situazione geologica e idrogeologica del territorio.

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
Nessuna		Lieve incremento di consumo del suolo
<b>legenda</b> <span>☹☹</span> impatto negativo <span>☹</span> impatto poco negativo <span>☺</span> impatto nullo o trascurabile <span>☺</span> impatto positivo		
Conclusioni		
	Impatto poco negativo	☹

## 11.6. Salute Umana

### 1.1.3 RUMORE

Si rimanda alla lettura del Capitolo 5.3 relativo al Piano di Zonizzazione acustica.


### 1.1.4 Elettromagnetismo

Di seguito si riporta un estratto del sito "Portale sui campi elettromagnetici in Piemonte"; la figura che segue classifica i comuni del Piemonte sulla base della densità totale di impianti, che per Malesco è compresa tra il valore di 0 e 0,1.



TLC-Densità impianti per comune -  
impianti/Kmq

Densità impianti totale



ELETTRODOTTI-Aree di impatto del  
campo magnetico da elettrodotti




Impianto TV



Sul territorio comunale non sono individuate fonti di potenziali radiazioni ionizzanti e non sono presenti elettrodotti.





**Estratto portale sui campi elettromagnetici in Piemonte**  
[https://webgis.arpa.piemonte.it/secure\\_apps/portale\\_cem/](https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale_cem/)

Come si vede dal grafico di sintesi per comune sul territorio di Malesco sono presenti 7 impianti di telefonia, 4 impianti tv.

#### 1.1.4.1 CAMPI A BASSA FREQUENZA (ELETTRODOTTI)

Dalla consultazione dei dati territoriali ([https://webgis.arpa.piemonte.it/secure\\_apps/portale\\_cem/](https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale_cem/)) non sono individuate aree di impatto del campo magnetico da elettrodotto nelle aree oggetto di variante.

#### 1.1.4.2 RADIOFREQUENZE (RF)

Le antenne radio-TV vengono in genere installate fuori dai centri abitati, in luoghi isolati come colline, al fine di evitare la presenza di ostacoli lungo il percorso di propagazione delle onde. Essendo la potenza di un impianto correlata all'area entro la quale esso deve assicurare il servizio, e essendo spesso elevate le distanze che un'antenna radio FM e TV deve coprire (fino a valori massimi dell'ordine delle centinaia di km), elevate saranno le potenze di emissione di questi impianti (dell'ordine di 10mila-15mila W).

Gli intervalli di frequenza di trasmissione sono:

- (150-285) kHz, (525-1605)kHz e (2-26)MHz per la radio AM,
- (88-108) MHz per la radio FM,
- (47-230)MHz (VHF) e (470-862)MHz (UHF) per laTV.

La trasmissione dei segnali della telefonia mobile è di tipo cellulare. Il termine cellulare deriva dal meccanismo di suddivisione del territorio in parti denominate celle. Ciascuna cella viene servita da una stazione radio base (SRB), un ripetitore al quale si collegano in trasmissione e in ricezione tutti i telefoni cellulari presenti nella cella. Questo frazionamento del territorio, che consente di ridurre la potenza emessa dalle SRB fino a valori dell'ordine delle decine di Watt, permette di riutilizzare le stesse frequenze di trasmissione in celle diverse e quindi di servire un maggiore numero di utenti. Essendo minori le potenze di emissione, l'area servita da una SRB è di dimensioni molto minori rispetto all'area servita da un'antenna radio-TV (si va da aree di raggio 100 m in città fino a 2-3 km in campagna).

Gli intervalli di frequenza di trasmissione sono:

- (890-960) MHz e (1710-1880) MHz per il sistema GSM
- (1920-2170) MHz per il sistema UMTS.

Sui tralicci dove sono installate le antenne radio-TV, sono spesso anche visibili delle antenne a forma di parabola. Tali antenne sono i ponti radio e hanno lo scopo di inviare informazioni da un punto ad un altro punto. Le emissioni sono quindi molto direttive e non causano dispersione di energia elettromagnetica al di fuori della traiettoria che collega i due punti. I ponti radio non costituiscono pertanto una sorgente rilevante per l'esposizione ambientale. Le frequenze utilizzate (anche fino a decine di GHz) dipendono dalla tipologia di segnale da trasmettere.

Le antenne non emettono allo stesso modo in tutte le direzioni: in alcune direzioni l'emissione è maggiore in altre minore e in altre ancora è nulla. Per questo motivo non è detto che una abitazione più vicina a una



sorgente sia sottoposta a un campo maggiore di una più lontana. Ad esempio l'abitazione A, riportata in figura, pur essendo più lontana dalla sorgente rispetto alla B, ma trovandosi nella direzione di massimo irraggiamento, è esposta a un campo maggiore.

Sorgenti di campi elettromagnetici a radiofrequenze (RF) sono principalmente gli impianti ed apparati dedicati alle telecomunicazioni; le sorgenti di maggiore impatto ambientale sono ripetitori radio-TV e stazioni radio base per telefonia mobile. La valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici a radiofrequenza viene effettuata da ARPA Piemonte al fine di valutare l'impatto delle sorgenti sul territorio e confrontare i livelli con i limiti fissati dalla normativa per la tutela della salute umana.

A tale proposito, è stato consultato il dataset presente sul Geoportale di ARPA Piemonte "Campi elettromagnetici in Piemonte" (che contiene i punti di emissione di radiazioni elettromagnetiche in alta frequenza che comprendono: Emittenti RadioTv e Stazioni Radiobase; il dataset comprende gli impianti per cui è pervenuta richiesta ad ARPA Piemonte di parere/pronuncia ai sensi della normativa vigente).

Nel territorio comunale di Malesco non sono presenti centraline fisse di rilevazione.

Risultano censiti tre impianti di telefonia. Sono inoltre presenti due impianti radiotelevisivo, in zona montana e lontano dai centri abitati. Nello specifico del territorio comunale di Malesco non sono presenti fonti emmissive e campi elettromagnetici degni di nota.

#### 1.1.5 INDUSTRIE E RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Nel territorio comunale di Malesco, dalla consultazione dell'elenco regionale (aggiornato 17 febbraio 2011), è **esclusa la presenza** di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante soggetti a D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (attività Seveso). Tali attività non risultano presenti nemmeno nei territori dei comuni limitrofi. Sono segnalati due impianti, uno a Villadossola e uno a Premosello Chiovenda, posti però ad una distanza tale da non costituire problematiche per la salute umana e l'ambiente.

#### 1.1.6 AMIANTO


Nel territorio comunale di Malesco, dalla consultazione dell'elenco regionale ([http://webgis.arpa.piemonte.it/amianto\\_storymap\\_webapp/](http://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp/)) non sono presenti siti di "amianto antropico" o di amianto naturale.

#### 1.1.7 RADON

Il radon è un gas naturale radioattivo incolore, inodore e insapore. Appartiene al gruppo dei gas nobili e quindi è estremamente volatile e non reagisce con altri elementi. Deriva dalla catena di decadimento dell'uranio 238 e del radio 226, ha un tempo di dimezzamento di 3.82 giorni ed è presente in modo ubiquitario su tutta la terra. Il radon per le sue caratteristiche chimico-fisiche fuoriesce facilmente dal sottosuolo e si disperde rapidamente nell'atmosfera ma tende ad accumularsi negli ambienti chiusi dove può raggiungere concentrazioni dannose per la salute umana.

Il radon è nocivo perché radioattivo: decadendo produce nell'aria elementi a loro volta radioattivi (figli del radon). I figli del radon non più gassosi e con emivita molto breve si attaccano al pulviscolo e, se inalati, decadono all'interno dei polmoni emettendo radiazioni ionizzanti le quali producono un danno alle cellule bronco-polmonari che può evolversi in tumore. Per questo il radon è considerato dopo il fumo di sigaretta la seconda causa di tumore al polmone ed alcuni studi evidenziano sinergie fra le due cause. L'OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) lo classifica nel gruppo 1: massima evidenza di cancerogenicità

Con riferimento alle analisi effettuate da ARPA Piemonte relative alla presenza di gas Radon in Piemonte il Comune di Malesco, per conformazione geo-morfologica delle rocce presenti nel sottosuolo, presenta valori di gas bassi, inferiori ai 100 Bq/mc, ovviamente per stimare l'effettiva quantità presente in sito è necessario fare rilevazioni di tipo puntuale, in considerazione dei molteplici fattori che influenzano la presenza del gas stesso. Tali valori non solo tali da dover indurre la necessità di adoperare accorgimenti progettuali.



#### Estratto portale sui campi elettromagnetici in Piemonte – Mappa completa

[https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/index.html?title=Arpa+Piemonte+-+Radiazioni+ionizzanti+-+Medie+radon+comunali+%28piano+terra%29&resource=agsrest%3Ahttp%3A%2F%2Fwebgis.arpa.piemonte.it%2Fags101free%2Frest%2Fservices%2FRadioattivita%2FMedie\\_comunali\\_Radon%2FMa](https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/index.html?title=Arpa+Piemonte+-+Radiazioni+ionizzanti+-+Medie+radon+comunali+%28piano+terra%29&resource=agsrest%3Ahttp%3A%2F%2Fwebgis.arpa.piemonte.it%2Fags101free%2Frest%2Fservices%2FRadioattivita%2FMedie_comunali_Radon%2FMa)

[pServer](https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/index.html?title=Arpa+Piemonte+-+Radiazioni+ionizzanti+-+Medie+radon+comunali+%28piano+terra%29&resource=agsrest%3Ahttp%3A%2F%2Fwebgis.arpa.piemonte.it%2Fags101free%2Frest%2Fservices%2FRadioattivita%2FMedie_comunali_Radon%2FMa)

#### 1.1.8 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Dal punto di vista della salute umana, oltre a quanto sopra riportato, si richiamano le valutazioni relative ad acqua, suolo, rifiuti e rumore.

Non si prevedono effetti su tale componente.

Sintesi impatti	
Impatti positivi	Impatti negativi
Nessuno	Nessuno
<b>legenda</b> <span style="background-color: red; color: white;">⊖⊖</span> impatto negativo <span style="background-color: orange; color: black;">⊖</span> impatto poco negativo <span style="background-color: yellow; color: black;">⊕</span> impatto nullo o trascurabile <span style="background-color: green; color: white;">⊕</span> impatto positivo	

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
Conclusioni		
	Impatto nullo o trascurabile	☺

## 11.7. Rifiuti


Nel Comune di Malesco è adottata la raccolta differenziata dei rifiuti.

I dati di sintesi relativi alla produzione di rifiuti (tonnellate/anno) riferite al 2016 sono i seguenti:

Produzione **totale** annua di rifiuti (indifferenziati + differenziati) **618 t (434 kg pro capite)**, di cui:

- Produzione annua di rifiuti indifferenziati: **244 t (171 kg pro capite)**
- Produzione annua di rifiuti differenziati : **375 t (263 kg pro capite)**

**La percentuale di raccolta differenziata negli ultimi anni è nettamente migliorata:**



### 1.1.9 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Gli impatti su questo specifico aspetto sono generati esclusivamente dalle nuove previsioni, residenziali o artigianali, che determinano un aumento della produzione dei rifiuti legati ad un possibile incremento della popolazione residente o all'attività produttiva, le quantità sono minime e ben supportate dalla rete esistente.

Da rimarcare come tutte le nuove previsioni interessino di fatto aree già servite dal servizio di raccolta differenziata.

Ai fini della valutazione, la variazione causata dal Piano in esame sulla risorsa, risulta, nell'insieme, poco significativa.


Sintesi impatti	
Impatti positivi	Impatti negativi
Nessuno	Nessuno
<b>legenda</b> <span style="background-color: red; color: white;">⊗⊗</span> impatto negativo <span style="background-color: yellow;">⊗</span> impatto poco negativo <span style="background-color: white;">⊗</span> impatto nullo o trascurabile	




Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
☺ impatto positivo		
Conclusioni		
	Impatto nullo o trascurabile	☹

### 11.8. Energia

Lo stato dell'energia nel territorio regionale in Piemonte è monitorato annualmente da ARPA Piemonte e Ires Piemonte. I dati vengono raccolti rispettivamente nei documenti "Relazione sullo stato dell'Ambiente" e nel "Rapporto annuale sullo stato economico, sociale e territoriale del Piemonte". Osservando il cruscotto della sostenibilità il Piemonte si conferma una regione media o medio-alta nella classifica italiana, posizionandosi al quinto posto.




Il tema energetico è uno dei diciassette obiettivi dell'Agenda 2030 e figura come elemento centrale per quasi tutte le sfide e le opportunità odierne più importanti. Pertanto, l'accesso e l'utilizzo efficiente dell'energia è essenziale. In Piemonte la quota di energia da fonti rinnovabili rispetto il consumo finale lordo di energia è pari al 18,6%.



Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia

Il consumo di energia elettrica coperto da fonti rinnovabili rispetto al consumo interno lordo rappresenta il 35,5%. Ai fini del monitoraggio e della verifica del raggiungimento, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, degli obiettivi di consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, di cui all'art.5 del D.M. 15/03/2012 (decreto burden sharing) gli obiettivi al 2020 sono già stati ampiamente raggiunti dal Piemonte.



Confronto dati e obiettivi Piemonte - anni 2012-2020

La Regione Piemonte, attraverso l'adozione della nuova Proposta di Piano Energetico ambientale Regionale (PEAR), vuole allinearsi con gli scenari di breve termine di cui al decreto precedente (2020), in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020, ma anche di lungo termine (2030), coerentemente con gli obiettivi di sviluppo proposti in sede europea con l'approvazione del cosiddetto Clean Energy Package, che basa la propria strategia comunitaria su tre pilastri d'azione:

- la riduzione obbligatoria entro il 2030 del 40% delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto al 1990;
- la realizzazione entro il 2030 del 32% di consumo di energia da fonti rinnovabili;
- l'incremento del 32,5% entro il 2030 del livello di efficienza energetica, con conseguente riduzione dei consumi.

Il Comune di Malesco non è, al momento, dotato di Piano energetico Comunale.

#### 1.1.10 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
Nessuno		Nessuno
<b>legenda</b> <span style="background-color: red; color: white;">☹☹</span> impatto negativo <span style="background-color: yellow; color: black;">☹</span> impatto poco negativo <span style="background-color: white; color: black;">☹</span> impatto nullo o trascurabile <span style="background-color: green; color: white;">☺</span> impatto positivo		
Conclusioni		
	Impatto nullo o trascurabile	☹

### 11.9. Paesaggio

«"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle persone, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. (...) è la componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale, nonché fondamento della loro identità»

La nuova definizione di paesaggio derivata dalla *Convenzione Europea del Paesaggio* e recepita all'interno del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" apre ad un concetto di paesaggio complesso, che include all'interno di esso una componente fisica – morfologica, naturalistica e antropica.

Il termine "paesaggio" definisce quindi una parte di territorio che viene riconosciuta o meglio "percepita" dalle popolazioni che abitano tale luogo.

Questo riconoscersi delle popolazioni in un territorio è strettamente legato alle forme spaziali e temporali che la popolazione stessa percepisce nel luogo, permettendole di disegnare e dare forma al territorio. Questo carattere del paesaggio è legato quindi a fattori naturali e a fattori culturali/antropici, chiarendo definitivamente che il concetto di paesaggio non è definito solo dall'ambiente ma soprattutto dalle trasformazioni che le popolazioni riversano sui loro territori, per determinare un connubio che ci permette di osservare "quel paesaggio" e riconoscerlo come tale.

Le aree in variante relative a nuove previsioni insediative o alle nuove aree a standard non presentano vincoli di natura ambientale, se non la nuova area di completamento in maniera parziale. L'eventuale incidenza della edificazione dell'area boscata verrà sottoposta ad apposita autorizzazione paesaggistica in sede di Permesso di Costruire.

#### 1.1.11 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
Nessuno		Modifica del paesaggio nel caso della nuova edificazione.
<b>legenda</b>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☺ impatto nullo o trascurabile		
☺☺ impatto positivo		
<b>Conclusioni</b>		
	Impatto nullo o trascurabile	☺



11.10. Sintesi degli impatti

Ind.	Analisi	Valutazione
1	Componente Bio – diversità e rete ecologica	☹
2	Componente Aria	☹
3	Componente Acqua	☹
4	Componente Suolo	☹
5	Componente Salute Umana	☹
6	Componente Rifiuti	☹
7	Componente Energia	☹
8	Componente Paesaggio	☹



#### **11.11. Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi - sintesi rispetto ai contenuti dell' Allegato 1 al D.lgs 4/2008**

Come visto in precedenza le modifiche introdotte alle vigenti previsioni urbanistiche non produrranno un incremento rilevabile delle pressioni indotte sulle principali componenti ambientali. Si procede ora a valutare quali siano gli impatti rispetto ai contenuti dell'allegato I, del D.lgs 4/2008

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 del D.lgs 2/2008

##### **1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

La variante riguarda lievi modifiche all'assetto pianificatorio vigente, limitandosi a produrre effetti solo sull'ambito prettamente locale e comunale.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Le modifiche proposte dalla variante, incidono direttamente, limitatamente a quanto proposto, esclusivamente sul sistema della pianificazione urbanistica comunale di Malesco.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

La variante promuove l'ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, si accolgono infatti alcune istanze presentate dai cittadini, al fine di aggiornare il quadro pianificatorio vigente.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

La variante proposta interviene prevalentemente su aree oggetto di edificazione consolidata. Di conseguenza non si producono rilevabili mutamenti alla complessiva valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico vigente;

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La variante, limitatamente a quanto proposto, si pone in linea con i principi di salvaguardia contenuti nella normativa comunitaria nel settore ambientale.

##### **2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi (si richiamano i contenuti del capitolo 4.6):**

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti - carattere cumulativo degli impatti

Gli effetti stimabili a seguito dell'attuazione della variante sono sostanzialmente nulli o limitati ad alcune componenti.

Carattere cumulativo degli impatti

Per quanto riguarda i contenuti proposti del Piano, non sono rilevabili effetti cumulativi negativi dei rilevati impatti potenziali.

La variante nel complesso prevede un'ottimizzazione delle previsioni di piano alla luce della effettiva attuale necessità insediativa.

Natura transfrontaliera degli impatti

La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera

Rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Le modifiche introdotte alla strumentazione urbanistica vigente non accrescono i rischi per la salute umana e per l'ambiente.

L'attuazione dei contenuti della variante non prevede alcun superamento dei valori limite definiti dai parametri riferibili ai contenuti di progetto; sono infatti rispettati tutti gli indici: urbanistici, edilizi, igienico sanitari e saranno raggiunti gli obiettivi qualitativi di legge.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti.

Come già evidenziato, considerate le caratteristiche generali dell'ambito interessato e le potenziali interferenze e/o impatti ambientali correlabili all'attuazione della variante, risulta coerente ritenere che l'estensione nello spazio degli effetti attesi sia per lo più riferita all'ambito esclusivamente locale.

Valore e vulnerabilità dell'area potenzialmente interessata.

L'analisi dello stato di fatto e le indicazioni degli strumenti di pianificazione non evidenziano alcun aspetto critico. Le attività previste dalla variante non implicano un aggiornamento dell'azzonamento acustico vigente.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Nessun impatto.



## 12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalle valutazioni condotte in precedenza risulta evidente come le previsioni di variante PRGC risultano avere un soddisfacente grado di compatibilità ambientale.

Alla luce delle previsioni di intervento come qui proposte, considerate le caratteristiche generali dell'ambito interessato e le potenziali interferenze e/o impatti ambientali correlabili all'attuazione, risulta coerente ritenere che l'estensione nello spazio degli effetti attesi (considerando che gli interventi sotto diversi aspetti risultano migliorativi) sia per lo più riferita all'ambito esclusivamente locale.

Le conclusioni dell'analisi, inoltre, non hanno evidenziato potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all'attuazione del progetto di variante proposto tali da indurre attenzioni particolari circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore, o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.

Sulla base di quanto esposto nelle precedenti tabelle e nei precedenti paragrafi, si ritiene che la procedura di approvazione della Variante n. 1/2022, **possa non essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**

### 13. ALLEGATI:

#### 13.1. ESTRATTO N.T.A.

Si riporta ora lo stralcio delle norme riguardanti le aree oggetto di variante. Per le modifiche apportate dalla presente variante, il testo delle presenti norme Tecniche di Attuazione è stato modificato con le seguenti evidenziazioni:

secondo le procedure previste .....

per il testo inserito

~~secondo le procedure previste .....~~

per il testo stralciato

(...)

## CAPO II – USI PUBBLICI

### **Art. 3.1.1. - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale.**

Le destinazioni specifiche delle aree, conformi all'art. 21 della Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, sono topograficamente illustrate negli elaborati di Piano salvo per alcune aree al servizio di insediamenti produttivi o terziari per le quali il reperimento delle aree per le specifiche destinazioni è prescritto attraverso la normativa.

Di norma gli interventi sono realizzati dagli enti pubblici competenti o da enti istituzionali riconosciuti dalle normative vigenti; gli interventi possono essere realizzati anche da privati, enti ed associazioni di interesse pubblico tramite stipula di convenzione, preventivamente approvata dal Consiglio Comunale, che contempli le modalità di utilizzazione e di servizio delle attrezzature da parte della collettività.

Le destinazioni specifiche previste sono le seguenti:

#### **a) per gli insediamenti residenziali**

- aree con attrezzature per l'istruzione dell'obbligo dove l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi e decreti in materia di edilizia scolastica;
- aree per attrezzature di interesse comune dove l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi di settore ed in mancanza di esse la superficie coperta non potrà essere superiore al 50% della superficie di competenza e l'altezza degli immobili non superiore a ml. 10,00 salvo parti eccezionali e limitate;
- aree per parchi gioco e sport destinate alla creazione di parchi pubblici, attrezzature per il gioco, nonché attrezzature sportive;
- aree per parcheggi destinati alla creazione di parcheggi di superficie o all'installazione di autorimesse collettive; è ammessa la realizzazione di autorimesse private nel sottosuolo delle aree destinate a parcheggio pubblico, previa stipula di apposita convenzione che disciplini i rapporti tra il Comune e il privato attuatore.

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui alla legge 24.3.1989, n° 122 e s.m.i.

Per le aree e attrezzature di interesse pubblico, anche se non delimitate ed evidenziate nella cartografia del P.R.G.C. è previsto l'obbligo del mantenimento all'attuale destinazione d'uso.

In queste aree l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi di settore; sono comunque ammesse: la ristrutturazione edilizia RE1 e la demolizione con ricostruzione (DR) oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.

#### **b) per gli insediamenti produttivi**

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi di nuovo impianto non dovrà scendere al di sotto del 10% della superficie **territoriale (St)** a tale scopo destinata; la destinazione specifica delle medesime è decisa dall'Amministrazione Comunale;
- per gli impianti esistenti, nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti, la misura della dotazione non sarà inferiore al 10% della superficie fondiaria teoricamente asservita all'ampliamento in base al rapporto di copertura massimo stabilito per quell'area dal piano; la misura può tuttavia essere più elevata su decisione del Sindaco per motivi di interesse pubblico;
- le aree occorrenti possono anche essere reperite esternamente al lotto di competenza nell'ambito delle aree appositamente vincolate dal Piano per le attrezzature in oggetto; tali aree dovranno avere affaccio su strada pubblica;
- la destinazione specifica dell'area è decisa dalla Amministrazione Comunale; tutto ciò fatte salve le aree soggette a piani esecutivi per le quali vale la normativa specifica propria dell'area;
- nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse non conveniente l'acquisizione ad uso pubblico delle aree di cui al presente punto, o perché di troppo modeste dimensioni per essere efficacemente utilizzate, o perché non opportunamente ubicate, tale cessione ad uso pubblico può essere sostituita da un contributo in denaro pari al valore delle aree, utilizzabile dall'Amministrazione per l'acquisizione di aree equivalenti nei luoghi così come indicate in cartografia;
- per la dotazione di aree di cui ai disposti della legge 122/89 il fabbisogno verrà calcolato sulla base di un'altezza virtuale di mt. 3,00 per ogni superficie calpestabile;
- all'interno del lotto di proprietà è data facoltà di modificare la posizione planimetrica delle aree per standards (purché non ne sia variata la dimensione), senza che ciò costituisca variante al Piano Regolatore Generale Comunale.

#### **c) per gli insediamenti commerciali e direzionali**

- aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al successivo trattino: nei casi di intervento all'interno dei nuclei di antica formazione (art. 3.2.1.bis), di ristrutturazione urbanistica RU (art. 2.2.1.), completamento C (art.

2.2.2.) la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80% della superficie utile lorda (Sul). Nei casi di intervento di nuovo impianto NI (art. 2.2.3) la dotazione minima è stabilita nella misura del 100% della superficie utile lorda (Sul). La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50% delle menzionate dotazioni:

- per le attività commerciali al dettaglio di cui all'art. 4 del d.lgs. 114/98, con superficie di vendita superiore a mq. 400 devono essere osservati gli standards relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi generali e criteri di cui all'art. 25 dell'allegato A alla D.C.R. n° 563-13414 del 29.10.99 così come modificato dalle D.C.R. n° 347-42514 del 23.12.2003 e n° 5910831 del 24.03.2006 e riportati nella tabella al termine del presente art., applicando il maggiore tra quelli previsti al precedente trattino e quelli previsti nel presente; nel caso di interventi nei nuclei di antica formazione (art. 3.2.1.) la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80% degli standards previsti dal citato art. 25 dell'allegato A alla D.C.R. n° 563-13414 del 29.10.99 così come modificato dalle D.C.R. n° 347-42514 del 23.12.2003 e n° 5910831 del 24.03.2006, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dall'art. stesso;
- per gli impianti esistenti, nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento, l'Amministrazione Comunale richiederà, per motivi di interesse pubblico, il reperimento delle aree per le attrezzature in oggetto in misura minima del 100% della superficie complessiva (preesistente e nuova) destinata all'attività;
- in luogo del reperimento del fabbisogno delle aree a parcheggio è ammessa la monetizzazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 della D.C.R. n° 563-13414 del 29.10.99 così come modificato dalle D.C.R. n° 347-42514 del 23.12.2003 e n° 5910831 del 24.03.2006; tale possibilità è applicabile solo agli esercizi di vicinato ricadenti negli addensamenti di tipo A1;
- le aree occorrenti dovranno essere reperite all'interno dell'area oggetto di intervento edificatorio;
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune;
- per la dotazione di aree di cui ai disposti della legge 122/89 il fabbisogno verrà calcolato sulla base di un'altezza virtuale di mt. 3,00 per ogni superficie calpestabile.



**PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI A PARCHEGGIO PER TIPOLOGIE CON SUPERFICIE DI VENDITA > 400 MQ**

<b>TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE</b>	<b>Superficie di vendita MQ. (S)</b>	<b>Formule da applicare</b>
M-SAM2 (*)	400-900	$N=35+0,05(S-400)$
M-SAM3	901-1800	$N=60+0,10(S-900)$
G-SM1	FINO A 4500	$N=245+0,20(S-2500)$ (**)
M-SE2-3	401-1800	$N=0,045 \times S$
G-SE1	DA 1501 A 4500	$N=40+0,08(S-900)$
G-SE2		
M-CC	151-1500	$NCC=N+N'(***)$

**Note alla tabella:**

(\*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 25 dell'allegato A alla D.C.R. n° 563-13414 del 29.10.99 così come modificato dalla D.C.R. n° 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n° 5910831 del 24.03.2006

(\*\*) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di 2500 mq. di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da 1801 mq. a 2500 mq.

(\*\*\*) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale. N' è uguale a  $0,12 \times S'$ , dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale

(Il coefficiente di trasformazione in superficie – mq. - di ciascun posto a parcheggio è pari a:

- h) mq. 26 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati al piano di campagna;
- i) mq. 28 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano)

**Nota: perequazione diritti edificatori:**

Alle aree di cui ai punti a) e b) del presente articolo è attribuito un indice edificatorio teorico di 0,10 mc./mq. utilizzabile esclusivamente in incremento agli indici edificatori delle aree di completamento "C" di cui al successivo art. 3.2.3. alle condizioni stabilite al p.to 8) del citato art. 3.2.3., e delle aree di Nuovo insediamento "NI" di cui al successivo art. 3.2.5., alle condizioni stabilite al p.to 6) del citato art. 3.2.5."

**Nota finale:** si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

**Art. 3.1.3. - Aree per la viabilità**

Il P.R.G.C. individua le aree destinate alla viabilità esistente ed in progetto; i tracciati progettati possono subire variazioni limitate, **all'interno delle fasce di rispetto della viabilità stessa**, in sede di progetto tecnico esecutivo, senza che tali variazioni comportino varianti al Piano.

Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate in sede esecutiva potranno non essere acquisite; esse sono comunque inedificabili.

Le aree di arretramento delle recinzioni di cui all'art. 2.3.5. precedente dovranno essere disposte e mantenute a verde e/o con marciapiede, a cura del proprietario frontista; l'impegno è connaturato alla richiesta di permesso di costruire o alla S.C.I.A. per l'esecuzione delle recinzioni o per il loro rifacimento.

Fatti salvi i valori degli arretramenti proposti per le recinzioni al precedente art. 2.3.5. nonché le deroghe contenute al precedente art. 2.1.8. per i bassi fabbricati, nella seguente tabella vengono evidenziati gli arretramenti richiesti nelle singole zone ai fini dell'edificazione:

<b>TAB. A ARRETRAMENTI</b>				
TIPO DI ZONA	TIPO DI STRADA			
	A	B	C	D
Nuclei antichi (art. 3.2.1.)	Esistente o P.di R./P.P.E.	Esistente o P.di R./P.P.E.	Esistente o P.di R./P.P.E.	Esistente o P.di R./P.P.E.
Tessuti edilizi saturi (art. 3.2.2.)	PRGC o 3,00 ml.	PRGC o 3,00 ml.	PRGC o 3,00 ml.	PRGC o 3,00 ml.
Aree di completamento (art. 3.2.3. – 3.2.4)	PRGC o 5,00 ml.	PRGC o 5,00 ml.	PRGC o 3,00 ml.	PRGC o 3,00 ml.
Aree di nuovo insediamento (art. 3.2.5.)	PRGC o 6,00 ml.	PRGC o 6,00 ml.	PRGC o 3,00 ml.	PRGC o 3,00 ml.

A = Strada Provinciale e Strada Statale

B = Strada carrabile Comunale o comunque di uso pubblico

C = Strada comunale non carrabile (comprese le mulattiere)

D = Strada Privata

PRGC = Piano Regolatore Comunale Generale

P. di R.= Piano di Recupero

P. P.E. = Piano Particolareggiato Esecutivo

Esist. = distanza esistente

*In sede di progettazione e realizzazione della circonvallazione per Finero dovranno essere osservate le misure di mitigazione e compensazione indicate al capitolo 7 del Rapporto Ambientale (Variante VS2009). L'individuazione delle eventuali aree boschive interferite dalla realizzazione del nuovo tracciato viario della circolazione per Finero dovrà fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dall'art.4 del D.Lgs. 227/01 s.m.i. e dagli artt. 3 e 19 della L.R. 4/09 s.m.i., e dovrà risultare indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di Piano Regolatore. Dovranno essere previste specifiche misure di compensazione ai sensi delle norme nazionali e regionali (D.Lgs. 227/01 s.m.i., L.R.4/09 s.m.i. ed in materia di paesaggio D.Lgs. 42/04 s.m.i.) e tali misure dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04. Dovranno inoltre essere previste specifiche misure di compensazione paesaggistica, da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della norma forestale (D.Lgs. 227/01 e L.R. 04/09), e queste dovranno essere stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.*

Per tutto quanto non previsto e/o in contrasto si richiamano le disposizioni di cui al D.L. 285/92 e D.P.R. 495/92 integrati rispettivamente con D.L. 360/93 e D.P.R. 147/93.

*Le carreggiate della nuova viabilità, urbana, extraurbana e/o interna alle aree di nuovo impianto, siano esse residenziali, a servizi pubblici, turistico-ricettivi, produttivi o commerciali, devono essere adeguate alle caratteristiche definite dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.11.2011 e s.m.i.*

Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

#### **Art. 3.1.4. - Aree per parcheggi pubblici.**

Su tali aree esiste il vincolo di inedificabilità, sono ammesse unicamente la manutenzione ordinaria (MO) e demolizione senza ricostruzione (DS) e la nuova costruzione di parcheggi pubblici.

Si richiamano le prescrizioni di cui al art. 3.1.1. lett. a).

Ove se ne ravvisi l'opportunità e la morfologia del terreno lo consenta, il Consiglio Comunale può, con apposita deliberazione e convenzione da stipularsi con i privati proprietari interessati, consentire la realizzazione di parcheggio privato o ricovero automezzi sotto la quota del parcheggio pubblico, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.

La convenzione di cui al comma precedente dovrà prevedere quantomeno la cessione gratuita dell'area destinata ad uso pubblico e dovrà disciplinare l'eventuale coordinamento tra operatore pubblico e privato per l'attrezzatura dell'area, nonché l'eventuale scomputo degli OO.UU. ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 10/1977 s.m.i.

Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

## CAPO II – USI RESIDENZIALI

### Art. 3.2.2. - B - Tessuti edilizi saturi.

#### 1) Oggetto dell'area:

parti del territorio urbano a prevalente destinazione residenziale caratterizzate dalla continuità di lotti consumati e dalla presenza di un'edificazione estesa; se ne propone il sostanziale mantenimento allo stato di fatto con interventi limitati alla razionalizzazione funzionale.

#### 2) Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

- destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi per attrezzi agricoli da giardinaggio, laboratori di casa ecc.), i servizi sociali, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli studi professionali, le attrezzature turistiche e ricettive, le attività culturali e di interesse pubblico a gestione anche privata;
- destinazioni ammesse: residenza rurale con relativi depositi e stalle, purché limitatamente alle preesistenze e ove non giudicate incompatibili con le attività residenziali; artigianato di servizio non nocivo né molesto che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale e che non comporti l'occupazione di aree esterne con depositi di materiali e prodotti;
- destinazioni in contrasto: l'artigianato non di servizio per il quale si ammette la permanenza dell'esistente a condizione che non se ne modifichi la natura produttiva e salvo che esso non sia giudicato nocivo e molesto, su parere del Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico comunale e il Servizio Sanitario Pubblico competente per territorio.

#### 3) Tipi di intervento ammessi:

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3.;
- restauro e risanamento conservativo (RC) art. 2.1.4. con le relative distinzioni fra: restauro conservativo (RC1) e risanamento conservativo (RC2);
- ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5. con le relative distinzioni fra RE1, RE2, RE3;
- demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6.;
- sostituzione edilizia (SE) art. 2.1.7.;
- ampliamento e ampliamento con sopraelevazione (AS) art. 2.1.8. punto d);
- ristrutturazione urbanistica (RU) art. 2.2.1.;
- nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza (NCa) art. 2.1.8. punto c).

E' ammessa la modifica di destinazione d'uso per la residenza di fabbricati ad altro uso purché debitamente accatastati o autorizzati dietro il pagamento dei contributi urbanizzativi; in tale possibilità rientrano anche i volumi o le parti di edifici adibiti a funzioni produttive; si rimanda all'art. 2.3.1. per quanto attiene i casi particolari e le specifiche modalità.

#### 4) Modalità di intervento:

- "Permesso di costruire" secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e delle leggi regionali in materia;
- "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (S.C.I.A.) secondo i disposti dell'art. 19 L. 241/1990 come modificato ed integrato dall'art. 49 della L. 122/2010;
- per gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) è obbligatoria la formazione di strumento urbanistico esecutivo.

#### 5) Parametri:

la densità fondiaria è pari all'esistente con eventuali incrementi (da concedere per una sola volta) del seguente valore:

- 20% ~~della superficie utile lorda~~ **del Volume** esistente della costruzione (~~Sul~~); nel caso di interventi del tipo AS (25 mq. di superficie netta utile - Sun - sono comunque ammessi per ogni unità residenziale); fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 21/98 sul recupero dei sottotetti, anche in aggiunta all'incremento di cui sopra ed esclusivamente per gli edifici uni e bi-familiari, è sempre ammessa la modifica a fini residenziali di sottotetti esistenti a condizione che essi possano conseguire le condizioni di corretta abitabilità con un innalzamento massimo delle quote di imposta e/o di colmo di ml. 1,00 e/o con l'inserimento di abbaini e la realizzazione di nuove aperture: l'incremento volumetrico massimo ammissibile (da conteggiarsi tenendo esclusivamente conto della parte ampliata) sarà di 150 mc. Ai fini del calcolo del volume esistente (V) ~~e della Sul~~ non si computano quelli indotti da costruzioni non accatastate o non concesse, al netto inoltre di tutte le parti esistenti in contrasto e per le quali si richiede la demolizione per i motivi di cui all'art. 2.3.3. precedente.



Nell'ambito degli interventi di ampliamento e ampliamento con sopraelevazione AS si applicano i seguenti parametri edilizi:

- If: indice di densità fondiaria massima = vedere presente punto 5
- RC: rapporto di copertura massimo = 80%
- H : altezza massima = 11.50 ml. (o pari all'esistente)
- Np : numero massimo di piani fuori terra = 3 (compresa eventuale mansarda) o pari all'esistente
- Df: visuale libera minima = 10.00 ml.
- Arretramenti: vedere Tabella A, art. 3.1.3.; esclusivamente per gli interventi di cui all'art. 2.1.8. lett. c) l'arretramento minimo deve essere pari a ml. 3,00;
- Standards urbanistici se topograficamente indicati, in caso di Strumento Urbanistico Esecutivo pari a 5,00 mq./120 mc.;
- In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile;
- Nel caso di modifica di destinazione d'uso di edifici agricoli e/o produttivi (considerata destinazione in contrasto per tale area) è ammesso che il volume dismesso venga trasformato attraverso il tipo di intervento del tipo RE o SE in edificio a destinazione residenziale facendo riferimento, quanto a caratteri architettonici, agli edifici residenziali presenti nel contesto;
- Negli interventi di ampliamento e ampliamento con sopraelevazione (AS) dovrà essere rispettata la seguente prescrizione: nel caso di sopraelevazione la distanza di visuale libera (Df) non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie esistenti. Ove tale distanza sia inferiore alla semisomma delle altezze dei fronti antistanti è necessario l'assenso scritto del confinante.

#### **6) Disposizioni speciali:**

Per gli interventi ammessi su edifici confinanti con aree di P.R.G.C. classificate "NA -Nuclei antichi" o che entrino comunque in contatto visivo con tali aree (all'interno di una fascia di profondità non superiore a ml. 50,00) è obbligatorio uno stretto riferimento con l'edilizia storica per quanto attiene a:

- Taglio e materiali relativi alle aperture esterne (serramenti in legno anche se verniciato, oscuramento con persiane o antoni in legno con disegno tradizionale);
- Materiale di coperture in lastre di pietra tradizionale; saranno ammesse anche coperture in pietra locale di altro tipo purché in lastre a spacco di forma rettangolare posate a correre, anche inchiodate (esclusi quindi rombi, losanghe, squame, scaglie etc.), di spessore minimo cm. 3, a spacco su tutti i lati vista; in cemento con superficie piana; in eternit tipo svizzero; tutte di colore grigio; deroghe al tipo di copertura potranno essere ammesse da parte della Commissione Edilizia solo in caso di situazioni particolari determinate dalle caratteristiche del contesto di inserimento;
- Intonaci e tinteggiature esterne (esclusi tutti i tipi di rivestimento esterno tranne quelli in pietra purché si attengano ai caratteri stilistici dell'architettura dei luoghi).

#### **7) Nota finale:**

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

### **Art. 3.2.3. - C - Aree di completamento.**

#### **1) Oggetto dell'area:**

Parti del territorio parzialmente edificate, inserite o in frangia agli insediamenti esistenti, dotate di opere di urbanizzazione o con previsione di loro realizzazione.

#### **2) Destinazioni d'uso proprie o ammesse:**

- Destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi per attrezzi agricoli da giardinaggio, laboratori di casa ecc.), i servizi sociali, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli studi professionali, le attrezzature turistiche e ricettive;
- Destinazioni ammesse: artigianato di servizio non nocivo né molesto che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere ed uso residenziale e che non comporti occupazione di aree esterne con depositi di materiale e prodotti.

#### **3) Tipi di intervento:**

- Completamento (art. 2.2.2.) con nuova costruzione di fabbricati a destinazione residenziale (NCr art. 2.1.8. lett. a) e successivamente tutti quelli ammessi nei tessuti edilizi saturi (art. 3.2.2.) nel rispetto dei parametri di cui al successivo p.to 5);

- Nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza art. 2.1.8. lett. c).

#### 4) Modalità di intervento:

- "Permesso di costruire" secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e delle leggi regionali in materia;
- "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (S.C.I.A.) secondo i disposti dell'art. 19 L. 241/1990 come modificato ed integrato dall'art. 49 della L. 122/2010.
- *nelle aree C l'Amministrazione Comunale in funzione della parziale urbanizzazione dell'area potrà richiedere stipula di una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti ai sensi dell'art. 49, 5° comma della LR 56/77 e s. m. e i.*

#### 5) Parametri:

- If: indice di densità fondiaria massima<sup>(1)</sup>:
  - a) nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia del tipo RE (art. 2.1.5) = v. prec. art. 3.2.2. p.to 5) 1° trattino)
  - b) nel caso di nuova costruzione e/o di AS su edifici esistenti (art.2.1.9. lett. a) = 0,80 mc/mq.; per l'area C58 = 1,00 mc/mq
- Rc: rapporto di copertura massimo = 30%
- H : altezza massima fuori terra = 10,00 ml.
- Df: visuale libera minima = 10.00 ml.
- Dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo fra le parti confinanti che risulti da apposito atto registrato e trascritto sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2.1.8. lett. c)
- Ds: distanza minima dalle strade esistenti = vedere Tab. A art. 3.1.3.o eventuali
- definizioni topografiche sul P.R.G.C.
- Np: numero massimo di piani fuori terra = 3 (compresa l'eventuale mansarda)
- parcheggi di uso privato = 1,00 mq/10 mc.
- parcheggi da attrezzare ad uso pubblico debitamente prescritto nel permesso di costruire = 3,50 mq/120 mc.<sup>(2)</sup>
- rapporto di permeabilità del suolo = non inferiore al 40% della superficie fondiaria; la superficie permeabile è la porzione di suolo sgombra da costruzioni, priva di pavimentazioni o finita con materiali poggiati su sottofondo non cementizio, in grado di garantire il passaggio e l'assorbimento delle acque meteoriche.

- (1) Nel calcolo della volumetria massima ammissibile non entrano i sottotetti, anche abitabili o agibili, aventi altezza media inferiore a ml. 2,20; in questo caso tale altezza verrà calcolata dividendo l'intero volume del sottotetto stesso (con esclusione del solaio di copertura) per la sua superficie utile lorda (Sul). Nel calcolo della volumetria non è conteggiata quella relativa ai locali cantina solo per una superficie utile lorda (Sul) massima pari a mq. 20,00 per ciascuna unità immobiliare; le eccedenze vengono calcolate nella Sul e, quindi, nella volumetria.
- (2) Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse non conveniente l'acquisizione ad uso pubblico delle aree di cui al presente punto, o perché di troppo modeste dimensioni per essere efficacemente utilizzate, o perché non opportunamente ubicate, tale attrezzatura può essere sostituita da un contributo in denaro pari al valore dell'attrezzatura delle aree, utilizzabile dall'Amministrazione nell'ambito delle zone residenziali per l'acquisizione e/o attrezzatura di aree per parcheggi.

#### 6) Disposizioni speciali:

- A. Per gli interventi ammessi in aree "C" confinanti con aree di P.R.G.C. classificate "NA -Nuclei antichi" o che entrino comunque in contatto visivo con tali aree (all'interno di una fascia di profondità non superiore a ml. 50,00), è obbligatorio uno stretto riferimento con l'edilizia storica per quanto attiene a:
- taglio e materiali relativi alle aperture esterne (serramenti in legno anche se verniciato, oscuramento con persiane o antoni in legno con disegno tradizionale);
  - materiale di coperture in lastre di pietra tradizionale; saranno ammesse anche coperture in pietra locale di altro tipo purché in lastre a spacco di forma rettangolare posate a correre, anche inchiodate (esclusi quindi rombi, losanghe, squame, scaglie etc.), di spessore minimo cm. 3, a spacco su tutti i lati vista; deroghe al tipo di copertura potranno essere ammesse da parte della Commissione Edilizia solo in caso di situazioni particolari determinate dalle caratteristiche del contesto di inserimento
  - intonaci e tinteggiature esterne (esclusi tutti i tipi di rivestimento esterno tranne quelli in pietra purché si attengano ai caratteri stilistici dell'architettura dei luoghi).
- B. Per gli interventi ammessi nell'area C55 è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

- L'area può essere edificata esclusivamente nella porzione in classe di pericolosità geologica II ed all'esterno della fascia di rispetto del cimitero;
  - La cubatura ammessa è non superiore a complessivi mc.1.200;
  - Il nuovo volume residenziale deve essere realizzato con caratteristiche tipologiche consone al luogo ed in conformità al dettato normativo di cui al punto 6) Disposizioni speciali, lettera A;
  - La porzione di area libera da edificazione e posta all'interno della fascia di rispetto cimiteriale deve rimanere nelle attuali condizioni di naturalità;
  - Sono richiamati i contenuti del paragrafo "Proposte operative e indagini da condurre a livello esecutivo" della scheda monografica dell'elaborato GEO11.
  - salvaguardare, ove possibile, gli elementi arborei esistenti;
  - progettare le aree verdi tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi e impiegando essenze, arboree ed arbustive, per lo più autoctone;
  - ottenere il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio;
  - la progettazione e/o realizzazione di spazi a verde e di impianti arborei dovrà essere accompagnata da analisi agronomica redatta da tecnico abilitato che individui specie arboree con dimensioni della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui verranno inserite.
- C. Per le aree C41, C47, C48, C 59, in sede di progettazione, al fine di garantire la coerenza dei nuovi interventi con i caratteri ambientali e paesaggistici della tradizione locale, dovranno essere adeguatamente valutati i seguenti aspetti:
- Impianto urbanistico (disposizioni planimetrica dei nuovi edifici e delle relative aree di pertinenza, rapporto con la viabilità di accesso e di distribuzione, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe);
  - Caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle fiancate, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucatore, rifiniture delle facciate, tipologie dei serramenti, delle ringhiere, materiali costruttivi, insegne e colori);
  - Scelta delle recinzioni, delle pavimentazioni esterne e degli arredi fissi;
- D. Per gli interventi ammessi è fatto obbligo di salvaguardare, ove possibile, gli elementi arborei esistenti; l'eventuale abbattimento di esemplari arborei dovrà comportare la sostituzione di ogni pianta recisa con piantumazione, al minimo, di un nuovo esemplare in altro loco.
- Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.

## **7) Nota finale:**

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

## **8) Perequazione diritti edificatori:**

nelle aree di cui al presente articolo è consentito un incremento dell'indice edificatorio nei casi e alle condizioni sottoelencate.

L'indice fondiario (If) può essere incrementato di 0,10 mc/mq. in ragione della cessione di aree destinate dal P.R.G.C. ad usi pubblici non ricadenti nel perimetro dell'area di intervento, in questo caso valgono le seguenti condizioni:

- alle aree di uso pubblico è attribuito un indice edificatorio teorico di 0,10 mc/mq. (v. prec. art. 3.1.1. presenti N.A.);
- l'utilizzazione di tale indice è subordinata al trasferimento delle corrispondenti aree di uso pubblico al Comune;
- per l'applicazione del regime perequativo è obbligatoria la sottoscrizione di una specifica convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.

(...)

#### **Art. 3.2.4. - CA - Aree di completamento con ampliamento**

##### **1) Oggetto dell'area:**

parti del territorio edificate, dotate di opere di urbanizzazione o con previsione di loro realizzazione per le quali si prevede l'ampliamento di edifici esistenti e la nuova costruzione.

##### **2) Destinazioni d'uso proprie o ammesse:**

- destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi per attrezzi agricoli da giardinaggio, laboratori di casa ecc.), i servizi sociali, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli studi professionali, le attrezzature turistiche e ricettive;
- destinazioni ammesse: artigianato di servizio non nocivo né molesto che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere ed uso residenziale e che non comporti occupazione di aree esterne con depositi di materiale e prodotti.

##### **3) Tipi di intervento:**

tutti quelli ammessi nei tessuti edilizi saturi (precedente art. 3.2.2.) e inoltre:

- completamento (art. 2.2.2.) con nuova costruzione di fabbricati a destinazione residenziale (NCr art. 2.1.8. lett. a) e successivamente tutti quelli ammessi nei tessuti edilizi saturi (art. 3.2.2.) nel rispetto dei parametri di cui al successivo p.to 5);
- nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza art. 2.1.8. lett. c).

##### **4) Modalità di intervento:**

- "Permesso di costruire" secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e delle leggi regionali in materia o "Segnalazione Certificata di Inizio Attività";
- (S.C.I.A.) secondo i disposti dell'art. 19 L. 241/1990 come modificato ed integrato dall'art. 49 della L. 122/2010.

##### **5) Parametri:**

- If: indice di densità fondiaria massima (1):
  - a) nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia del tipo RE (art. 2.1.5) = v. prec. art. 3.2.2. p.to 5) 1° trattino)
  - b) nel caso di nuova costruzione e/o di AS su edifici esistenti (art. 2.1.9. lett. a) = vedere tabella All. 2B - foglio 1 - Elab H-VS2009 (schede Circ Reg 16/URE - 1989)
- Rc: rapporto di copertura massimo = 30%
- H : altezza massima fuori terra = 10,00 ml.
- Df: visuale libera minima = 10.00 ml.
- Dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo fra le parti confinanti che risulti da apposito atto registrato e trascritto sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2.1.8. lett. c)
- Ds: distanza minima dalle strade esistenti = vedere Tab. A art. 3.1.3.o eventuali definizioni topografiche sul P.R.G.C.
- Np: numero massimo di piani fuori terra = 3 (compresa l'eventuale mansarda)
- parcheggi di uso privato = 1,00 mq/10 mc.

- (1) Nel calcolo della volumetria massima ammissibile non entrano i sottotetti, anche abitabili o agibili, aventi altezza media inferiore a ml. 2,20; in questo caso tale altezza verrà calcolata dividendo l'intero volume del sottotetto stesso (con esclusione del solaio di copertura) per la sua superficie utile lorda (Sul). Nel calcolo della volumetria non è conteggiata quella relativa ai locali cantina solo per una superficie utile lorda (Sul) massima pari a mq. 20,00 per ciascuna unità immobiliare; le eccedenze vengono calcolate nella Sul e, quindi, nella volumetria.

##### **6) Disposizioni speciali:**

Per gli interventi ammessi in aree "CA" confinanti con aree di P.R.G.C. classificate "NA -Nuclei antichi" o che entrino comunque in contatto visivo con tali aree (all'interno di una fascia di profondità non superiore a ml. 50,00), è obbligatorio uno stretto riferimento con l'edilizia storica per quanto attiene a:

- taglio e materiali relativi alle aperture esterne (serramenti in legno anche se verniciato, oscuramento con persiane o antoni in legno con disegno tradizionale);
- materiale di coperture in lastre di pietra tradizionale; saranno ammesse anche coperture in pietra locale di altro tipo purché in lastre a spacco di forma rettangolare posate a correre, anche inchiodate (esclusi quindi rombi, losanghe, squame, scaglie etc.), di spessore minimo cm. 3, a spacco su tutti i lati vista; deroghe al tipo di copertura potranno essere ammesse da parte della Commissione Edilizia solo in caso di situazioni particolari determinate dalle caratteristiche del contesto di inserimento,



- intonaci e tinteggiature esterne (esclusi tutti i tipi di rivestimento esterno tranne quelli in pietra purché si attengano ai caratteri stilistici dell'architettura dei luoghi).
- Per tutti gli interventi ammessi è fatto obbligo di salvaguardare, ove possibile, gli elementi arborei esistenti; l'eventuale abbattimento di esemplari arborei dovrà comportare la sostituzione di ogni pianta recisa con la piantumazione, al minimo, di un nuovo esemplare in altro loco”.
- Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.

**7) Nota finale:**

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

### CAPO III – USI PRODUTTIVI

#### **Art. 3.3.1. - D1 - Aree con impianti produttivi artigianali e industriali esistenti che si confermano.**

##### **1) Oggetto dell'area:**

parti del territorio comunale ove sono insediati impianti produttivi artigianali e industriali di varia dimensione.

##### 2) Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

VII. destinazioni proprie: impianti per attività produttive industriali o artigianali, uffici collaterali alle attività, attrezzature e servizi sociali per gli addetti alla produzione;

VIII. destinazioni ammesse: attività commerciali connesse con l'attività artigianale principale ***la cui superficie di vendita deve essere ricavata (in condizioni di sicurezza) nello stesso immobile nel quale avviene la produzione e non deve superare mq. 150***, impianti per attività non produttive che richiedono edifici assimilabili per tipologia edilizia alle attività produttive quali ad esempio commercio all'ingrosso, magazzini di deposito, depositi di autotrasportatori, commercio di autoveicoli e mezzi operativi, residenza per titolari e custodi (o chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi) nella misura più avanti specificata; ***nell'area D1-6 è ammessa esclusivamente la destinazione a “deposito/magazzino”;***

IX. destinazioni in contrasto: le attività produttive escluse dalle destinazioni proprie; per le attività esistenti riscontrate nocive e moleste, su relazione dell'Ufficio Tecnico e/o dell'A.R.P.A., (o servizio sanitario pubblico competente per materia e territorio), si richiederà, tramite apposita ordinanza del Sindaco ed entro limiti di tempo congrui, la predisposizione di ogni strumento atto ad eliminare le cause di nocività e molestia; scaduto il periodo di tempo prefissato ed ove le predisposizioni non siano state effettuate o siano state effettuate in misura inadeguata, l'impianto viene classificato quale impianto in sede impropria, ai sensi e con gli effetti dell'art. 26, comma I, sub e) della legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni;

##### **3) Tipi di intervento ammessi:**

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3.;
- ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5.;
- demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6.,
- sostituzione edilizia (SE) art. 2.1.7.;
- ampliamento e/o ampliamento con sopraelevazione (AS) art. 2.1.8. lett. d);
- nuova costruzione di fabbricati a destinazione produttiva, terziaria residenziale (quest'ultima purché funzionale all'attività) (NCp) art. 2.1.8.;
- le abitazioni incluse nelle aree in oggetto, qualora non più utilizzate dal titolare o dal custode (o da chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi), saranno soggette unicamente a manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia del tipo RE1 – RE2.

##### **4) Modalità di intervento:**

- “Permesso di costruire” secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e delle leggi regionali in materia;
- “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (S.C.I.A.) secondo i disposti dell'art. 19 L. 241/1990 come modificato ed integrato dall'art. 49 della L. 122/2010;
- nelle aree D1 l'Amministrazione Comunale in funzione del tipo di intervento potrà richiedere la formazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 e 44 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, oppure stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 49, 5° comma della LR 56/77 e s. m. e i.

##### **5) Parametri:**

- H: altezza massima degli edifici = 10,00 ml. (salvo altezze maggiori per parti tecnologicamente indispensabili, compresi serbatoi e silos)
- Dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml., è ammessa la costruzione in aderenza o la assunzione di servitù per distanza inferiore mediante accordo fra le parti confinanti che risulti da apposito atto che risulti da apposito atto registrato e trascritto
- Ds: distanza minima dal ciglio stradale = 6,00 ml., salvo maggiori distanze desumibili dalle cartografie di Piano
- Rc: rapporto di copertura massimo = 66% di Sf, ampliamenti sino al 20% della superficie utile sono comunque consentiti
- standards urbanistici = si rimanda all'art. 3.1.1. sub b) e sub c)

Serbatoi e silos non costituiscono né superficie utile lorda (Sul), né superficie coperta (Sc).

Le residenze ammesse potranno essere costruite solo nel caso di unità locali la cui superficie utile lorda (Sul) sia almeno pari a 200 mq.; la superficie utile lorda (Sul) della parte residenziale non dovrà comunque superare complessivamente i 150 mq.

Le unità abitative potranno essere utilizzate esclusivamente dal titolare dell'attività o dai dipendenti. La porzione adibita a residenza deve essere inglobata nel volume dell'edificio produttivo.

E' ammessa la ristrutturazione edilizia (del tipo RE1-2) di unità di abitazioni esistenti anche se di maggior superficie utile lorda (Sul) purché risultino annesse ad unità locali produttive esistenti.

Gli edifici residenziali esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo possono essere trasformati, attraverso i tipi di intervento RE e dietro pagamento degli oneri urbanizzativi, in singole unità produttive, commerciali e direzionali.

#### **6) Nota finale:**

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

### **Art. 3.3.2. - D2 - Aree artigianali e industriali di nuovo impianto e/o completamento.**

#### **1) Oggetto dell'area:**

aree destinate ad insediamenti produttivi di nuovo impianto e/o completamento.

#### **2) Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:**

le medesime di cui al punto 2 dell'art. 3.3.1. precedente.

#### **3) Tipi di intervento ammessi:**

nuova costruzione di fabbricati a destinazione produttiva, residenziale o terziaria (queste ultime purché funzionali all'attività produttiva).

#### **4) Modalità di intervento:**

- "Permesso di costruire" secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e delle leggi regionali in materia;
- "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (S.C.I.A.) secondo i disposti dell'art. 19 L. 241/1990 come modificato ed integrato dall'art. 49 della L. 122/2010;
- nelle aree D2 l'Amministrazione Comunale in funzione del tipo di intervento, con le procedure di cui al comma 8, lett. e) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., potrà richiedere la formazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 e 44 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, oppure stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 49, 5° comma della LR 56/77 e s. m. e i.; per l'attuazione dell'area D2-7 è obbligatoria la formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo (Piano Esecutivo Convenzionato - P.E.C. o Piano Particolareggiato Esecutivo - P.P.E.).

#### **5) Parametri:**

- Rc: rapporto di copertura massimo = 50% di Sf
- H: altezza massima degli edifici = 10,00 ml. (salvo altezze maggiori per parti tecnologicamente indispensabili, compresi serbatoi e silos)
- Dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml., è ammessa la costruzione in aderenza o la assunzione di servitù per distanza inferiore mediante accordo fra le parti confinanti che risulti da apposito atto che risulti da apposito atto registrato e trascritto
- Ds: distanza minima dalle strade esistenti = 6,00 ml., salvo maggiori distanze desumibili dalle cartografie di Piano
- parcheggi privati = ogni intervento dovrà garantire un'area di parcheggio privato, facilmente accessibile durante l'orario di esercizio delle attività, complessivamente non inferiore a 15 mq ogni 100 mq. di Sun
- standards urbanistici = si rimanda all'art. 3.1.1. sub b) e sub c)

Serbatoi e silos non costituiscono né superficie utile lorda (Sul), né superficie coperta (Sc).

Le residenze ammesse potranno essere costruite solo nel caso di unità locali la cui superficie utile lorda (Sul) sia almeno pari a 200 mq.; la superficie utile lorda (Sul) della parte residenziale non dovrà comunque superare complessivamente i 150 mq.

Le unità abitative potranno essere utilizzate esclusivamente dal titolare dell'attività o dai dipendenti. La porzione adibita a residenza deve essere inglobata nel volume dell'edificio produttivo.

## **6) Disposizioni particolari per l'area D2-7:**

Lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà individuare idonee misure di mitigazione e mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale/paesaggistico.

In particolare lo S.U.E. dovrà:

- prevedere aree verdi con funzione di biofiltro (con effetto su aria, rumore e inquinamento visivo) ponendo particolare attenzione alle aree lungo i confini; nella realizzazione delle aree verdi occorrerà tenere conto delle caratteristiche fisico-climatiche dei luoghi con l'impiego di essenze arboree ed arbustive autoctone;

Inoltre, lo S.U.E., attraverso la propria specifica normativa di attuazione, dovrà:

- prevedere la salvaguardia, ove possibile, degli alberi esistenti;
- introdurre misure per ridurre al minimo le superfici impermeabili e favorire l'impiego di pavimentazioni drenanti;
- introdurre misure finalizzate a ridurre al minimo l'effetto negativo conseguente all'impermeabilizzazione delle superfici attraverso un sistema di regimazione, decantazione e drenaggio in sito delle acque meteoriche;
- favorire l'impiego di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti e a basso impatto ambientale;
- privilegiare l'uso di energie rinnovabili e di tecnologia a bassa emissione
- la progettazione e/o realizzazione di spazi a verde e di impianti arborei dovrà essere accompagnata da analisi agronomica redatta da tecnico abilitato che individui specie arboree con dimensioni della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui verranno inserite.

## **6.bis) Disposizioni particolari per l'area D2-4:**

- nell'area D2-4 è prescritto l'impianto di un filare di alberi sul lato est che svolga la funzione di mitigazione e quinta vegetazionale;
- la progettazione e/o realizzazione di spazi a verde e di impianti arborei dovrà essere accompagnata da analisi agronomica redatta da tecnico abilitato che individui specie arboree con dimensioni della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui verranno inserite.

## **7) Nota finale:**

- l'accesso all'area D2-7 in località Cottredo dovrà avvenire, così come indicato in cartografia, in connessione con la viabilità prevista nella confinante area artigianale nel Comune di Villette, senza alcun accesso veicolare diretto sulla S.S. 337 nel territorio del Comune di Malesco.
- si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)



## CAPO IV – USI AGRICOLI

### **Art. 3.5.1. - E1 - terreni ad elevata produttività.**

#### **1) Oggetto dell'area:**

terreni utilizzati per seminativi e prati avvicendati, per colture legnose a rapido accrescimento, nonché aree incolte di recente dismissione dall'uso agricolo e recuperabili, vigneti e castagneti da frutto.

#### **2) Destinazioni d'uso proprie ed ammesse:**

- seminativi e prati permanenti, colture legnose a rapido accrescimento, vigneti e castagneti da frutto;
- attività nel settore floro-vivaistico;
- attività zootecniche;
- abitazioni rurali e attrezzature agricole;
- abitazioni temporanee tramite il riuso di edifici esistenti nel rigoroso rispetto delle norme stabilite nel primo comma, p.to 4, dell'art. 3.5.6. delle presenti NA;
- impianti tecnici di pubblica utilità.

#### **3) Tipi di intervento ammessi:**

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3.;
- restauro e risanamento conservativo (RC) art. 2.1.4.;
- ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5.;
- demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6.;
- ampliamento e ampliamento con sopraelevazione (AS) art. 2.1.8. lett. d);
- nuova costruzione di abitazioni ed attrezzature rurali-agricole art. 2.1.8. lett b);
- nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza (NCa) art. 2.1.8. lett. c).

#### **4) Modalità di intervento:**

- d. "Permesso di costruire" secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e delle leggi regionali in materia;
- e. "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (S.C.I.A.) secondo i disposti dell'art. 19 L. 241/1990 come modificato ed integrato dall'art. 49 della L. 122/2010;
- f. per ciò che concerne i soggetti legittimati ad intervenire in rapporto ai loro requisiti e dagli interventi ammessi il rilascio dei titoli abilitativi agli interventi dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 56/1977 e s. m. e i.

#### **5) Parametri:**

Per le attrezzature agricole, serre (1) comprese:(esclusivamente per chi svolga attività agricola a titolo principale)

- H : altezza massima = 7,00 ml. (misurata all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura, se inclinato alla sua quota media) salvo attrezzature tecnologiche quali silos,serbatoi, etc. con necessità di maggiori altezze
- Rc: rapporto di copertura massimo = 30% (esclusivamente per le serre (1): 80%)
- Dc: distanza dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti che risulti da apposito atto registrato e trascritto
- distanza minima della stalla da ogni più vicina area residenziale delimitata dal Piano = ml. 300 per suini e ml. 150 per ogni altro animale; nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di aziende esistenti la misura di 150 ml. è ridotta fino a 80 ml.; ulteriori riduzioni potranno essere ammesse previo ottenimento di parere favorevole da parte dell'A.S.L.

Per le attrezzature agricole, serre <sup>(1)</sup> comprese: (per i proprietari dei fondi o per chi abbia titolo)

- H : altezza massima = 3,00 ml. (misurata all'intradosso del solaio di copertura, se inclinato alla sua quota media).
- Rc: rapporto di copertura massimo = 30%
- Dc: distanza dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti
- ad esclusione delle serre (1), è ammessa la realizzazione di un solo fabbricato per ciascuna proprietà; la dimensione massima del fabbricato di cui al presente punto non potrà superare una superficie utile (Sun) di mq. 30,00; le forme architettoniche delle costruzioni dovranno essere estremamente semplificate e integrate con l'ambiente agricolo all'interno del quale vengono realizzate le costruzioni medesime, la copertura dovrà essere a due falde inclinate con pendenza non inferiore al 60% (sono escluse le coperture con lamiera e lastre in fibra di cemento ondulate); per le serre (1) sono ammesse coperture con altre forme consone al tipo di coltura.

per le abitazioni rurali:

- If: indice di densità fondiaria = 0.02 mc/mq.

- H : altezza massima = 7,00 ml.
- n° massimo piani f.t. = 2 (compresa eventuale mansarda)
- Dc: distanza dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti che risulti da apposito atto registrato e trascritto
- distanza minima fra le abitazioni rurali ed attrezzature destinate a stalla = 20,00 ml.

Il volume edificabile per le abitazioni rurali si calcola moltiplicando l'indice di densità fondiario per l'intera proprietà anche non accorpata, anche nei casi in cui le aziende insistano su territori di comuni limitrofi; in tal caso l'accorpamento delle proprietà deve risultare da apposito atto di vincolo (trascritto nei registri della proprietà immobiliare) che regoli il trasferimento di cubatura, destinando a "non aedificandi" la parte di territorio che ha ceduto la propria cubatura.

*(1) le serre dovranno avere carattere stagionale con tipologia a "tunnel".*

## 6) Disposizioni speciali

Lungo le strade veicolari (statale, provinciale, comunali), all'interno del centro abitato così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30.4.92 n° 285 (Codice della strada) è consentita la costruzione di autorimesse purché esse risultino annesse ad edifici residenziali di civile abitazione ubicati in zone non raggiungibili mediante strade carrozzabili o ubicati nelle zone ove non sia ammissibile, ai sensi delle presenti norme, la realizzazione di autorimesse. Per l'edificazione dovranno essere rispettate le norme stabilite all'art. 2.1.8 lettera c).

L'arretramento minimo dalla strada dell'accesso delle autorimesse medesime sarà di ml. 5,00 (salvo diverse prescrizioni da parte degli Enti interessati: ANAS o Amministrazione Provinciale) riducibili a ml. 3,00 ove le condizioni orografiche impediscano arretramenti maggiori. In questi casi, che verranno valutati di volta in volta dall'Amm.ne Com.le, potranno essere prescritte particolari disposizioni sul terreno dei manufatti stessi, in funzione della pericolosità delle immissioni nella viabilità pubblica.

Per gli interventi su edifici compresi all'interno di una fascia di profondità pari a ml.50,00 intorno ad aree di P.R.G.C. classificate "NA - Nuclei antichi" è obbligatorio uno stretto riferimento con l'edilizia storica per quanto attiene a:

- taglio e materiali relativi alle aperture esterne (serramenti in legno anche se verniciato, oscuramento con persiane o antoni in legno con disegno tradizionale);
- materiale di coperture in lastre di pietra tradizionale; saranno ammesse anche coperture in pietra locale di altro tipo purché in lastre a spacco di forma rettangolare posate a correre, anche inchiodate (esclusi quindi rombi, losanghe, squame, scaglie etc.), di spessore minimo cm. 3, sbarbate sia sul fronte anteriore che ai lati; in cemento o ceramica con superficie piana; in eternit tipo svizzero; tutte di colore grigio; deroghe al tipo di copertura potranno essere ammesse da parte della Commissione Edilizia solo in caso di situazioni particolari determinate dalle caratteristiche del contesto di inserimento;
- intonaci e tinteggiature esterne.

Per gli interventi di realizzazione di fabbricati accessori alla residenza di cui all'art.2.1.8 delle presenti N.A., nella fascia di cui al precedente comma, è prescritta la copertura a due falde.

Le abitazioni rurali devono essere ubicate nel raggio di 200 ml. dal perimetro dell'azienda.

L'edificio in località Trafuiolo individuato con asterisco sulla Tav. P2a-VS2009 ha destinazione artigianale con annessa residenza del titolare; per esso sono ammessi interventi di:

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3.;
- restauro e risanamento conservativo (RC) art. 2.1.4.;
- ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5.;
- demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6.

## 7) Note finali

Per quanto non previsto e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui all'art. 25 della LR 56/77 e s. m. e i.

Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

### **Art. 3.5.3. – E2 - Aree boscate**

**1) Oggetto dell'area:**

boschi così come definiti dalla L.R. n. 4/2009 e all'art. 6 della L.R. n. 14/2010.

**2) Destinazioni d'uso proprie ed ammesse:**

- destinazioni proprie: boschi
- destinazioni ammesse: coltivazioni industriali del legno; impianti tecnici di pubblica utilità, infrastrutture pubbliche.

**3) Modalità di intervento:**

secondo i disposti della L.R. n. 4/2009.

**4) Parametri:**

le aree sono attribuite di un convenzionale indice fondiario pari a 0,01 mc/mq, ai fini della nuova costruzione di abitazioni agricole si possono utilizzare 5 Ha. di area boscata in accorpamento ad eventuali altre aree agricole al fine del raggiungimento di una volumetria compatibile per l'esecuzione di abitazioni rurali.

**5) Nota finale:**

***Per quanto non previsto e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui all'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.***

Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

### **Art. 3.5.6. - Norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo adibiti ad usi extra- agricoli o abbandonati.**

E' prevista la seguente casistica:

#### 1. edifici produttivi utilizzati:

la destinazione d'uso è confermata purché si tratti di edifici autorizzati e/o dotati di agibilità e/o accatastati; su tali edifici sono ammessi interventi di:

- manutenzione ordinaria art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria art. 2.1.3.;
- restauro e risanamento conservativo art. 2.1.4.;
- ristrutturazione edilizia art. 2.1.5.;
- ampliamento e ampliamento con sopraelevazione art. 2.1.8. lett. d) non superiore al 20% della superficie utile esistente (da concedere una sola volta);
- demolizione senza ricostruzione art. 2.1.6.;

#### 2. edifici produttivi non utilizzati:

è ammessa esclusivamente la modifica di destinazione d'uso conformemente alle destinazioni d'uso proprie ed ammesse delle singole aree agricole afferenti (E1, E2, E3, E4, E5);

#### 3. edifici residenziali non rurali utilizzati e non utilizzati:

esclusivamente per quelli compresi all'interno delle aree "E1" valgono le norme dettate per gli edifici in tessuti saturi di cui all'art. 3.2.2. con l'esclusione degli interventi di ristrutturazione urbanistica;

#### 4. edifici rurali sparsi:

Fatti salvi i disposti della L.R. n. 9/2003, è confermata la loro utilizzazione ad uso agricolo; **nel rispetto di quanto prescritto all'ultimo comma del presente p.to 4** essi possono essere trasformati solo se destinati a residenza temporanea e con modalità di cambiamento della destinazione d'uso di cui all'art. 2.3.1., in questo caso sono ammessi gli interventi di:

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- restauro e risanamento conservativo (RC1 - RC2) art. 2.1.4.;
- ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5. che non comporti aumenti della Sul e nel rigoroso rispetto delle caratteristiche dell'architettura spontanea locale, in particolare: la struttura portante dovrà essere in pietra a vista o in raso pietra o, se già intonacata, con intonaco a calce (esclusi quindi tinteggiature o rivestimenti); la copertura dovrà essere in lastre di beola tradizionale, saranno ammesse anche coperture in pietra locale di altro tipo purché in lastre a spacco di forma rettangolare posate a correre, anche inchiodate (esclusi quindi rombi, losanghe, squame, scaglie etc.), di spessore minimo cm. 3, a spacco su tutti i lati vista; con pendenze uguali alle preesistenti; per gli alpeggi che non risultano serviti da piste agro-silvo-pastorali è ammesso l'utilizzo di coperture in lamiera di tipo preverniciato a tinta grigio pietra, previo parere dell'Amministrazione Comunale. Esclusivamente per gli edifici ubicati a valle dalla Strada Provinciale di Valle Cannobina è ammesso l'utilizzo di coperture in tegole di cemento liscio di colore grigio pietra. le gronde non potranno avere una sporgenza superiore a cm. 40; i camini dovranno essere conformi alle murature perimetrali con esclusione di intonaco civile, dovranno avere copertura a due falde nel rispetto dei caratteri stilistici tipici dei luoghi; non sono ammessi avancorpi con falde di copertura con diversa pendenza rispetto a quella delle falde del corpo principale; i serramenti dovranno essere in legno secondo le forme e i tipi dell'architettura spontanea locale; le chiusure esterne dovranno essere realizzate esclusivamente con ante costituite da tavoloni di legno liscio senza intagli e decorazioni (escluse persiane e tapparelle); le eventuali nuove aperture (finestre) dovranno avere forma quadrata o rettangolare a taglio verticale con dimensioni non superiori a cm. 80x100; sono esclusi contorni e telai fissi esterni in legno; eventuali scale esterne dovranno essere in pietra e i parapetti in legno o in ferro nelle forme tipiche dell'architettura spontanea dei luoghi; non è ammesso l'inserimento di balconi, e lucernari; sono ammessi, se previsti, voltini superiori alle aperture in legno e contorni in sasso; sono ammesse piccole recinzioni unicamente nel caso di edifici isolati e nell'ambito di pertinenza dell'immobile per una superficie massima pari a quattro volte la superficie coperta, tali recinzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con staccionate in legno, "scheggioni" o "caracci" in pietra locale con finitura grezza o a spacco con traverse orizzontali tonde in legno;
- ampliamento (con sopraelevazione o planimetrico utilizzando tipologie e caratteri stilistici propri dell'architettura spontanea locale) limitatamente ai volumi necessari all'integrazione e/o creazione dei servizi igienici e/o all'adeguamento delle altezze interne minime, nella misura massima del 10% della volumetria totale dell'intero edificio esistente e comunque non superiore a 10,00 mq. di superficie utile netta (Sun) per ogni unità immobiliare; non sono ammessi avancorpi con falde di copertura con pendenza diversa da quella dell'edificio principale; **valgono tutte le prescrizioni tipologiche e stilistiche di cui al trattino**



**precedente;**

- è altresì ammessa la ricostruzione di tutti quegli edifici rurali abbandonati, crollati o semicrollati, ma dei quali sia evidente l'impronta planimetrica e che risultino accatastati eventualmente anche quali edifici crollati o in rovina o individuati sulla Mappa Rabbini; tali edifici dovranno rispettare l'impronta planimetrica originale, non potranno avere più di un piano fuori terra più sottotetto con altezza totale (misurata a partire dal pavimento del piano terreno alla quota media dell'intradosso della falda di copertura) non superiore a ml. 5,00, dovranno inoltre rispettare rigorosamente le caratteristiche dell'architettura spontanea locale; in particolare: la struttura portante dovrà essere in pietra a vista non intonacata o raso pietra, la copertura dovrà essere in pietra tradizionale, saranno ammesse anche coperture in pietra locale di altro tipo purché in lastre a spacco di forma rettangolare posate a correre, anche inchiodate (esclusi quindi rombi, losanghe, squame, scaglie etc.), di spessore minimo cm. 3, a spacco su tutti i lati vista, di colore grigio; l'inclinazione delle falde dovrà essere compresa tra il 70% e il 90% o uguale all'esistente; sono escluse le gronde sporgenti oltre 40 cm. a meno che vengano rigorosamente rispettate le tecnologie, i metodi costruttivi, i caratteri stilistici dell'architettura spontanea dei luoghi; i serramenti in legno con antoni lisci senza intagli e decorazioni (escluse persiane e tapparelle), sono ammesse piccole gronde protettive sopra i serramenti, con sporgenza massima di 20cm. e costituite da lastre di pietra; le finestre dovranno avere forma quadrata o rettangolare a taglio verticale con dimensioni non superiori a cm. 80x100 (eventuali misure verranno valutate caso per caso al fine di garantire il migliore inserimento ambientale del fabbricato); eventuali scale esterne dovranno essere in pietra e i parapetti in ferro nelle forme tipiche dell'architettura spontanea dei luoghi.

Ogni intervento deve avvenire nel rispetto dell'ambiente agricolo: è vietata l'apertura di nuovi accessi carrai e/o modificazioni dello stato dei luoghi, ad eccezione degli interventi ammessi dalle presenti N.A. nonché delle piste agro-silvo-pastorali che sono da ritenersi ammesse in tutte le aree a destinazione agricola anche se non cartograficamente individuate nelle tavole di P.R.G.C." previo parere favorevole del Consiglio Comunale;

- **previo parere della Commissione Edilizia, nel caso in cui l'edificio rurale oggetto di richiesta di Permesso a Costruire sia addossato al versante montano od alla viabilità esistente (al fine di migliorare i rapporti aereo – illuminanti e/o ampliare la viabilità per consentire il transito di eventuali mezzi di soccorso), è concesso una tantum lo spostamento dell'impronta planimetrica, per una superficie in pianta massima pari ad un terzo di quella esistente.**

Fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2003, il recupero alla destinazione residenziale degli edifici esistenti potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- che non richieda l'apertura di nuove strade di accesso – che la struttura esistente sia percettibile
- che l'edificio risulti inutilizzato a fini agricoli alla data di adozione del progetto preliminare del presente piano
- che l'edificio abbia una superficie minima tale da rispondere ai requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 5.7. 1975 s.m.i. anche a seguito dell'ampliamento massimo del 10% della volumetria totale dell'intero edificio esistente e comunque non superiore a 10,00 mq

**Nota finale:**

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI**

### **Art. 5.3.1. - Limitazioni agli interventi sul territorio comunale relativamente agli aspetti geologici e idrogeologici.**

Si demanda ai disposti dello studio geologico ed idrogeologico di supporto al P.R.G.C., **ed alle successive varianti**, in particolare agli elaborati: Geo-1 (cap. 8), Geo-9, Geo-10, Geo-11, Geo-19 che, con valore prescrittivo, definiscono i vincoli di intervento e precisano le limitazioni agli interventi.

Gli interventi ammessi dal PRGC sono pertanto da sottoporre a verifica di congruità con quanto stabilito nella indagine geologico-tecnica di supporto al P.R.G.C. medesimo.

Si richiama inoltre la normativa dettata dal D.M. 11.03.1988 e dal D.M.14.01.2008.

Ove ricorra il caso, nuove aree di dissesto non indicate nel P.R.G.C. vengono delimitate con delibera Consiliare; dalla data di esecutività della deliberazione si applicano le limitazioni di cui al presente articolo